

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 147° — Numero 43

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 ottobre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 331. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati - Conflitto non proposto dal giudice di primo grado - Eccepite inammissibilità del conflitto - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati - Eccepite inammissibilità del conflitto per carente esposizione delle ragioni del conflitto e per omessa riproduzione delle frasi oggetto della deliberazione di insindacabilità - Allegazione al ricorso della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere - Sufficienza - Affermazione della insussistenza del nesso funzionale - Integrazione del requisito della esposizione delle ragioni del conflitto - Configurabilità - Reiezione dell'eccezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, di attuazione dell'art. 68, Cost. - Ritenuta necessità di nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto - Reiezione.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa da un deputato nei confronti di una giornalista - Giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Milano, seconda sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Rilevanza degli atti parlamentari tipici successivi alle dichiarazioni oggetto della deliberazione di insindacabilità o da parlamentari diversi - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 13

N. 332. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione del periodo venatorio oltre il termine previsto dalla legge statale n. 157 del 1992 - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Sopravvenuta innovazione legislativa che riconosce alle regioni il potere di regolare il prelievo degli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi indicati dalla legge statale - Restituzione degli atti al rimettente.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18 e 21, comma 1, lettera m).

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di deroghe agli *standard* di tutela uniformi dettati dalla legge statale n. 157 del 1992 - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure meramente assertive - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 1, comma 5, art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, art. 6, comma 4, e art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazione della caccia di fauna selvatica non di allevamento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Norma priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16, comma 1, lettera b).

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione del periodo venatorio per la caccia di fauna migratoria da appostamento - Mancata previsione del preventivo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge statale n. 157 del 1992 - Erroneo presupposto interpretativo - Natura interlocutoria e non vincolante del parere - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 4, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 6.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Superamento del limite di capi abbattibili fissato nella legge statale e nel parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale e della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - Assenza, nella norma statale e nel parere dell'INFS, dell'indicazione di un numero massimo di capi abbattibili - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 4, commi 4 e 5, e art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, comma 2.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione dell'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia anziché dopo ogni abbattimento - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale e della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - Assenza, nella norma statale, di prescrizioni sulle modalità dell'annotazione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 7 e 10

Pag. 18

N. 333. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri concernente le linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria - Denunciato indebito esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento in materia di competenza regionale e del potere di controllo sull'attività delle Regioni - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione della norma istitutiva del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga incidenti sull'oggetto del conflitto - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118

» 23

N. 334. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Oggetto del giudizio - Atto dell'Agenzia delle entrate - Riconducibilità nell'ambito del sistema ordinamentale statale - Ammissibilità del conflitto.

Imposte e tasse - Destinazione del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Ricorso della Regione Siciliana - Rivendicazione del gettito - Mancata richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Ricorso della Regione Siciliana - Conflitto proposto avverso atti amministrativi ritenuti dallo Stato resistente meramente applicativi di norma di legge non impugnata in via principale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Imposte e tasse - Destinazione del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 per asserita inefficacia dell'atto per effetto del successivo decreto dell'8 aprile 2004 - Eccezione di cessazione della materia - Efficacia del decreto impugnato nel periodo anteriore - Reiezione dell'eccezione.

Imposte e tasse - Destinazione allo Stato, anziché alla Regione Siciliana, del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Eccezione di inammissibilità per la natura «propriamente amministrativa» e non già tributaria del prelievo - Reiezione.

Imposte e tasse - Decreto direttoriale recante la modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Successiva nota dell'Agenzia delle entrate recante l'istituzione dei codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco - Imputazione delle somme derivanti dalla riscossione in Sicilia ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato - Sottrazione degli importi alla Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Funzione del decreto e della nota impugnati limitata a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte - Inidoneità degli atti a ledere la sfera di competenza costituzionale della Regione - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003; nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione del 13 febbraio 2004, n. 29102.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.....

Pag. 28

N. 335. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Ammissibilità del conflitto.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese da un deputato, riportate su alcuni quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni del parlamentare e atti tipici - Rilevanza di atti parlamentari tipici successivi alle dichiarazioni oggetto della deliberazione di insindacabilità - Esclusione - Sufficienza della omogeneità del tema politico ravvisabile tra atti tipici del parlamentare e dichiarazioni ritenute insindacabili - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 34

N. 336. Sentenza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Omessa riproduzione nell'atto introduttivo delle dichiarazioni del parlamentare oggetto del giudizio civile - Riferimento agli atti di causa e alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere - Inidoneità - Violazione del principio di autosufficienza del ricorso - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.....

Pag. 38

N. 337. Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio innanzi ad autorità giudiziaria in provincia di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione per lo svolgimento del processo in lingua italiana, madre-lingua del difensore - Lamentata violazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche e di buon andamento della pubblica amministrazione e del diritto di difesa - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, modificati dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, artt. 2 e 4.
- Costituzione, artt. 6, 24 e 97

» 42

N. 338. Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale - Rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede - Divieto, nell'ipotesi di giudizio per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi generale dello straniero sottoposto a procedimento penale, che non si trovi in stato di custodia cautelare - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*sexies*.
- Costituzione, art. 3

» 46

N. 339. Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Denunciata violazione del limite del diritto privato alla legislazione regionale e del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie ed omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1.
- Costituzione, art. 3

» 48

N. 340. Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza Regionale - Norme della Regione Siciliana - Concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori - Svolgimento di attività di particolare interesse collettivo - Concessione dei contributi da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Previsione del parere della Commissione legislativa «Bilancio» - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione parziale della legge con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, art. 1, comma 2.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 4

Pag. 50

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 99. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 (della Regione Toscana).

Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali per l'anno 2006 nonché per il triennio 2007-2009 - Versamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata operatività della previsione, comportante l'introduzione di vincoli puntuali e specifici alle spese, nei confronti degli enti e agenzie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 22.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Controlli e sanzioni - Obbligo per gli enti che non abbiano rispettato il limite di spesa di riversare al bilancio dello Stato l'eccedenza risultante dai conti consuntivi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata operatività della previsione, comportante l'introduzione di vincoli puntuali e specifici alle spese, nei confronti degli enti e agenzie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 26.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata individuazione di vincoli puntuali e specifici alle spese da contenere - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 30.
- Costituzione, artt. 117 e 119

» 53

N. 415. Ordinanza del Tribunale di Perugia del 21 marzo 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3

» 57

- N. 416. Ordinanza del Tribunale di Gela (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 2006) del 3 marzo 2006.

Processo penale - Ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato - Partecipazione dell'ente al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo - Mancata previsione di una compiuta disciplina del conflitto di interessi tra la persona giuridica tratta in giudizio ed il proprio legale rappresentante - Mancata previsione, altresì, di un regime processuale sanzionatorio nel caso in cui l'ente venga tratto a giudizio in persona del legale rappresentante in conflitto di interessi - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 39.
- Costituzione, artt. 24 e 111 Pag. 59

- N. 417. Ordinanza della Corte di appello di Bologna del 7 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Possibilità di impugnare con appello - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di parità tra le parti nel processo - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 61

- N. 418. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Modena del 20 marzo 2006.

Contenzioso tributario - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Impugnazione del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria - Prevista competenza dell'organo giurisdizionale dinanzi a cui pende la lite - Irragionevole disparità di trattamento a seconda che la lite sia pendente in primo o in secondo grado (essendo nell'un caso e non nell'altro garantito il doppio grado della giurisdizione di merito).

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
- Costituzione, art. 3 » 63

- N. 419. Ordinanza del Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Alatri (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 2006) del 16 febbraio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3 » 64

- N. 420. Ordinanza del Tribunale di Teramo del 5 aprile 2006.

Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno - Ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468/1999 - Disparità di trattamento - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 24 novembre 1999, n. 468, art. 17, lett. n) » 66

N. 421. Ordinanza della Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli, del 6 aprile 2006.

- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.....

Pag. 69

N. 422. Ordinanza del Tribunale di Teramo del 5 aprile 2006.

- Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno - Ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468/1999 - Disparità di trattamento - Eccesso di delega.**
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1, ultima parte.
 - Costituzione, artt. 3 e 76; legge 24 novembre 1999, n. 468, art. 17, lett. n).....

» 71

N. 423. Ordinanza della Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli, del 23 marzo 2006.

- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.....

» 74

N. 424. Ordinanza della Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli, del 6 aprile 2006.

- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**
- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.....

» 76

N. 425. Ordinanza della Corte di appello di Messina del 5 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.....

Pag. 79

N. 426. Ordinanza della Corte di appello di Messina del 12 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.....

» 83

N. 427. Ordinanza della Corte di appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 2006) del 14 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilità della disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche - Disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 87

N. 428. Ordinanza del Tribunale di Padova del 19 maggio 2006.

Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Pena minima di 25 anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità - Eccessiva afflittività - Violazione dei principi di personalità e di finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe.

- Codice penale, art. 630.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo.....

» 88

N. 429. Ordinanza della Corte di appello di Lecce del 31 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai processi in corso - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111

Pag. 92

N. 430. Ordinanza della Corte di assise d'appello di Trieste del 12 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, nelle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 96

N. 431. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma del 3 luglio 2006.

Ambiente - Regione Lazio - Soppressione dell'organo di amministrazione (direttore generale e due vice direttori) dell'ARPA - Previsione della nomina da parte del Presidente della Regione di un commissario straordinario e di due subcommissari con compiti di coadiuvazione nell'esercizio delle funzioni dell'organo soppresso, ivi compreso il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, direttore amministrativo e direttori delle sezioni provinciali dell'ARPA - Prevista cessazione dei predetti incarichi, se in corso al momento dell'insediamento del commissario straordinario, entro novanta giorni dall'insediamento stesso, salvo conferma (spoils system) - Irrazionalità - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 43, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 99

N. 432. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale centrale, del 16 maggio 2006.

Previdenza e assistenza - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto ai pensionati-lavoratori.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, art. 3

» 102

- N. 433. Ordinanza del Giudice di pace di Siracusa (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 settembre 2006) del 3 marzo 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo commessa da conducente maggiorenne diverso dal proprietario) - Contrasto con il principio della responsabilità personale per gli illeciti amministrativi - Ablazione definitiva del diritto di proprietà di soggetto estraneo all'infrazione - Irragionevolezza - Incongruità rispetto alla violazione commessa dal conducente ed al modesto ammontare della sanzione pecuniaria - Disparità di trattamento fra conducenti di veicoli a due ruote e conducenti di altri veicoli - Richiamo alla sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42 Pag. 105

- N. 434. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 27 aprile 2006.

Reati e pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967 - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni personali aggravato dall'uso di un'arma.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3 » 108

- N. 435. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 26 maggio 2006.

Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Potere di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Assoluta irrazionalità in rapporto agli altri poteri officiosi di indagine riconosciuti al giudice tributario - Ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma..... » 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 331

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati - Conflitto non proposto dal giudice di primo grado - Ecceputa inammissibilità del conflitto - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati - Ecceputa inammissibilità del conflitto per carente esposizione delle ragioni del conflitto e per omessa riproduzione delle frasi oggetto della deliberazione di insindacabilità - Allegazione al ricorso della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere - Sufficienza - Affermazione della insussistenza del nesso funzionale - Integrazione del requisito della esposizione delle ragioni del conflitto - Configurabilità - Reiezione dell'eccezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare - Sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, di attuazione dell'art. 68, Cost. - Ritenuta necessità di nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto - Reiezione.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa da un deputato nei confronti di una giornalista - Giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Milano, seconda sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Rilevanza degli atti parlamentari tipici successivi alle dichiarazioni oggetto della deliberazione di insindacabilità o da parlamentari diversi - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà

esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nei confronti di Ersilia Carbone, promosso con ricorso della Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, notificato il 25 giugno 2003, depositato in cancelleria il 15 luglio 2003 ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 24 aprile - 7 maggio 2002, pervenuto alla cancelleria della Corte il successivo 9 maggio, la Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater*, n. 102), nella seduta del 26 gennaio 2000, secondo la quale le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento civile per risarcimento danni promosso da Ersilia Carbone, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

1.1. — La ricorrente riferisce di essere investita dell'appello proposto dal deputato Umberto Bossi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati all'onore della giornalista Ersilia Carbone, con frasi pronunciate il 16 settembre 1996 durante una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano.

L'appellante ha dedotto, tra l'altro, che il giudice di primo grado, cui la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati era stata ritualmente comunicata, avrebbe dovuto uniformarsi, salva la possibilità di espellere il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte.

Ciò premesso, la Corte d'appello di Milano assume che nella specie difettino i presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma primo, della Costituzione e che, pertanto, la Camera dei deputati, con la deliberazione impugnata, abbia illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

In particolare, non sussisterebbe quel collegamento con l'attività parlamentare indicato da questa Corte, anche nelle sentenze n. 51 e n. 52 del 2002, quale condizione necessaria ai fini dell'operatività della garanzia dell'insindacabilità rispetto ad opinioni manifestate *extra moenia*.

Invero, le affermazioni del deputato Bossi, descritte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, rese nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano, esulerebbero completamente dall'esercizio della funzione parlamentare, consistendo in invettive personali e contestazioni specifiche in ordine alla professionalità della giornalista.

1.2. — La ricorrente chiede, dunque, alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali pende l'anzidetto giudizio civile di risarcimento danni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, conseguentemente, di annullare la deliberazione in tal senso adottata dall'Assemblea.

2. — Il conflitto è stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 194 del 2003.

A cura della Corte d'appello di Milano, la predetta ordinanza è stata notificata alla Camera dei deputati, unitamente al ricorso introduttivo, in data 25 giugno 2003; gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2003.

3. — Con atto depositato il 15 luglio 2003 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso, in via preliminare, per la improcedibilità o inammissibilità del ricorso.

3.1. — Secondo la difesa della Camera il potere di sollevare il conflitto di attribuzione si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza che ha definito il primo grado del giudizio: la delibera di insindacabilità censurata è stata adottata dalla Assemblea e comunicata all'autorità giudiziaria quando il procedimento pendeva ancora innanzi al Tribunale di Milano e la determinazione di questi di rinunciare ad avvalersi del rimedio offerto dal sistema costituzionale si riverbererebbe con effetto preclusivo nelle successive fasi processuali.

3.2. — In via subordinata, la Camera dei deputati ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in relazione all'omessa indicazione del contenuto delle dichiarazioni del parlamentare incriminate, indicazione non surrogabile dal rinvio alla relazione del consulente tecnico d'ufficio e alla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ovvero in relazione alla mancata o inadeguata esposizione delle ragioni del conflitto.

In particolare, per ciò che attiene a tale ultimo profilo, alla luce della giurisprudenza della Corte, la pretesa inesistenza del nesso tra opinioni espresse ed attività funzionale non può essere fondata sulla mera constatazione

che le frasi incriminate furono enunciate fuori della sede parlamentare, né sul semplice travalicamento del limite della continenza, essendo piuttosto necessario che il ricorrente chiarisca compiutamente le ragioni per cui ritiene che nelle frasi considerate non sia individuabile un intento divulgativo di precedente attività parlamentare.

3.3. — Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe rappresentata dalla sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato), il cui art. 3, comma 1, avrebbe introdotto nuovi criteri di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell'insindacabilità e alla ponderazione del collegamento tra dichiarazioni *extra moenia* ed attività parlamentare.

3.4. — Nel merito, la parte costituita ha chiesto alla Corte di dichiarare l'infondatezza del ricorso, evidenziando come proprio la fisionomia del luogo «esterno» nel cui ambito sarebbero state espresse le opinioni deponga a favore della riconducibilità all'attività politico-parlamentare.

Infatti, la conferenza stampa era stata organizzata dalla Lega Nord, presso la sede del partito, a fini di divulgazione di iniziative — in specie la manifestazione sul fiume Po, preludio alla costituzione del cd. «governo della Padania» — assunte intorno a temi da sempre al centro dell'azione politica del partito e del suo Segretario, nonché oggetto di specifico dibattito nella sede parlamentare (si vedano, le interrogazioni n. 3/240 del 19 settembre 1996 e n. 4/9418 del 28 aprile 1997, nonché l'interpellanza n. 2/978 del 18 marzo 1998).

Quanto alle frasi rivolte alla giornalista, come esattamente osservato nella delibera di insindacabilità, l'on. Bossi avrebbe inteso fornire una risposta di carattere politico ad un attacco, altrettanto politico, che, a suo giudizio, gli proveniva dalla stampa, in relazione alla diffusione di dati inesatti circa la manifestazione sul fiume Po, sulla quale la conferenza verteva.

Le preoccupazioni manifestate dall'on. Bossi in ordine alla gestione del sistema dell'informazione pubblica troverebbero puntuale riscontro in atti tipici posti in essere nella sede parlamentare (specificamente, le interpellanze n. 2/45 del 5 luglio 1994, n. 2/272 del 25 ottobre 1994, n. 2/327 del 4 giugno 1997, n. 2/462 del 23 dicembre 1997; le interrogazioni n. 4/36 del 21 aprile 1994, n. 4/991 del 21 luglio 1994, n. 4/1763 del 14 ottobre 1994, n. 3/386 del 14 dicembre 1994, n. 4/4131 del 27 aprile 1995, n. 4/1196 del 20 giugno 1996, n. 2/2884 dell'8 agosto 1996, n. 4/15021 del 21 gennaio 1998, n. 4/11071 del 26 maggio 1998, n. 4/25871 del 1° ottobre 1999, n. 3RI/4466 del 19 ottobre 1999).

La difesa della Camera ha richiamato, inoltre, le interrogazioni n. 2/391 del 10 febbraio 1997, n. 4/8845 del 10 dicembre 1997, n. 3/114 del 21 maggio 1997, n. 3RI/1085 del 15 marzo 1997, a dimostrazione della particolare attenzione riservata dal gruppo Lega Nord alle esigenze della popolazione allocata nella cd. Padania e, più in generale, ad illustrazione delle finalità al tempo perseguite dal partito «nonostante le interferenze anche di apparati pubblici».

4. — In prossimità dell'udienza la parte costituita ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità precedentemente svolte.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 26 gennaio 2000 (doc. IV-*quater* n. 102), su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare Umberto Bossi il 16 settembre 1996, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord, in ordine alle quali pende il giudizio civile per risarcimento danni promosso dalla giornalista Ersilia Carbone.

La conferenza stampa concerneva una manifestazione lungo il fiume Po, preludio alla costituzione del cd. «governo della Padania»; il deputato, alla giornalista che gli domandava se nell'occasione avessero dato il voto anche i bambini, rispondeva: «Guardi che la nazione padana non ha molta tolleranza per chi viene dal di fuori a sporcare la nostra gente. Stia attenta all'onestà...ha capito? Ma che giornale radio, cosa vuole giornaleradiare. Lei è lì per motivi politici, perché ha trovato la via giusta che l'ha portata lì. È una leccapiiedi del sistema e non è arrivata certo perché era brava, ma perché ha trafficato per arrivare lì. Si vergogni, stia zitta [...]».

2. — Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 194 del 2003, ritualmente notificata e depositata.

3. — La Camera dei deputati ha eccepito, in linea preliminare, l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso.

3.1 — Secondo la difesa della Camera il potere di sollevare il conflitto si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado, al quale la deliberazione di insindacabilità era stata comunicata.

L'eccezione non è fondata, in quanto il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, può affrontare ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) non fissa alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso (sentenze n. 235 del 2005, n. 116 del 2003).

3.2 — In via subordinata, la Camera dei deputati ha prospettato una carente esposizione delle ragioni del conflitto, anche in relazione alla omessa riproduzione delle frasi pronunciate dal parlamentare.

Neppure tale eccezione è fondata.

È ben vero che nell'atto introduttivo le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio civile non sono riportate in modo testuale e che, a colmare la lacuna, non possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale. Tuttavia, la Corte d'appello di Milano, sul punto, ha fatto esplicito richiamo alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ove si rinviene l'integrale descrizione delle opinioni manifestate dal deputato; tale documento è allegato al ricorso.

A tal proposito, proprio nell'ordinanza n. 129 del 2005, evocata dalla Camera a sostegno della doglianza, questa Corte, come già in altra occasione (ordinanza n. 264 del 2000), ha affermato che «è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della *causa petendi* e del *petitum* relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato».

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto.

La ricorrente, una volta enucleato il caso concreto, con il riferimento al contesto in cui la vicenda si è consumata ed al carattere meramente denigratorio delle dichiarazioni riprodotte nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha escluso la sussistenza del nesso funzionale. A conforto di tale assunto, ha citato talune delle pronunce di questa Corte in cui si trova ribadito che la garanzia costituzionale dell'insindacabilità opera solo per quelle manifestazioni verbali che, stante la sostanziale corrispondenza di significato, rappresentino la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio dell'attività parlamentare.

Ne consegue che l'atto introduttivo contiene gli elementi indispensabili per l'identificazione della *causa petendi*. In senso opposto, non può sostenersi, come vorrebbe la Camera, che la Corte d'appello di Milano ha ommesso di motivare compiutamente circa l'inesistenza dell'intento divulgativo di precedente attività parlamentare, tanto più che né nella delibera di insindacabilità, né nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere è fatta menzione di atti tipici compiuti dal deputato rispetto ai quali si sarebbe potuto operare una verifica.

3.3 — In relazione, infine, al rilievo concernente la sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato) e la conseguente necessità di permettere al giudice una nuova valutazione in ordine alla esistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto, è sufficiente osservare che, contrariamente all'assunto della difesa di parte costituita, l'art. 3, comma 1, della medesima legge non ha carattere innovativo: già questa Corte ha affermato che, nonostante la nuova, più ampia formulazione lessicale, la norma costituisce attuazione del disposto dell'art. 68 della Costituzione (sentenze n. 235 del 2005, n. 120 del 2004).

4. — Nel merito, il ricorso è fondato.

La Corte è chiamata ad accertare se le frasi pronunciate dal deputato durante la conferenza stampa presso la sede del partito costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e siano, pertanto, riconducibili alla previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, non basta che le dichiarazioni rese *extra moenia* si inseriscano in un contesto genericamente politico, occorrendo piuttosto che le dichiarazioni stesse costituiscano, in ragione di una identità sostanziale di contenuto, la riproduzione all'esterno di attività svolte nella qualità di membro delle Camere (sentenze n. 260 del 2006, n. 10 e n. 11 del 2000).

Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere è chiaramente esposto che la proposta favorevole all'insindacabilità «è fondata sulla considerazione del contesto complessivo di carattere politico-parlamentare, nell'ambito del quale i fatti si sono svolti». Secondo la Giunta, infatti, il deputato, «con frasi e con toni provocatori, certamente non condivisibili per quanto attiene alla forma, intendeva fornire una risposta di carattere

politico ad un attacco altrettanto politico, che a suo giudizio gli proveniva dalla stampa nel suo complesso, nel momento in cui la medesima aveva diffuso dati a suo giudizio inesatti con riferimento ad una manifestazione di estrema importanza per il movimento politico [...] atteso che «l'indipendenza della Padania» costituisce a tal punto un fine del movimento che a lui fa capo da figurare addirittura nel nome del relativo gruppo parlamentare».

Siffatte argomentazioni, fatte proprie dall'Assemblea con la deliberazione impugnata, non sono condivisibili. L'intento politico delle espressioni incriminate e la collocazione del tema trattato durante la conferenza stampa nel novero delle finalità del partito di appartenenza del deputato, in virtù del principio sopra richiamato, sono elementi estranei all'oggetto delle guarentigie parlamentari ed attengono piuttosto alla verifica, rimessa all'autorità giudiziaria, della compatibilità con i limiti del diritto di critica politica.

Pertanto, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il nesso funzionale non può risolversi in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate (sentenza n. 137 del 2001).

Neppure negli atti ispettivi evocati dalla difesa della Camera dei deputati è rintracciabile un valido fondamento della declaratoria di insindacabilità.

Gli atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti non hanno rilievo ai fini del presente giudizio (sentenze n. 258 e n. 260 del 2006, n. 347 del 2004). Né un tal rilievo hanno gli atti attribuibili a deputati diversi dall'autore delle esternazioni, seppur appartenenti al medesimo gruppo parlamentare (sentenze n. 249 e 260 del 2006).

L'unica interpellanza presentata dall'onorevole Bossi in un momento anteriore alla manifestazione delle opinioni in questione (n. 2/272 del 25 ottobre 1994) riguarda, in termini generali, la gestione del sistema dell'informazione pubblica e le modalità di nomina dei direttori di rete della RAI, ma non mostra alcuna corrispondenza di contenuto rispetto alle espressioni specificamente rivolte dal deputato alla giornalista.

5. — Si deve, pertanto, concludere che la Camera dei deputati, nel valutare l'insindacabilità delle opinioni oggetto del procedimento civile pendente innanzi alla Corte d'appello di Milano, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, interferendo illegittimamente nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che deve essere disposto l'annullamento della deliberazione oggetto del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, per le quali è in corso davanti alla Corte d'appello di Milano il giudizio civile indicato in epigrafe;

Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 332

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione del periodo venatorio oltre il termine previsto dalla legge statale n. 157 del 1992 - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Sopravvenuta innovazione legislativa che riconosce alle regioni il potere di regolare il prelievo degli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi indicati dalla legge statale - Restituzione degli atti al rimettente.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18 e 21, comma 1, lettera m).

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di deroghe agli standard di tutela uniformi dettati dalla legge statale n. 157 del 1992 - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure meramente assertive - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 1, comma 5, art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, art. 6, comma 4, e art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazione della caccia di fauna selvatica non di allevamento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Norma priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16, comma 1, lettera b).

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione del periodo venatorio per la caccia di fauna migratoria da appostamento - Mancata previsione del preventivo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge statale n. 157 del 1992 - Erroneo presupposto interpretativo - Natura interlocutoria e non vincolante del parere - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 4, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 6.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Superamento del limite di capi abbattibili fissato nella legge statale e nel parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale e della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - Assenza, nella norma statale e nel parere dell'INFS, dell'indicazione di un numero massimo di capi abbattibili - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 4, commi 4 e 5, e art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, comma 2.

Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione dell'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia anziché dopo ogni abbattimento - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale e della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - Assenza, nella norma statale, di prescrizioni sulle modalità dell'annotazione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 7 e 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera *d*), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera *c*), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), promosso con ordinanza del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla Lega italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) ed altra contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 30 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera *d*), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera *c*), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale).

Premette il rimettente che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnazione di tre delibere emesse dalla Giunta provinciale di Bologna e dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in esecuzione della legge impugnata, di talché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima determinerebbe la illegittimità derivata delle cennate delibere.

In punto di non manifesta infondatezza, il T.a.r. rimettente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in materia di «tutela dell'ambiente» lo Stato nel dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale può anche incidere sulle competenze legislative regionali, rileva che tali standard — nei quali si devono ricomprendere sia l'elencazione delle specie cacciabili, sia la disciplina delle modalità della caccia — devono essere individuati, per quanto attiene alla salvaguardia della fauna selvatica, nel complesso delle disposizioni di cui alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Alla luce di tali premesse, a parere del giudice *a quo*, la legge regionale impugnata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto introdurrebbe per la fauna selvatica una disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dalla legge n. 157 del 1992.

In particolare, l'art. 1, comma 5, nella parte in cui autorizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le aziende faunistico-venatorie alla caccia alla volpe, violerebbe il divieto di immissione e di abbattimento di fauna selvatica non di allevamento, comprendente quello della caccia alla volpe, previsto per le suddette aziende dall'art. 16, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992.

A parere del rimettente il successivo art. 3, commi 1, lettera *d*), 2 e 3, nella parte in cui disciplinano il periodo e le modalità in cui è consentita la caccia di ungulati violerebbe gli artt. 18 e 21, comma 1, lettera *m*), della legge n. 157 del 1992. In particolare, la disposizione impugnata consentirebbe, diversamente dalle norme statali indicate, la caccia agli ungulati per un periodo superiore e su terreni coperti in tutto o in parte di neve.

Oggetto di apposita impugnazione è, altresì, l'art. 4, comma 2, lettera *c*), che, nel prevedere, dal 1 ottobre al 30 novembre, la fruizione di ulteriori due giornate a settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, secondo il rimettente, violerebbe l'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992 che consente alle regioni di derogare al numero di giornate di caccia settimanali ma solo a seguito di una preventiva «valutazione necessariamente congrua» dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) che, nel caso in esame, risulta carente.

A parere del giudice *a quo* anche l'art. 4, commi 4 e 5, e l'art. 6, comma 4, nella parte in cui fissano per la tortora e la beccaccia un limite di capi abbattibili giornalmente e nell'arco della stagione venatoria superiore a quello suggerito dall'INFS, si porrebbero in contrasto con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica indicata all'art. 1, comma 2, della legge nazionale citata.

Infine, l'art. 9, comma 5, nella parte in cui, con riguardo alla fauna selvatica migratoria, prevede che l'annotazione sul tesserino venatorio sia fatta al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, introdurrebbe, a parere del rimettente, un sistema di annotazione inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie del tesserino medesimo, vanificando di fatto il controllo sugli abbattimenti compiuti, in violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 157 del 1992.

2. — Si è costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

In via preliminare, la Regione rileva, quanto alle censure concernenti «i tempi e le modalità dei prelievi in selezione degli ungulati», la sopravvenuta modifica del quadro normativo operata dall'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che espressamente consente alle regioni, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, «di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Nel merito, la Regione osserva che le norme impugnate, aventi ad oggetto il prelievo degli ungulati, non violano alcuno dei principi fissati dalla legge n. 157 del 1992 e, in particolare, il calendario venatorio da essa disciplinato.

La Regione rileva, infatti, che l'art. 3 impugnato prevede per gli ungulati una «caccia di selezione», diversa dalla «caccia programmata» posta a fondamento del calendario venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992. Tale diversa disciplina trova giustificazione, sempre a parere della Regione, nel fatto che la specie degli ungulati, stante anche il suo costante aumento, non rientra tra quelle protette indicate nella suddetta legge statale. A sostegno di ciò, la Regione osserva che il decreto-legge n. 203 del 2005 ha previsto la possibilità di abbattimento di tali animali anche al di fuori dei periodi e degli orari fissati dalla legge n. 157 del 1992.

Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, la Regione evidenzia che tali disposizioni rappresenterebbero, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, applicazione equilibrata dei principi del calendario venatorio regionale da sempre praticati sulla base della tradizione venatoria locale, nonché esplicazione della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione dell'esercizio venatorio.

Infine, anche l'ultima censura, concernente i carnieri giornalieri e stagionali ammessi per la tortora e la beccaccia, sarebbe infondata in quanto anche in tale caso ricorrerebbe una valutazione che, rispettosa delle tradizioni locali e della consistenza faunistica del territorio, sarebbe esercizio della competenza legislativa regionale in materia di caccia.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dubita, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale).

Le norme impugnate, a parere del rimettente, sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati e, in particolare, con la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che fissa il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica valido per l'intero territorio nazionale e, pertanto, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (*ex plurimis*: sentenze n. 311 del 2003 e n. 536 del 2002).

2. — Il rimettente ha impugnato l'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, nella parte in cui, da un lato, amplia il calendario venatorio previsto per gli ungulati dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, e, dall'altro, ne consente la caccia anche su terreni coperti in tutto o in parte di neve, in violazione del divieto sancito all'art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992.

Con riferimento a tale questione va rilevato che — successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimesione — è intervenuto l'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha previsto che le regioni possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Stante l'innovazione legislativa, va disposta, in via preliminare, e limitatamente a tale questione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, affinché lo stesso valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base dello *ius superveniens*.

3. — In via preliminare, deve essere dichiarata, per le restanti norme impugnate, l'inammissibilità delle censure per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e, in particolare, con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Tali censure, infatti, risultano sommarie e meramente assertive, così contraddicendo l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa.

4. — La questione relativa all'art. 1, comma 5, non è fondata.

Tale norma viene impugnata nella parte in cui prevede che le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie provvedono ad abbattere gli ungulati «in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria».

A parere del rimettente la disposizione in esame, nell'autorizzare la caccia di fauna selvatica non di allevamento nelle aziende sopra indicate, si porrebbe in contrasto con l'art. 16, primo comma, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede che nelle suddette aziende è possibile immettere ed abbattere la sola fauna selvatica di allevamento, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Orbene, poiché la norma impugnata si limita a rinviare, quanto alla definizione della disciplina della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, ad un regolamento e a direttive regionali, essa risulta priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 della Costituzione.

5. — La questione relativa all'art. 4, comma 2, lettera *c*), non è fondata.

Il giudice *a quo* ritiene che tale disposizione violi l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nella parte in cui prevede, dal 1 ottobre al 30 novembre, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), richiesto dall'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992.

Tale censura si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo.

L'art. 18 richiamato, infatti, al comma 5, stabilisce il limite di tre giornate di caccia settimanali prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le regioni di derogare a tale limite nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre «sentito» l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali.

Risulta da ciò che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la norma statale evocata prevede una mera interlocuzione tra l'ente territoriale e l'INFS, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione ai fini dell'esercizio legittimo della deroga.

6. — La questione afferente all'art. 4, commi 4 e 5, e all'art. 6, comma 4, è manifestamente inammissibile.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme regionali cennate, nella parte in cui fissano, per determinate specie animali, un limite di capi abbattibili superiore a quello desumibile da un richiamato parere dell'INFS e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

Quanto al denunciato contrasto con il parere dell'INFS, va rilevato che esso non indica in termini di certezza alcun limite quantitativo dei capi abbattibili, limitandosi a suggerire l'opportunità di una riduzione degli stessi.

Anche il richiamo fatto dal rimettente all'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992, è inconferente, in quanto questo prevede soltanto che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

Risulta, quindi, che sia il parere che la norma sopra indicati enunciano esclusivamente principi di ordine generale, senza precisare il numero massimo dei capi abbattibili. Il rimettente ha ommesso di indicare sotto quale profilo, in concreto, le norme impugnate violino i suddetti principi ed ha posto, pertanto, una questione del tutto immotivata sul requisito della manifesta infondatezza.

7. — La questione relativa all'art. 9, comma 5, non è fondata.

Il rimettente ritiene che la norma impugnata nel prevedere l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, non consentirebbe il controllo sugli abbattimenti compiuti, così violando gli artt. 7 e 10 della legge n. 157 del 1992 e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In proposito va rilevato che, quanto alla disciplina del tesserino di caccia, il legislatore statale si è limitato ad indicare all'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che «Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria», senza dettare alcuna prescrizione sulle modalità dell'annotazione del capo abbattuto.

La norma regionale impugnata, pertanto, non si pone in contrasto con le norme statali richiamate dal rimettente, limitandosi a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 333

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri concernente le linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria - Denunciato indebito esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento in materia di competenza regionale e del potere di controllo sull'attività delle Regioni - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione della norma istitutiva del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga incidenti sull'oggetto del conflitto - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *i)*, e 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004 (Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate), promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 3 agosto 2004, depositato in cancelleria il 7 agosto 2004 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti del 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Giovanni Tarantino per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso, notificato il 3 agosto 2004 e depositato il 7 agosto 2004, la Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004 (Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate), per violazione degli artt. 114, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione.

1.1. — La ricorrente, dopo aver ricordato che il decreto impugnato è stato adottato in conformità alla delega conferita al Vicepresidente del Consiglio dei ministri dal Presidente dello stesso organo con d.P.C.m.

2 aprile 2004 (Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, on. dott. Gianfranco Fini, in materia di politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossicodipendenze), ricostruisce l'evoluzione normativa che ha portato all'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

In particolare, la Regione evidenzia come il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) abbia affidato il coordinamento delle politiche nazionali per l'azione antidroga ad un comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso d.P.R. n. 309 del 1990 ha, inoltre, istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, acquisendo periodicamente e sistematicamente i dati necessari alla definizione delle politiche nazionali in materia (art. 1, commi 7-11).

A questi organi si è aggiunto il Dipartimento per le politiche nazionali antidroga che, originariamente previsto dal d.P.C.m. 15 novembre 2001, è stato dotato della necessaria organizzazione interna con il d.P.C.m. 15 febbraio 2002. Esso è stato configurato come «struttura di missione» della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il d.P.C.m. 23 luglio 2002 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) ha ulteriormente precisato le funzioni del detto Dipartimento, attribuendogli, tra l'altro, i compiti di effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga; di verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee guida e degli obiettivi previsti dal Piano, nonché di ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie che per l'attuazione degli interventi (art. 36).

Nella ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia la ricorrente si sofferma, poi, sull'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), che ha introdotto l'art. 6-bis nel testo del d.lgs. n. 303 del 1999. Con questa norma è stata prevista in via permanente l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, di un apposito Dipartimento per il coordinamento delle politiche antidroga, al quale «sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

La Regione Umbria evidenzia, al riguardo, come il citato comma 83 dell'art. 3 abbia operato «una significativa riduzione» delle funzioni del Dipartimento, rispetto a quelle precedentemente attribuite dal d.P.C.m. 23 luglio 2002. A suo dire, si è trattato di «una scelta evidentemente dettata dalla necessità di adeguare il ruolo ed i compiti di tale struttura al mutato quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, con specifico riferimento alle materie della tutela della salute e dell'assistenza sociale».

Con il d.P.C.m. 15 marzo 2004 è soppressa la precedente struttura di missione ed il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga diviene una struttura generale permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il d.P.C.m., citato da ultimo, sono mantenute in capo al Dipartimento le funzioni già conferitegli dalla legge n. 350 del 2003, mentre è abrogato l'art. 36 del d.P.C.m. 23 luglio 2002.

Infine, la ricorrente ricorda che con il d.P.C.m. 2 aprile 2004 sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei ministri «le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate».

È proprio in attuazione di questa delega che il Vicepresidente del Consiglio ha dettato, con proprio decreto 31 maggio 2004, le «Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate».

1.2. — Passando all'esposizione delle ragioni dell'odierno conflitto, la Regione Umbria sottolinea, in via generale, come il Vicepresidente non si sia limitato ad individuare le priorità politiche e a definire gli indirizzi in materia, ma abbia provveduto a «ridefinire integralmente le funzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, estendendone i compiti al di là di quanto espressamente previsto dalla legge finanziaria e recuperando, a tal fine, funzioni già previste dall'art. 36 del d.P.C.m. 23 luglio 2002, espressamente abrogato dal d.P.C.m. 15 marzo 2004».

Per questo motivo, la difesa regionale ritiene che il decreto in parola sia «gravemente lesivo delle attribuzioni garantite alle Regioni dal nuovo sistema costituzionale di riparto delle competenze [...] introdotto con la revisione del Titolo V della Costituzione». In particolare, la ricorrente rileva come «l'attuale assetto dei poteri statali nei confronti delle Regioni [sia] ispirato dall'intento di eliminare tutti quegli istituti che meglio esprimono un rapporto di subordinazione delle Regioni, quali la funzione statale di indirizzo e coordinamento e la previsione di controlli sugli atti regionali». Inoltre, i compiti affidati al Dipartimento riguarderebbero l'esercizio di funzioni normative e amministrative in ambiti materiali di competenza delle Regioni: la tutela della salute e l'assistenza sociale; in queste materie, allo Stato spetterebbe soltanto la determinazione dei principi fondamentali, nel primo caso, e dei livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., nel secondo. Competerebbe, invece, in via esclusiva allo Stato la lotta alla tossicodipendenza, limitatamente ai profili concernenti la tutela dell'ordine pubblico.

1.3. — In merito alle singole censure, la ricorrente ritiene, innanzitutto, che le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, comma 1, si pongano in contrasto con gli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Le norme impugnate stabiliscono che il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ha, tra l'altro, il compito di «*a*) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga» e di «*b*) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo».

La Regione Umbria, richiamando l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), afferma che «il Governo non ha più titolo all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento», in quanto si tratta di materie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 117 Cost. Né, a suo dire, tale titolo potrebbe ravvisarsi nelle disposizioni di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 che fanno espresso riferimento all'esercizio da parte del Governo della funzione di indirizzo e coordinamento. Esse, infatti, sarebbero «venute meno» a seguito della citata legge n. 131 del 2003, nonché della sentenza n. 329 del 2003 di questa Corte.

1.4. — Un secondo oggetto di censura viene ravvisato dalla ricorrente nell'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto in esame, là dove dispone che è compito del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga «predispone, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un Piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi»; unitamente a questa viene impugnata la statuizione di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, comma 1, che individua, fra gli obiettivi che il Dipartimento avrebbe dovuto conseguire nel 2004, l'aggiornamento del Piano nazionale degli interventi di cui sopra, «anche sulla base dei contributi delle regioni e del privato sociale».

Al riguardo, la Regione Umbria obietta che si tratta di «un potere generale di pianificazione che limita le attribuzioni generali, senza essere sorretto da alcun fondamento normativo, visto che il d.P.R. n. 309 del 1990 non contiene nessuna disposizione in materia». Più precisamente si tratterebbe di «funzioni e finalità che riguardano la generalità delle politiche antidroga e quindi tutti gli aspetti concernenti la materia della tutela della salute e l'assistenza sociale, di competenza delle Regioni ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma». In proposito, la ricorrente non nega che lo Stato possa intervenire in materia, sia pure solo per «individuare i principi fondamentali (tutela della salute) e determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (tutela della salute e assistenza sociale)».

D'altra parte, aggiunge la Regione, l'attribuzione di una siffatta funzione di pianificazione generale non è disposta con legge secondo le procedure e nel rispetto del principio di leale collaborazione, come indicato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. Le disposizioni censurate, infatti, non specificherebbero «in quale misura l'esercizio di tali compiti garantisca il rispetto delle prerogative e competenze regionali, che potrebbe essere assicurato solo da un'azione concertativa mediante lo strumento dell'intesa».

1.5. — Viene, infine, censurato l'art. 2, comma 1, lettera *i*), del decreto, che assegna al Dipartimento il compito di «verificare il rispetto, da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi e da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi».

La statuizione in parola è impugnata in quanto ritenuta esorbitante dalle competenze dello Stato, innanzitutto perché, non spettando a quest'ultimo la competenza di carattere pianificatorio nelle materie in esame, non potrebbe essergli riconosciuta neanche quella di esercitare poteri di controllo.

Più in generale, lo Stato, in ossequio alla pari dignità istituzionale riconosciuta dal nuovo testo dell'art. 114 Cost. a tutti gli enti costitutivi della Repubblica, non avrebbe alcun titolo a svolgere controlli sugli atti delle Regioni. Né, d'altra parte, potrebbe giustificarsi un intervento sostitutivo del Governo al di fuori dei casi di cui all'art. 120 Cost. e senza il rispetto delle procedure espressamente individuate dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

A detta della difesa regionale, la previsione di cui alla lettera *i*) sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. anche con riferimento al potere di verifica del rispetto di «ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti». Infatti, trattandosi di interventi «senz'altro da ricondurre alla materia dell'assistenza sociale», essi costituirebbero una «parte fondamentale dei compiti delle Regioni», spettando allo Stato solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali inerenti al recupero dei tossicodipendenti.

1.6. — Per le ragioni suesposte la Regione chiede che la Corte dichiari che non spettava allo Stato, attraverso la struttura organizzativa del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste nell'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *f*) e *i*), e nell'art. 3, comma 1, lettera *g*), del decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004, richiamato in premessa; la ricorrente chiede altresì che venga annullato lo stesso nelle parti sopra indicate e per i profili evidenziati nel ricorso.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

Secondo la difesa erariale il provvedimento impugnato disciplinerebbe l'organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, determinandone i compiti in conformità alla delega conferita al Vicepresidente del Consiglio. A questo proposito, il resistente rileva che l'elencazione dei compiti affidati al Dipartimento costituirebbe solo «una esemplificazione» delle competenze già attribuite alla predetta struttura e «non già, come evocato dalla ricorrente, una nuova allocazione di funzioni e compiti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione né, tanto meno, una diversa attribuzione di competenze rispetto al riparto delineato dall'art. 117 della Costituzione». D'altra parte, osserva il Presidente del Consiglio, il provvedimento impugnato non potrebbe rappresentare uno strumento idoneo per il conferimento di nuove funzioni amministrative.

Più in generale, la difesa dello Stato sottolinea come l'attività di coordinamento, che il detto Dipartimento è chiamato a svolgere, riguardi pur sempre «azioni già attribuite alle amministrazioni dello Stato competenti».

Il resistente conclude rilevando che il decreto impugnato contemplerebbe, inoltre, «un'attività di collaborazione con le Regioni nel settore della prevenzione» e soprattutto espliciterebbe «la competenza esclusiva dello Stato nelle attività concernenti la lotta alla tossicodipendenza sotto il profilo riguardante la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza».

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha depositato una memoria con la quale insiste nella richiesta dell'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.

In particolare, la ricorrente contesta le argomentazioni svolte dalla difesa erariale nell'atto di costituzione, ribadendo che il decreto impugnato «ridefinisce integralmente le funzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, estendendone i compiti al di là di quanto espressamente previsto dalla legge [n. 350 del 2003] e recuperando, a tal fine, funzioni già previste dall'art. 36 del d.P.C.m. 23 luglio 2002, espressamente abrogato dal d.P.C.m. 15 marzo 2004».

La difesa regionale, dopo aver ripreso molte delle argomentazioni già svolte nel ricorso, pone a confronto le funzioni attribuite al Dipartimento dall'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 303 del 1999 e quelle previste nel decreto impugnato, notando come risulti «fin troppo evidente che esse sono state notevolmente ampliate».

Infine, la Regione conclude rilevando l'impossibilità di ricondurre tutte le funzioni elencate nel decreto alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza, trattandosi piuttosto di attività funzionali alla tutela della salute.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso notificato il 3 agosto 2004 e depositato il 7 agosto 2004, la Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *i)*, ed all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004 (Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate), per violazione degli artt. 114, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione.

2. — Successivamente alla proposizione del ricorso è stata emanata la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri), la quale, modificando il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge convertito, ha così previsto: «Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

La legge n. 233 del 2006, abrogando la norma istitutiva del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (art. 6-*bis* del d.lgs. n. 303 del 1999), ha profondamente inciso sull'oggetto del conflitto che verte sulle attribuzioni del soppresso Dipartimento.

Ne consegue che, a seguito del predetto intervento legislativo, il conflitto in questione deve essere ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 334

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Oggetto del giudizio - Atto dell'Agenzia delle entrate - Riconducibilità nell'ambito del sistema ordinamentale statale - Ammissibilità del conflitto.

Imposte e tasse - Destinazione del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Ricorso della Regione Siciliana - Rivendicazione del gettito - Mancata richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Ricorso della Regione Siciliana - Conflitto proposto avverso atti amministrativi ritenuti dallo Stato resistente meramente applicativi di norma di legge non impugnata in via principale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Imposte e tasse - Destinazione del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 per asserita inefficacia dell'atto per effetto del successivo decreto dell'8 aprile 2004 - Eccezione di cessazione della materia - Efficacia del decreto impugnato nel periodo anteriore - Reiezione dell'eccezione.

Imposte e tasse - Destinazione allo Stato, anziché alla Regione Siciliana, del gettito del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Eccezione di inammissibilità per la natura «propriamente amministrativa» e non già tributaria del prelievo - Reiezione.

Imposte e tasse - Decreto direttoriale recante la modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto per gli apparecchi e congegni di gioco - Successiva nota dell'Agenzia delle entrate recante l'istituzione dei codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco - Imputazione delle somme derivanti dalla riscossione in Sicilia ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato - Sottrazione degli importi alla Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Funzione del decreto e della nota impugnati limitata a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte - Inidoneità degli atti a ledere la sfera di competenza costituzionale della Regione - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003; nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione del 13 febbraio 2004, n. 29102.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto

ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) e della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 20 marzo 2004, depositato in cancelleria il 6 aprile 2004 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, nonché l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 20 marzo 2004 e depositato il 6 aprile 2004, la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento all'art. 36 del proprio statuto e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) — conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: *a)* al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni); *b)* alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

1.1. — Premette la ricorrente che il secondo comma dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) — aggiunto dall'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), e rubricato «Apparecchi da divertimento e intrattenimento», nel testo risultante a séguito della sostituzione operata dal comma 4 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) — disponeva che, «fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi».

La ricorrente evidenzia che tale quadro normativo è stato modificato dall'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) — convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 —, il quale, dopo avere, al comma 9, statuito l'abrogazione, nel citato art. 14-*bis*, comma 2, delle parole «e per ciascuno di quelli successivi», ha introdotto, al successivo comma 13, per gli stessi apparecchi e congegni di cui all'art. 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, collegati in rete, un «prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» e ha disposto che, per «l'anno 2004, fino al collegamento in rete», è dovuto, «a titolo di acconto», il versamento di importi determinati dallo stesso comma 13 citato. Il successivo comma 13-*bis*, poi, ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'emanazione di un apposito decreto per definire «i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13».

Riferisce la ricorrente che, in attuazione di quanto statuito dal citato comma 13-*bis*, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha emanato l'impugnato decreto 30 dicembre 2003, con il quale ha disposto che «il versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionali di base 1.1.10.1.». Sempre secondo la ricorrente, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, facendo séguito al citato decreto con nota del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, ha informato la Regione che, in forza del criterio di imputazione adottato, anche il gettito del tributo in discorso riscosso in Sicilia va attribuito all'erario statale.

1.2. — La ricorrente sostiene, in via preliminare, l'ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché l'Agenzia delle entrate sia ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, trattandosi di organizzazione creata dallo Stato per l'esercizio di proprie funzioni e potestà.

1.3 — Nel merito, la Regione lamenta la lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, non essendo stato specificato, negli atti oggetto di conflitto, che i proventi del prelievo erariale unico riscossi in Sicilia debbono essere imputati al bilancio regionale. Infatti, i provvedimenti impugnati, prevedendo l'imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del prelievo erariale unico ad un capitolo del bilancio dello Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione degli evocati parametri, secondo i quali spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla normativa istitutiva.

La ricorrente premette, al riguardo, che l'«imposta sugli spettacoli» di cui al d.P.R. n. 640 del 1972, ridenominata — in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379) — «imposta sugli intrattenimenti», «risulta, per quanto riscosso in Sicilia, di incontestata attribuzione alla Regione siciliana».

Ad avviso della ricorrente, tale attribuzione sarebbe confermata dal quadro di classificazione delle entrate dello Stato e dal corrispondente quadro di classificazione delle entrate della Regione Siciliana, compilati, ai sensi dell'art. 220 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Il prelievo erariale unico in questione avrebbe, inoltre, «palese natura sostitutiva di un tributo — nella specie, l'«imposta sugli intrattenimenti» — di pacifica spettanza regionale», in considerazione del combinato disposto del richiamato art. 39, commi 9 e 13, del decreto-legge n. 269 del 2003.

In particolare, per la Regione, il richiamato comma 9 determinerebbe «l'impossibilità, per gli anni successivi al 2003 e quantomeno sino all'attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di identificare la base imponibile su cui calcolare quanto dovuto a titolo di «imposta sugli intrattenimenti»», annullando, di fatto, l'imposizione su detti apparecchi e congegni. Il richiamato comma 13, istituendo un prelievo erariale unico da applicarsi sugli stessi apparecchi e congegni, sarebbe «con tutta evidenza strettamente correlato all'avvenuta sostanziale abolizione per gli stessi della imposta in precedenza applicabile in ragione dell'imponibile medio forfetario annuo identificato dal previgente l'art. 14-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 640/1972».

La Regione osserva quindi che, poiché il prelievo erariale unico è sostitutivo di precedenti forme di imposizione, gli atti impugnati sarebbero comunque lesivi delle sue competenze, alla luce del principio per cui lo Stato non può attribuire a se stesso il gettito di un tributo sostitutivo, quando il tributo sostituito non sia stato di sua esclusiva spettanza (come precisato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 2004 e n. 49 del 1972), tenuto conto che, nella specie, il contributo è stato istituito contestualmente alla previsione della non applicabilità di alcuni oneri, fra i quali l'imposta di bollo, di sicura spettanza regionale per quanto riscosso nel territorio della Regione. Precisa, infine, che qualora, in ipotesi, il prelievo erariale unico «non dovesse configurarsi quale tributo sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto all'«imposta sugli intrattenimenti» [...], il gettito del nuovo tributo, riscosso in Sicilia, spetterebbe comunque alla Regione in ossequio alla regola generale di ripartizione dei tributi erariali».

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

In punto di ammissibilità, la difesa erariale rileva che: *a)* «la domanda conclusivamente formulata nel ricorso [...] appare non congrua al presente processo costituzionale», per mancanza della richiesta della declaratoria di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo erariale unico; *b)* la Regione non ha proposto ricorso avverso l'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma solo avverso atti amministrativi meramente applicativi di tale norma.

L'Avvocatura generale osserva, inoltre, che il prelievo erariale unico, pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., non ha natura tributaria, ma «propriamente amministrativa»; e ciò sarebbe confermato «anche dalla assenza di disciplina di alcune fasi procedurali — come quelle attinenti alla riscossione coattiva, all'accertamento e alla previsione della misura delle sanzioni comminabili — che caratterizzano i tributi». Il gettito del prelievo in questione spetterebbe, pertanto, allo Stato, a norma del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettino alla Regione Siciliana solo le entrate tributarie (art. 2) e che spettino allo Stato i proventi delle attività di gioco.

3. — Con memorie depositate in prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha ribadito la propria eccezione di inammissibilità del ricorso «per incongrua formulazione della domanda», e ha dedotto la «cessazione di efficacia» dell'impugnato decreto direttoriale per effetto dell'art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Osserva, inoltre, l'Avvocatura dello Stato che l'impugnata nota dell'Agenzia delle entrate, «tenendo contabilmente separato il prelievo “riscosso in Sicilia”, lascia impregiudicata la questione relativa alla spettanza sia dell'attribuzione sia dell'entrata per cui si discute». In forza di tali considerazioni, sempre ad avviso dell'Avvocatura, il ricorso dovrebbe essere ritenuto privo di oggetto o dovrebbe, comunque, dichiararsi cessata la materia del contendere.

L'Avvocatura generale ribadisce, altresì, che il prelievo erariale unico non è un tributo sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, ma «un provento delle attività di gioco», e cioè «un “provento” di attività [...] imprenditoriali» svolte dallo Stato attraverso la rete telematica. Rileva, infine, che lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione non garantiscono alla Sicilia «una “invarianza” quantitativa degli introiti da tributi “deliberati” dallo Stato».

Considerato in diritto

1. — La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione: *a)* al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni); *b)* alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

Asserisce la ricorrente che i provvedimenti impugnati, nel prevedere l'imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione dell'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

2. — Si deve preliminarmente rilevare, in relazione all'impugnazione della citata nota dell'Agenzia delle entrate, l'ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto un atto di tale Agenzia, emesso nell'esercizio delle funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al

Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e connessi uffici. Questa Corte, infatti, con le sentenze n. 288 del 2004 e nn. 72 e 73 del 2005, ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione delle indicate funzioni, e della collocazione dell'Agenzia delle entrate nell'ambito del sistema ordinamentale statale.

Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione formulata dalla difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso per la mancanza della richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo erariale unico. Tale richiesta si desume agevolmente, infatti, dalla rivendicazione di detto gettito alla Regione, espressamente avanzata nel ricorso stesso (sulla possibilità di desumere la richiesta di non spettanza da altri elementi del ricorso, v., *ex multis*, sentenze n. 28 del 2005 e n. 521 del 2002).

Ancora in via preliminare, deve essere parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla considerazione che la Regione non ha proposto ricorso in via principale avverso l'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma si è limitata a proporre conflitto avverso atti amministrativi che sarebbero meramente applicativi di tale norma. Infatti, quest'ultima, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, nulla prevede circa la destinazione del gettito del prelievo erariale unico, e pertanto la Regione non avrebbe avuto interesse a censurarla.

Deve essere poi respinta l'eccezione di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'efficacia dell'impugnato decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per effetto dell'art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale ultimo articolo, infatti, dispone che il venir meno dell'efficacia del decreto ha effetto dal 13 aprile 2004. Poiché pertanto, per il periodo anteriore, permane l'efficacia del decreto direttoriale impugnato, non sono venute meno le ragioni del conflitto.

3. — Va rilevato, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, che la ricorrente muove dalla premessa, contestata dalla difesa erariale, che il prelievo erariale unico, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di «entrata tributaria erariale», indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «spettano alla Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

Tale premessa deve essere condivisa.

Anche a prescindere dalla denominazione di «tributo» riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati, la natura di «entrata tributaria erariale» del medesimo si desume, infatti, in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua derivazione dall'imposta sugli intrattenimenti.

Al riguardo, va rilevato che, con il combinato disposto dei commi 8, 9 e 13 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), e con la conseguente modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 14-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), il legislatore ha limitato agli apparecchi e congegni per il gioco di cui al settimo comma dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti originariamente relativa sia agli apparecchi e congegni elencati dal sesto comma dello stesso articolo 110, sia a quelli elencati dal settimo comma. Nel contempo, a decorrere dall'anno 2004, ha assoggettato ad uno specifico prelievo erariale quegli apparecchi che hanno caratteristiche tecniche tali da consentirne la gestione telematica, nulla innovando, rispetto alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, in ordine alla struttura del prelievo stesso. In particolare, il presupposto rimane, ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, l'utilizzazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito negli esercizi autorizzati, come già previsto, per l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.; l'imponibile continua ad essere costituito, ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, dai proventi del gioco, analogamente a quanto stabilito dall'art. 14-*bis* del d.P.R. n. 640 del 1972, per l'imposta sugli intrattenimenti; il soggetto passivo è il titolare del nulla-osta per l'esercizio dei suddetti apparecchi e congegni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d*, del decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86, soggetto che corrisponde al gestore degli apparecchi e congegni tenuto al versamento della sostituita imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dell'art. 1, comma 2, del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emesso il 22 marzo 2004.

Il prelievo erariale unico ha, dunque, natura tributaria, perché è sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali (v., in generale, per le caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 73 del 2005, n. 37 del 1997, n. 11 del 1995, n. 2 del 1995, n. 63 del 1990, n. 26 del 1982).

4. — Il conflitto è invece inammissibile sotto altro profilo.

Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Siciliana, gli atti oggetto del conflitto non attribuiscono il gettito del prelievo erariale unico allo Stato, ma si limitano a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte. Essi vanno inquadrati nell'articolato sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con il quale viene disciplinato, tra l'altro, il versamento delle imposte dai contribuenti allo Stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello Stato agli enti ai quali spetta, in tutto o in parte, quel gettito. Tale sistema prevede, per quanto qui rileva, che le somme dovute agli enti destinatari del gettito, tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate soltanto dopo che un'apposita struttura di gestione centralizzata abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza. Gli atti impugnati, dunque, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria (che precede l'intervento dell'indicata struttura di gestione e non ne condiziona l'operato), non incidono sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria. Conseguentemente, rimangono impregiudicate le pretese regionali che potrebbero nascere da violazioni del delineato sistema normativo (sentenza n. 72 del 2005; vedi anche, *ex plurimis*, le sentenze n. 73 del 2005, n. 97 e n. 92 del 2003, nonché le ordinanze n. 79 e n. 30 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) ed in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 335

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Ammissibilità del conflitto.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese da un deputato, riportate su alcuni quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni del parlamentare e atti tipici - Rilevanza di atti parlamentari tipici successivi alle dichiarazioni oggetto della deliberazione di insindacabilità - Esclusione - Sufficienza della omogeneità del tema politico ravvisabile tra atti tipici del parlamentare e dichiarazioni ritenute insindacabili - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con ricorso notificato l'11 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 e iscritto al n. 23 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 16 maggio 2003 il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2000 (documento IV-*quater* n. 130), con la quale — in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco hanno intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Premette, in fatto, il Tribunale che gli attori hanno convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi e la Società europea di edizioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato alla loro reputazione, in conseguenza delle dichiarazioni riportate sui quotidiani «L'Avvenire» e «Il Giornale», nelle date del 15, 16 e 19 luglio 1994, del seguente tenore: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa

a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza; ... sono degli assassini ... vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere».

Rileva il Tribunale che la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si è detto, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. a causa «dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari», come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere la cui proposta è stata disattesa dall'Assemblea.

Le dichiarazioni di cui si tratta non sono, infatti, state rese in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di divulgazione di opinioni espresse dal deputato nell'ambito di atti parlamentari tipici, attenendo, invece, a valutazioni dell'onorevole Sgarbi in merito al contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a commento dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi.

Il Tribunale di Milano ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo — e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera stessa.

2.— Il conflitto così proposto è stato giudicato ammissibile con ordinanza 29 settembre 2004, n. 304, notificata, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 11 ottobre 2004. Il successivo 23 ottobre 2004 lo stesso ricorrente ha provveduto ad effettuare il prescritto deposito presso la cancelleria di questa Corte.

3.— A seguito della notifica si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto venga dichiarato inammissibile, irricevibile e improcedibile — per ragioni da precisare in seguito — o, comunque, respinto nel merito.

A tale ultimo riguardo la Camera precisa, in primo luogo, che l'onorevole Sgarbi, adoperando il termine «assassini» nelle dichiarazioni riportate dai menzionati quotidiani, non intendeva dire che i magistrati Colombo, Davigo e Greco avessero materialmente commesso degli omicidi, ma che — a suo avviso — i suddetti magistrati avessero indotto al suicidio alcuni indagati o imputati, attraverso un cattivo uso dei poteri di indagine penale e di carcerazione preventiva. Ne consegue che, nelle suddette dichiarazioni, l'onorevole Sgarbi non avrebbe fatto altro che esprimere — sia pure con parole parzialmente diverse — concetti identici a quelli formulati in numerosi interventi svolti nell'aula parlamentare e in alcune interrogazioni; sicché nella fattispecie sussisterebbe «robustamente» il nesso funzionale che consente di applicare la garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost. In proposito, la resistente richiama, in particolare: *a*) l'intervento alla seduta della Camera del 19 maggio 1994 (anteriore ai fatti in contestazione), nel quale l'onorevole Sgarbi sosteneva che le vicende dell'ingegner Gamberale rappresentavano «l'esempio più traumatico di carcerazione preventiva che viene comminata senza il rispetto della legge»; *b*) l'intervento alla seduta della Camera del 21 luglio 1994 (sostanzialmente contemporaneo ai fatti di cui si tratta), nel quale venivano ricordati i nomi di venti persone suicidatesi in carcere — tra le quali erano compresi anche Sergio Moroni, Raoul Gardini e Sergio Cicogna — e si soggiungeva che di tali suicidi restavano «come parte di memoria, lettere ai familiari, agli avvocati, ai preti, con precise e puntuali accuse ai magistrati», in merito alle quali si lamentava che non fosse stata iniziata «alcuna inchiesta che abbia avuto decenza e decoro»; *c*) altri sei interventi svolti nel corso di sedute della Camera che, ancorché successivi alle dichiarazioni in argomento (e, precisamente, effettuati il 13 settembre 1995, il 25 ottobre 1995, il 10 giugno 1998, il 16 luglio 1998, il 3 novembre 1998 e il 23 marzo 1999), si porrebbero in sostanziale continuità con le precedenti opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi in merito al fatto che i magistrati di Milano, abusando della carcerazione preventiva, avevano, di fatto, istigato al suicidio molti cittadini, in genere innocenti (tra questi interventi, in particolare, in quello del 10 giugno 1998 il deputato chiariva che in questo senso egli aveva adoperato il termine «assassini» nei confronti dei magistrati Davigo e Colombo); *d*) quattro interrogazioni parlamentari (n. 3/00189 e n. 3/00191 del 1° agosto 1994, n. 4/02271 del 22 luglio 1996 e n. 3/02843 del 15 settembre 1998), nelle quali l'onorevole Sgarbi ha manifestato l'avviso che i ritenuti abusi commessi dai magistrati (in particolare di Milano, per quel che si riferisce alle prime due interrogazioni) nell'utilizzazione della carcerazione preventiva avessero indotto al suicidio numerosi indagati o imputati.

Né, al fine di negare la sussistenza del nesso funzionale, avrebbero rilievo la diversità di singole parole rispettivamente usate negli atti parlamentari tipici di cui si è detto e nelle dichiarazioni *extra moenia* in contestazione ovvero la circostanza che non tutti gli atti tipici siano anteriori alle dette dichiarazioni, dal momento che, comunque, sussisterebbe un rapporto di sostanziale contestualità fra gli uni e le altre, visto che, senza soluzione di continuità per molti anni, il deputato Sgarbi ha espresso critiche all'operato dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

La Camera, poi, conclude auspicando che il *revirement* riscontratosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 sia oggetto di un ripensamento, nel senso di ritenere applicabile la

copertura assicurata dall'art. 68, primo comma, Cost. a tutte le opinioni espresse dai parlamentari *extra moenia* che possano considerarsi connesse alla «politica parlamentare», restandone, viceversa, escluse non soltanto quelle del tutto estranee alla sfera politica, ma anche quelle connesse genericamente alla politica svolta dai membri del Parlamento, ma estranee alla politica parlamentare. Del resto, nelle sentenze n. 320 e n. 321 del 2000, questa Corte ha precisato che la corrispondenza sostanziale tra atto parlamentare tipico e dichiarazione *extra moenia* è soltanto «una delle ipotesi» in cui tale dichiarazione può essere ricondotta alla funzione parlamentare (ancorché sia quella che «normalmente» si verifica), dando, quindi, per scontata l'esistenza di altre ipotesi. Ciò, peraltro, trova riscontro nei tratti caratterizzanti delle moderne forme di governo democratiche, nelle quali l'attività dei componenti delle Camere è, per sua natura, destinata a proiettarsi fuori delle aule parlamentari, al fine di porsi in più stretto collegamento con l'elettorato e la pubblica opinione. In tale situazione, limitare l'applicazione della garanzia di cui all'art. 68 Cost. alle sole attività svolte dai parlamentari *intra moenia* nell'adempimento delle relative funzioni «significa trascurare del tutto la realtà del mandato rappresentativo che (nell'interesse del rappresentato!) non si esaurisce nel compimento di atti "tipici", ma si manifesta nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme ... della comunicazione democratica». Peraltro, nelle recenti sentenze n. 379 del 2003, n. 120 e n. 298 del 2004, questa Corte sembra essersi orientata in senso favorevole a tale assunto, attribuendo rilievo preminente all'esistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse e attività non genericamente politica, ma parlamentare, a prescindere da criteri di «localizzazione».

4.— In prossimità dell'udienza pubblica di discussione la Camera dei deputati ha depositato un'articolata memoria, nella quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, arricchendole con la citazione di ulteriori sentenze di questa Corte.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2000 (doc. IV-*quater*, n. 130) con la quale l'Assemblea, non approvando la diversa proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali pende processo civile di risarcimento danni promosso dai magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco contro il deputato Vittorio Sgarbi, costituiscono opinioni espresse da quest'ultimo quale membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente riferisce che i quotidiani «L'Avvenire» e «Il Giornale» nei giorni 15, 16 e 19 luglio 1994, secondo quanto diffuso da agenzie di stampa, avevano pubblicato le seguenti dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza; ... sono degli assassini; ... vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere».

Secondo il Tribunale siffatte dichiarazioni non sono espressione di funzioni parlamentari e non sono quindi insindacabili, come del resto aveva ritenuto la Giunta per le autorizzazioni a procedere, dalla cui proposta si era discostata l'Assemblea.

2.— La difesa della Camera premette che le dichiarazioni del deputato Sgarbi vanno interpretate nel senso che egli ha inteso denunciare l'uso illegittimo della custodia cautelare tale da provocare la morte di molte persone colpite dai provvedimenti dei magistrati.

Sulla base di tale premessa la difesa della Camera sostiene che le dichiarazioni che hanno dato luogo al giudizio per risarcimento danni sono riprodotte di altre rese in sede parlamentare, in particolare degli interventi dello stesso onorevole Sgarbi nella seduta dell'Assemblea del 19 maggio 1994, nel corso del dibattito sulla fiducia al Governo, e vanno comunque considerate nell'ambito di una sequela di atti tipici parlamentari compiuti dallo stesso deputato nel periodo dal 1º agosto 1994 al 23 marzo 1999.

3.— In via preliminare, si conferma l'ammissibilità del conflitto già dichiarata con l'ordinanza n. 304 del 2004.

L'atto introduttivo ha, infatti, il contenuto essenziale del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con l'affermazione da parte del Tribunale che la delibera impugnata costituisce invasione della propria sfera di competenza.

Si deve, inoltre, rilevare che la difesa della Camera, la quale con la comparsa di costituzione, nell'affermare l'inammissibilità o l'improcedibilità del conflitto, si era riservata di esplicitare e motivare tali tesi nel corso del giudizio di costituzionalità, non si è avvalsa di tale facoltà.

4.— Nel merito il conflitto è fondato.

Sono principi ripetutamente ed anche di recente affermati da questa Corte che le opinioni espresse da un parlamentare *extra moenia* sono coperte dalla insindacabilità qualora costituiscano la sostanziale — ancorché non testuale — riproduzione di atti parlamentari e siano quindi legate con nesso funzionale alle attività proprie del loro autore quale membro del Parlamento.

In tale ordine di idee si è quindi ritenuta l'irrilevanza, ai fini della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, della generica omogeneità tra le opinioni cui essa dovrebbe riferirsi ed il contesto politico, nonché degli atti compiuti dal parlamentare successivamente alla manifestazione delle opinioni addebitategli (cfr., *ex plurimis*, le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 347 e n. 348 del 2004, n. 164, n. 176, n. 193 del 2005, n. 286 e n. 317 del 2006).

È opportuno precisare, su tale ultimo punto, che il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi (cfr. sentenza n. 221 del 2006), idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione (cfr. sentenza n. 223 del 2005), mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse al di fuori del Parlamento e gli atti di funzione.

Da quanto detto consegue, anzitutto, l'ininfluenza delle attività del deputato successive al 19 luglio 1994, in quanto non legate da rapporto di sostanziale contestualità con le opinioni del medesimo riportate dai giornali.

L'impugnata delibera di insindacabilità deve perciò essere valutata con riguardo agli interventi del parlamentare nel dibattito del 19 maggio 1994, che costituiscono i soli atti antecedenti le dichiarazioni in argomento. Ma tra il contenuto delle opinioni espresse dal deputato in quella occasione e i fatti per i quali è causa si riscontra soltanto l'omogeneità del tema politico e cioè l'applicazione delle norme sulla custodia cautelare, che si asseriva quantomeno non corretta. Infatti, la vicenda concreta cui si fece riferimento nel dibattito del 19 maggio era diversa da quella cui si ricollegano i fatti oggetto del processo, non soltanto per la persona destinataria dei provvedimenti di custodia cautelare e per la diversità degli uffici giudiziari procedenti — quindi per le persone dei singoli magistrati — ma, soprattutto, per la sostanziale differenza che sussiste tra l'affermazione che le norme sulla custodia cautelare vengono spesso male applicate con sacrificio della libertà individuale e la denuncia dell'esistenza di un'associazione a delinquere formata dai magistrati di un ufficio giudiziario, ai quali vanno addebitati delitti per aver provocato i suicidi dei destinatari dei loro provvedimenti, emessi con la consapevolezza della loro illegittimità.

Si deve, pertanto, dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco hanno intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al Tribunale di Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni indicato in epigrafe riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2000 (doc. IV-quater, n. 130).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 336

Sentenza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare - Omessa riproduzione nell'atto introduttivo delle dichiarazioni del parlamentare oggetto del giudizio civile - Riferimento agli atti di causa e alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere - Inidoneità - Violazione del principio di autosufficienza del ricorso - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Andrea Padalino, promosso con ricorso della Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile, notificato il 25 agosto 2004, depositato in cancelleria il 9 settembre 2004 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nell'ambito di un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, recante la condanna del deputato Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno per diffamazione aggravata nei confronti del dott. Andrea Padalino, la Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile, investita dell'impugnazione principale del deputato Sgarbi e dell'impugnazione incidentale, in punto di *quantum*, del dott. Padalino, con ordinanza del 26 maggio 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1998 (doc. IV-ter, n. 67/A), con cui l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il suddetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Premette la Corte d'appello che la diffamazione a danno del dott. Padalino è avvenuta durante la trasmissione televisiva denominata «Sgarbi Quotidiani» andata in onda il 4 agosto 1994; precisa, inoltre, che il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad un altro episodio dedotto dall'attore Padalino come diffamatorio, asseritamente avvenuto a Cortina d'Ampezzo il 24 agosto 1994 nel corso della presentazione di un libro.

La Corte d'appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, in quanto «le dichiarazioni incriminate per cui è causa, descritte negli atti di causa e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi doc. n. 5 prodotto dall'appellante principale), esulano completamente dalle funzioni parlamentari», essendo state rese nell'ambito di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso parlamentare e durante una

conferenza stampa per la presentazione di un libro, senza alcun collegamento con l'attività istituzionale dello stesso deputato e senza che esse rappresentino una divulgazione all'esterno di una opinione già espressa dall'interessato nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche.

Secondo la Corte d'appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione e verrebbe, in tal senso, a interferire illegittimamente con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Il giudice ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera in oggetto.

2. — Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di consiglio, questa Corte, con ordinanza n. 295 del 2004, depositata il 28 luglio 2004, ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata il 25 agosto 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il 9 settembre 2004.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari il conflitto inammissibile o improcedibile, e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in data 29 luglio 1998.

3.1. — In via preliminare, la Camera eccepisce l'inammissibilità o l'improcedibilità del conflitto, in quanto nel provvedimento introduttivo della Corte d'appello sarebbe del tutto assente una prospettazione del *thema decidendum*.

Premette la difesa della Camera che l'art. 26, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte prescrive al ricorrente di esporre i fatti alla base del conflitto nonché, quanto meno sommariamente, le ragioni del conflitto medesimo, in aggiunta all'indicazione necessaria delle norme costituzionali che regolano la materia.

Nel caso di specie, non sarebbe dato reperire nel provvedimento introduttivo la benché minima indicazione in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, che il giudice ricorrente ha ritenuto non coperte dalla garanzia costituzionale della insindacabilità. Difetterebbe, inoltre, qualsiasi riferimento al contenuto della delibera della Camera assunta come lesiva ed ai motivi che ne dovrebbero comprovare la illegittimità, essendosi il ricorrente limitato ad affermarne apoditticamente la pretesa arbitrarietà e postulando, in modo altrettanto astratto e non circostanziato, la insussistenza del rapporto con l'attività parlamentare del deputato.

Nella memoria si richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 274 del 2001 e n. 87 del 2002; ordinanze n. 318 del 1999 e n. 264 del 2000) che in fattispecie analoghe, di fronte a simili carenze nella prospettazione del *thema decidendum*, avrebbe concluso nel senso della inammissibilità del conflitto.

Secondo la difesa della Camera dei deputati, non potrebbe pretendersi di assolvere al predetto onere soltanto *ob relationem*, ossia facendo rinvio alla sentenza di primo grado o agli atti di causa, ovvero ancora alla stessa delibera di insindacabilità ed alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere: difatti, ai sensi del citato art. 26 delle norme integrative, l'onere di esposizione delle ragioni del conflitto grava in via diretta sull'atto introduttivo e ad esso, conseguentemente, spetta indicare gli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto che viene sollevato.

In ogni caso, la domanda di annullamento sarebbe inammissibile là dove investe le dichiarazioni per le quali il giudizio di primo grado si è definito con l'assoluzione del deputato Sgarbi: siccome l'appello dell'attore in primo grado non ha riguardato tale capo della sentenza, palese sarebbe il difetto di interesse alla elevazione di un conflitto che per questo verso, in forza del divieto di *reformatio in peius*, resterebbe ininfluenza sul giudizio di appello.

3.2. — Nel merito, ed in via subordinata, si sostiene che le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, ed indicate nella relativa delibera adottata dalla Camera dei deputati, ricadano comunque nel raggio di azione della garanzia della insindacabilità *ex art. 68, primo comma, della Costituzione*.

Innanzitutto, la difesa della Camera ritiene che il nesso fra le opinioni espresse e l'attività politico-parlamentare non sia infranto dal ruolo di conduttore televisivo svolto da chi quelle medesime opinioni abbia ritenuto di esprimere, giacché la garanzia in questione è applicabile anche alle opinioni rese *extra moenia*, salvo il requisito della loro correlazione con l'attività politico-parlamentare.

Circa la sussistenza del nesso funzionale, la memoria fa presente che le dichiarazioni rese nei confronti del dott. Andrea Padalino si collocano nel quadro di considerazioni critiche espresse dal deputato Sgarbi sul funzionamento del Tribunale di Milano e segnatamente sui rapporti intercorrenti tra l'ufficio del pubblico ministero e quello del giudice per le indagini preliminari in tema di irrogazione di misure privative della libertà personale nel periodo di «Tangentopoli».

Ciò premesso, secondo la difesa della Camera vi sarebbero numerosi atti di controllo e dichiarazioni rese nel *plenum*, i quali testimoniarebbero che il filo conduttore dell'attività politico-parlamentare del deputato Sgarbi consiste proprio nella denuncia dell'operato di alcuni uffici giudiziari che, ad avviso del deputato medesimo, non sarebbe stato improntato a criteri adeguati al valore che riveste la libertà personale dei cittadini.

Al riguardo si richiamano: l'interrogazione n. 3/00189 del 1° agosto 1994; l'interrogazione n. 3/00191 presentata nella medesima data; l'interrogazione n. 4/15496 dell'8 novembre 1995; l'interrogazione n. 4/16345 del 29 novembre 1995. La difesa della Camera fa inoltre presente che la questione delle modalità di esercizio dei poteri del giudice per le indagini preliminari, come risulta dalla interrogazione n. 4/03252 del 5 dicembre 1996, presentatore Tabladini, e dalla relativa risposta del Governo, si è posta in relazione alla vicenda Caneschi pressoché coincidente sul piano temporale con le dichiarazioni attualmente *sub iudice*, vicenda che è stata «oggetto di esame e di valutazione sul piano disciplinare da parte del Ministro dell'epoca, il quale ritenne di promuovere, in data 7 settembre 1995, la relativa azione nei confronti dei dottori Elio Ramondini e Andrea Padalino, rispettivamente sostituto procuratore della Repubblica e giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano». A conferma di tale specifica correlazione, la difesa della Camera ricorda gli interventi del deputato Sgarbi nella seduta del 18 giugno 1998 nonché nella seduta del 3 novembre 1998.

Onde dar conto dell'impegno del deputato sul tema, nella memoria si rammenta che il deputato Sgarbi si è fatto promotore della proposta di legge n. 2747 (22 giugno 1995) per la tutela del diritto alla salute delle persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà e, unitamente ad altri deputati, della proposta di legge n. 3697 (15 gennaio 1996) in materia di diritto all'informazione sulle condizioni di detenzione. Si richiamano, infine, i numerosi interventi in Aula (nelle sedute del 19 maggio 1994, del 21 luglio 1994, del 13 settembre 1995, del 25 ottobre 1995 e del 26 ottobre 1995) sulle garanzie del giusto processo e della libertà personale.

La polemica che, soprattutto in quel frangente della vita nazionale, caratterizzava l'attività posta in essere dal deputato Sgarbi (ma anche quella di numerosi altri parlamentari) riguardante in particolare il *modus operandi* dei giudici milanesi, avrebbe precipuamente avuto di mira le decisioni assunte in tema di privazione della libertà personale. Ad avviso della Camera, in tale polemica, per gli stessi termini in cui si è manifestata negli atti tipici, sarebbe da ravvisare una portata generale suscettibile di investire anche gli organi, quali sono appunto i giudici per le indagini preliminari, deputati al controllo dei presupposti delle richieste in tal senso avanzate dagli organi inquirenti.

Così inquadrata, la vicenda in oggetto, concernente dichiarazioni critiche rivolte ad un giudice per le indagini preliminari milanese, si dimostrerebbe, al di là delle espressioni di mero contorno, in linea di continuità con il nucleo polemico ricorrente negli atti sopra richiamati e con i suoi destinatari, sicché fondatamente si sarebbe addivenuti nel caso di specie alla dichiarazione di operatività della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

4. — In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa ribadendo l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del conflitto e mantenendo comunque ferme le deduzioni prospettate in via subordinata a sostegno dell'infondatezza nel merito del conflitto.

Considerato in diritto

1. — Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione dalla stessa assunta in data 29 luglio 1998 (doc. IV-ter, n. 67/A), con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani» in onda su Canale 5 in data 4 agosto 1994 e della presentazione in pubblico, a Cortina d'Ampezzo in data 24 agosto 1994, di un libro; opinioni con riguardo alle quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno da diffamazione davanti alla medesima Corte d'appello.

Secondo il giudice ricorrente, tali dichiarazioni esulerebbero completamente dalle funzioni parlamentari, essendo state rese nell'ambito di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso parlamentare e durante una conferenza stampa per la presentazione di un libro, senza alcun collegamento con l'attività istituzionale dello stesso deputato e senza che esse rappresentino una divulgazione all'esterno di una opinione già espressa dall'interessato nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. La deliberazione della Camera, pertanto, esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione e verrebbe ad interferire illegittimamente con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

2. — La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile sotto un duplice profilo: innanzitutto, per la carenza, nell'atto introduttivo, dei requisiti minimi prescritti dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante l'assenza di qualsiasi prospettazione del *thema decidendum* nell'atto introduttivo, non essendo dato reperire in esso alcuna indicazione in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi e mancando qualsiasi riferimento al contenuto della delibera della Camera assunta come lesiva ed ai motivi che ne dovrebbero comprovare la illegittimità; in secondo luogo, perché esso investirebbe anche dichiarazioni (quelle rese a Cortina d'Ampezzo il 24 agosto 1994 nel corso della presentazione di un libro) per le quali il giudizio di primo grado è stato definito con l'assoluzione del deputato Sgarbi, non riguardando l'appello dell'attore in primo grado tale capo della sentenza.

Nel merito, la Camera ritiene il ricorso infondato, indicando e producendo atti parlamentari tipici dai quali si desumerebbe che le dichiarazioni rese nei confronti del dott. Andrea Padalino (non citate nel ricorso che ha sollevato il conflitto) si collocano nel quadro di considerazioni critiche espresse dal deputato Sgarbi sul funzionamento del Tribunale di Milano e segnatamente sui rapporti intercorrenti tra l'ufficio del pubblico ministero e quello del giudice per le indagini preliminari in tema di irrogazione di misure privative della libertà personale nel periodo di «Tangentopoli».

3. — L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Camera dei deputati è fondata.

Questa Corte, con l'ordinanza n. 295 del 2004, ha ritenuto, in sede di prima e sommaria deliberazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente all'attuale fase processuale, nella quale il giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità.

Secondo l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve contenere, tra l'altro, «l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto»: l'atto introduttivo deve quindi indicare gli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto che con esso viene sollevato ed in particolare, trattandosi nella specie di conflitto tra l'autorità giudiziaria e la Camera dei deputati, deve riferirsi, innanzitutto, ai fatti per i quali pende il procedimento dinanzi al giudice ricorrente (sentenze n. 79 del 2005 e n. 274 del 2001).

Al contrario, il ricorso della Corte d'appello è privo di qualsiasi riferimento agli specifici fatti per cui si procede, elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle ragioni del conflitto: esso infatti non riporta in alcun modo le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi in relazione alle quali è pendente il procedimento civile dinanzi alla Corte d'appello ricorrente e che invece assumono importanza fondamentale ai fini dell'accertamento dell'eventuale nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le dichiarazioni stesse potrebbero essere espressione, ma si limita a indicare il contesto (una trasmissione televisiva ed una conferenza per la presentazione di un libro) nel quale esse sarebbero state pronunciate.

A colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio civile, non può soccorrere la circostanza che le dichiarazioni in questione — come si legge nel ricorso introduttivo — sono «descritte negli atti di causa e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. n. 5 prodotto dall'appellante principale)», giacché, in base al principio di autosufficienza del ricorso, è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (cfr. ordinanze n. 129 del 2005, n. 264 e n. 140 del 2000).

La mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto di attribuzione, precludendo a questa Corte di accertare se sussista il nesso funzionale tra le frasi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva e della conferenza per la presentazione di un libro e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero costituire la divulgazione esterna, si traduce nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 337

Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio innanzi ad autorità giudiziaria in provincia di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione per lo svolgimento del processo in lingua italiana, madre-lingua del difensore - Lamentata violazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche e di buon andamento della pubblica amministrazione e del diritto di difesa - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, modificati dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, artt. 2 e 4.
- Costituzione, artt. 6, 24 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), modificati rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2004 dal Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, nel procedimento penale a carico di S.E., iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione di S.E. e di N.C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Francesco Coran per S.E. e l'avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, in composizione monocratica, con ordinanza del 30 gennaio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3 [con erronea indicazione nel dispositivo dei commi 1 e 2], del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei

procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione;

che nel giudizio *a quo*, secondo quanto riferito dal rimettente, si procede per delitto di calunnia a carico di un cittadino di madre lingua tedesca, il quale, con dichiarazione resa in data 4 ottobre 2000, ha scelto di essere processato in lingua italiana, avendo nominato difensore di fiducia anche un legale di madre lingua italiana;

che, in applicazione delle disposizioni impugnate, la scelta compiuta dall'imputato impone la celebrazione del processo in lingua italiana, sebbene anche la parte civile, oltre alla quasi totalità delle persone indicate come testi, appartengano al gruppo linguistico tedesco, con l'ulteriore conseguenza della necessaria presenza di un interprete per la traduzione contestuale, al fine di garantire alle parti ed ai testi di esprimersi nella lingua madre, ed assicurare altresì, a tutti gli interessati, la comprensione del processo;

che, a parere del rimettente, la predetta normativa, là dove rimette alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene, conduce a risultati incongrui sotto il profilo della effettività della tutela della minoranza linguistica, tutte le volte in cui — come nel caso di specie — la scelta dell'imputato discenda dalla circostanza che il difensore di fiducia non abbia conoscenza della lingua tedesca;

che, in tali casi, i diritti della minoranza linguistica risulterebbero sacrificati alle sole esigenze del difensore di fiducia dell'imputato, posto che tutta l'attività di traduzione degli atti processuali sarebbe finalizzata non già alla tutela del cittadino appartenente alla minoranza linguistica, bensì a sopperire alla mancata conoscenza della lingua madre dell'imputato da parte del predetto difensore, con l'ulteriore *vulnus* al diritto di difesa, in quanto l'imputato sarebbe processato in una lingua diversa dalla propria;

che, inoltre, il giudice *a quo* evidenzia come il criterio soggettivo adottato dal legislatore contrasti anche con la previsione contenuta nell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 574 del 1988 — come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 283 del 2001 —, la quale consente al difensore di fiducia di esprimersi nella sua lingua madre, disponendo che le eccezioni e le difese siano tradotte nella lingua del processo;

che, secondo il rimettente, tale previsione presupporrebbe la conoscenza «quanto meno passiva», da parte del difensore di fiducia, della madrelingua del suo assistito, tale da permettergli di approntare una difesa adeguata, fermo restando l'obbligo di usare la lingua delle parti e dei testi all'atto dell'escussione avvalendosi dell'interprete;

che, infine, la situazione delineata violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che le carenze linguistiche della difesa di fiducia verrebbero colmate a spese dello Stato, con riferimento sia all'onere derivante dall'attività dell'interprete sia alla maggiore durata del processo;

che il giudice *a quo*, pertanto, sollecita la sostituzione del criterio soggettivo, nel quale la scelta della lingua del processo si rivela strumentale alle esigenze «personalissime» della difesa, con quello oggettivo, ancorato al gruppo linguistico di appartenenza dell'imputato, in applicazione del concetto di «lingua presunta», già recepito dall'art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), per disciplinare l'ipotesi in cui l'imputato non effettui alcuna scelta, nonché dall'art. 18-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, per la nomina del difensore d'ufficio o del sostituto del difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen;

che il rimettente giudica la questione rilevante osservando come, nel caso di accoglimento della questione, il giudizio principale dovrebbe essere celebrato in lingua tedesca, essendo questa la lingua delle parti e dei testi, mentre il difensore di fiducia di madrelingua italiana — al quale l'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 574 del 1988, garantisce la possibilità di esprimersi nella sua lingua — potrebbe seguire lo svolgimento del processo facendosi assistere da un interprete, a spese dell'imputato;

che nel giudizio si sono costituiti l'imputato e la parte civile, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso negli stessi termini delle parti private;

che, ad avviso della difesa erariale, la censura prospettata con riferimento all'art. 97 della Costituzione sarebbe inammissibile, non vertendosi in materia di organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari, bensì di disciplina del processo;

che, inoltre, sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 6 e 24 Cost., le censure sarebbero del tutto infondate, là dove, contrariamente all'assunto del rimettente, l'attribuzione all'imputato della facoltà di scegliere la lingua del processo risulterebbe perfettamente coerente con i parametri evocati, mentre la soluzione propugnata nell'ordinanza di remissione, di celebrare il processo in ogni caso nella lingua del gruppo di appartenenza dell'imputato, non assicurerebbe pienezza di difesa tutte le volte in cui imputato e difensore di fiducia non abbiano identica madrelingua;

che, con memoria depositata il 31 luglio 2006, la difesa erariale ha ulteriormente argomentato le conclusioni rassegnate con l'atto d'intervento, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale sulla estraneità del principio di buon andamento della pubblica amministrazione alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, tra cui rientrerebbe la determinazione della lingua del processo;

che, con memoria depositata l'11 settembre 2006, la difesa dell'imputato ha svolto numerosi argomenti a sostegno delle conclusioni assunte nell'atto di costituzione, segnalando, in primo luogo, che la normativa dettata dal d.P.R. n. 574 del 1988, in materia di uso della lingua nel processo, è stata più volte ritenuta compatibile con i principi costituzionali (è citata, per tutte, la sentenza n. 271 del 1994), con la conseguenza che la questione sollevata risulterebbe manifestamente infondata;

che, in via preliminare, la parte privata segnala l'erroneità dei presupposti di fatto indicati dal rimettente, con riferimento sia all'appartenenza dell'imputato al gruppo linguistico tedesco, sia alle ragioni poste alla base della scelta della lingua italiana quale lingua del processo, trattandosi di affermazioni entrambe prive di riscontro negli atti processuali;

che, inoltre, ulteriore limite all'ammissibilità della questione deriverebbe dall'effetto che la invocata declaratoria di incostituzionalità sortirebbe sul processo principale, il quale, da processo monolingue si trasformerebbe in processo bilingue, avendo la parte civile scelto anch'essa la lingua italiana, così da provocare un aumento di oneri, anche connessi alla durata del processo, rispetto alla situazione che il rimettente censura;

che, a parere della difesa dell'imputato, il richiamo al principio di cui all'art. 97 Cost. sarebbe comunque inconferente, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale detto principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (è richiamata, tra le molte, l'ordinanza n. 138 del 2004);

che, infine, in considerazione dell'evidente contrasto tra la tesi del rimettente e i principi cui sono ispirati sia il d.P.R. n. 574 del 1988, sia le norme contenute negli artt. 109 del codice di procedura penale e 26 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., in tema di uso della lingua nel processo e tutela del diritto di difesa dell'appartenente a minoranza linguistica, la questione risulterebbe manifestamente inammissibile con riferimento all'art. 24 Cost., per le conseguenze «incostituzionali» che deriverebbero dall'accoglimento della stessa (è citata l'ordinanza n. 68 del 2005).

Considerato che il Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione;

che questa Corte ha già chiarito che il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale: infatti, da una parte la normativa vigente non impone agli

appartenenti ad una minoranza linguistica l'uso nel processo di una lingua diversa da quella materna, dall'altra consente all'imputato stesso di scegliere la lingua del processo, anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica. In particolare, «la facoltà di scelta della lingua del processo come lingua diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda [...] la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art. 24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica» (sentenza n. 16 del 1995);

che, in coerenza con quanto sopra ricordato, questa Corte ha precisato che la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono (sentenze n. 62 del 1992, n. 271 del 1994, n. 15 del 1996);

che, pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost.;

che, per costante ed uniforme giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale (*ex plurimis*, sentenza n. 174 del 2005 e ordinanze n. 44 del 2006, n. 122 del 2005, n. 275 del 2004);

che non vi sono elementi nuovi per discostarsi, nel caso di specie, dai sopra indicati orientamenti giurisprudenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale - Rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede - Divieto, nell'ipotesi di giudizio per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi generale dello straniero sottoposto a procedimento penale, che non si trovi in stato di custodia cautelare - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Restituzione degli atti al giudice a quo.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*sexies*.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*sexies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione all'art. 13, comma 3, dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 1° aprile 2004 dal Tribunale di Alessandria, sul ricorso proposto da Q. E. contro il Prefetto di Alessandria, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Udito nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, comma 3-*sexies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), il quale prevede che l'autorità giudiziaria non possa concedere il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per uno o più dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'art. 12 dello stesso testo unico;

che il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione promosso da un cittadino albanese — trattenutosi in condizioni di clandestinità sul territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso di soggiorno, non avendo ottenuto il rinnovo del medesimo — avverso il decreto di espulsione, con contestuale ordine di lasciare il predetto territorio, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Alessandria, nonché il conseguente «provvedimento di notifica dello stesso» adottato dal questore della medesima città;

che lo straniero ricorrente — il quale risultava sottoposto, in stato di libertà, a procedimento penale per vari reati, tra cui quello in materia di immigrazione clandestina previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286

del 1998 — aveva dedotto, a fondamento dell'opposizione, che tale circostanza, in quanto preclusiva del rilascio del nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi della norma denunciata, non consentiva l'adozione del provvedimento espulsivo opposto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la previsione dell'art. 13, comma 3-*sexies*, del d.lgs. n. 286 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, avuto riguardo alla generale possibilità — prevista dal comma 3 del medesimo art. 13, come sostituito dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002 — di procedere all'espulsione del cittadino extracomunitario sottoposto a procedimento penale, il quale non si trovi in stato di custodia cautelare, a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria che procede;

che il dato discriminante le due ipotesi — rappresentato soltanto dal titolo di reato per cui si procede — risulterebbe, del tutto inidoneo a giustificare l'evidenziata diversità di regime; infatti, alla luce del tenore letterale della norma censurata, la *ratio* della preclusione al rilascio del nulla osta all'espulsione andrebbe individuata non già nell'interesse dello Stato a punire il presunto autore del reato, quanto piuttosto in quello a non perdere un «prezioso collaboratore per l'accertamento della verità magari in procedimenti solamente connessi»: interesse che — non connettendosi alla salvaguardia dei principi fondamentali stabiliti dalla Carta costituzionale — non potrebbe comunque legittimare una lesione del basilare principio di uguaglianza;

che la disposizione impugnata si porrebbe inoltre in irragionevole contraddizione con i principi che informano la stessa legislazione in materia di immigrazione, in base ai quali il cittadino extracomunitario è abilitato a soggiornare nel territorio nazionale solo in presenza di precise condizioni, individuate dal titolo II del d.lgs. n. 286 del 1998, e particolarmente nel suo art. 4: onde risulterebbe «sconcertante» che uno straniero, non in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, possa trattenersi in esso in quanto la legge non consente di rilasciare il nulla osta alla sua espulsione, senza peraltro che egli possa ottenere un contratto di lavoro, stante il suo *status* di clandestino.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2005, ha abrogato la norma impugnata;

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 339

Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Denunciata violazione del limite del diritto privato alla legislazione regionale e del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie ed omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 — *recte*: 28 — (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 6 dicembre 2005 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Giovanni De Gregorio, Massimo De Gregorio e la Barclays Bank PLC, iscritte ai numeri 109 e 110 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana; Udito nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che in due giudizi civili, la Corte d'appello di Milano, con distinte ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data 6 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al «limite del diritto privato» e all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 — *recte*: 28 — (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), il quale, al comma 1, stabilisce che, «al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo»;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che la questione è «certamente rilevante ai fini della decisione», poiché «l'argomentazione centrale che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione», e in base alla quale la disposizione impugnata non troverebbe applicazione al caso di specie, «appare suscettibile di differente valutazione alla luce delle contrapposte argomentazioni sviluppate dalle parti nel presente e nel pregresso giudizio»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il medesimo giudice osserva che, essendo «dibattuta» la «questione della conformità della citata norma regionale ai principi sanciti dall'ordinamento statale (il c.d. limite del diritto privato) ed in particolare ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni, oltre che del contrasto della citata norma con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione», non appaiono «manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale della citata norma»;

che in entrambi i giudizi di costituzionalità si è costituita la Barclay Bank PLC, parte appellata nei giudizi *a quibus*, la quale, con atti di pressoché identico contenuto, ha chiesto che la questione sia accolta, riferendo in fatto che essa, avente unica sede in Milano, aveva stipulato, nel febbraio 2000, due distinti contratti di finanziamento all'agricoltura, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rispettivamente con tali Giovanni De Gregorio e Massimo De Gregorio, e che, avendo ciascuno dei due debitori lasciato protestare la prima cambiale, aveva adito il Tribunale ordinario di Milano, ottenendo ingiunzioni di pagamento nei confronti dei debitori, entrambe opposte per l'inesigibilità del credito in virtù della richiamata legge regionale siciliana;

che, osserva la deducente, la legge censurata non è applicabile nei casi di specie, perché le leggi di una Regione possono disciplinare solo le fattispecie che si esauriscono nel territorio della medesima Regione e non hanno efficacia nei confronti di soggetti non residenti o di enti non aventi sede nel territorio regionale;

che, peraltro, la norma impugnata, disponendo la proroga delle scadenze dei ratei dei finanziamenti agrari, travalica i limiti del potere legislativo delle Regioni, in relazione al cosiddetto «limite del diritto privato», in quanto deroga «ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni», oltre a porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., «che garantisce l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che regolano i rapporti tra privati»;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile, sia perché, non esistendo una legge della Regione Siciliana n. 38 del 2000, la censura forse è rivolta all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 dicembre 2000, n. 38 (Modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17), e pertanto avverso una norma regolamentare, sia perché non è determinato il parametro rispetto al quale la questione è sollevata in riferimento al «limite del diritto privato» ed è assente qualsiasi motivazione in ordine ai parametri evocati.

Considerato che la Corte d'appello di Milano dubita della legittimità costituzionale, per violazione del «limite del diritto privato» e dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 — *recte*: n. 28 — (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici);

che, ponendo le ordinanze la medesima questione con formulazione identica, i due giudizi devono essere riuniti;

che entrambe le ordinanze di rimessione omettono totalmente di descrivere la fattispecie e di motivare sia in ordine alla rilevanza sia, adeguatamente, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, ciò che determina la manifesta inammissibilità della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), sollevata, in riferimento al «limite del diritto privato» ed all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 340

Ordinanza 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza Regionale - Norme della Regione Siciliana - Concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori - Svolgimento di attività di particolare interesse collettivo - Concessione dei contributi da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Previsione del parere della Commissione legislativa «Bilancio» - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione parziale della legge con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, art. 1, comma 2.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 - stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 4 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 - stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana»;

che, a seguito dell'impugnativa proposta dal Commissario il 14 dicembre 2005 avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», l'Assemblea regionale ha approvato un ordine del giorno con il quale il Presidente della Regione è stato autorizzato a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate;

che, successivamente, in sede di Commissione Bilancio sono stati elaborati tredici testi normativi che, come rileva il ricorrente, «in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato»;

che, in particolare, l'art. 1 della delibera legislativa qui in esame ripropone con modifiche il testo dell'art. 21, comma 22, della citata delibera legislativa del 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084);

che la disposizione in parola, impugnata nella precedente formulazione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., prevede l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori «per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo»;

che, secondo il Commissario dello Stato, anche la nuova formulazione della norma deve essere censurata «sebbene limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione legislativa “Bilancio” esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi in questione da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali»;

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittima «l'attribuzione di competenze su atti amministrativi alle Commissioni legislative», trattandosi di funzioni «del tutto estranee» a quelle proprie delle Commissioni in base all'art. 4 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 - stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 11, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 231, n. 204 e n. 171 del 2006);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 99

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2006
(della Regione Toscana)*

Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali per l'anno 2006 nonché per il triennio 2007-2009 - Versamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata operatività della previsione, comportante l'introduzione di vincoli puntuali e specifici alle spese, nei confronti degli enti e agenzie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 22.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Controlli e sanzioni - Obbligo per gli enti che non abbiano rispettato il limite di spesa di riversare al bilancio dello Stato l'eccedenza risultante dai conti consuntivi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata operatività della previsione, comportante l'introduzione di vincoli puntuali e specifici alle spese, nei confronti degli enti e agenzie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 26.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata individuazione di vincoli puntuali e specifici alle spese da contenere - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 30.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 596 del 28 agosto 2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 22, 26 e 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale».

Nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, S.O., è stata pubblicata la legge n. 248/2006; il primo titolo contiene norme volte ad incentivare la crescita, lo sviluppo e la promozione della concorrenza e della competitività, la tutela dei consumatori e la liberalizzazione di settori produttivi; il secondo titolo detta norme per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica; il terzo titolo contiene disposizioni volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, al recupero della base imponibile, al potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, alla semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi; il titolo quarto contiene disposizioni finali.

Gli articoli dei titoli primo, terzo e quarto non sono censurati da questa amministrazione che, invece, impugna con il presente ricorso tre norme del titolo secondo relativo al contenimento della spesa pubblica, in quanto idonee a ledere l'autonomia organizzativa e finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni. Si tratta, precisamente, degli articoli 22, 26 e 30 che appaiono illegittimi per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 22 per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

L'articolo detta disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali; in tale contesto il primo comma prevede che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria sono ridotti del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto. Per gli enti ed organismi che adottano una contabilità esclusivamente civilistica i costi di produzione concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi sono ridotti del 10%.

Le somme provenienti dalle suddette riduzioni sono versate da ciascun ente entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il secondo comma prevede, per le stesse voci di spesa di cui al primo comma e per il triennio 2007-2009, l'obbligo di riduzione del 20% delle previsioni di bilancio, rispetto alla spesa stanziata per l'anno 2006; è altresì stabilito che le Amministrazioni vigilanti non possono approvare i bilanci degli enti ed organismi soggetti al suddetto obbligo, se i relativi amministratori non abbiano dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

Anche in tale ipotesi le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese sono accantonate da ciascun ente e poi versate, entro il 30 giugno di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

L'individuazione degli enti soggetti agli obblighi previsti dai due commi suddetti è effettuata con il rinvio all'art. 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); la norma esclude espressamente le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, l'agenzia italiana del farmaco, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le istituzioni scolastiche, gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette.

L'elenco di cui al citato art. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 ricomprende anche gli enti e le agenzie regionali (ad es.: enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, enti regionali di sviluppo, Agenzie regionali del lavoro); pertanto, poiché il campo di applicazione della norma è definito mediante il rinvio agli enti ed organismi non territoriali di cui al suddetto elenco, si deduce che le disposizioni dell'art. 22 in esame trovano applicazione anche per gli enti e le agenzie regionali, vale a dire per quegli enti che sono costituiti dalla Regione, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, per lo svolgimento di propri compiti e funzioni; questi enti infatti, a differenza della regione e degli enti locali, non sono enti territoriali — esclusi dall'ambito di operatività della norma — perché il territorio non è elemento costitutivo dei medesimi.

Il citato art. 22 — se si applica, come la sua letterale formulazione lascia capire, anche agli enti e alle agenzie regionali — appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali.

Si pone infatti un vincolo puntuale e specifico sull'autonomia di spesa degli enti regionali, per i quali sono le Regioni competenti ad intervenire in via legislativa. Come già accennato, infatti, in base alla citata previsione statutaria, detti enti ed agenzie regionali sono strumenti per lo svolgimento di compiti della regione e quindi rientra nella potestà organizzativa della regione stessa disciplinare l'assetto e l'autonomia di spesa di tali organismi. Incidere con vincoli puntuali di spesa sull'azione di tali enti significa limitare l'attività della regione stessa, della quale gli enti in questione costituiscono un braccio operativo.

Le impugnate disposizioni, dunque, interferiscono in primo luogo con l'autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita ai sensi dell'art. 117 Cost. il quale, al secondo comma, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa unicamente con riferimento allo Stato e agli enti pubblici nazionali; conseguentemente compete alle regioni disciplinare, nell'esercizio della potestà legislativa residuale *ex* art. 117, quarto comma, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti regionali. In tale materia, dunque, la competenza legislativa delle regioni è piena e deve svolgersi nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per gli esposti motivi l'impugnata disposizione è lesiva delle competenze regionali sancite dall'art. 117 Cost.

L'art. 22, inoltre, lede anche l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti regionali.

La disposizione è analoga a quella che prevedeva simile riduzione nel 2004 (comma 11 dell'art. 1 legge n. 191/2004), giudicata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 417/2005. In particolare in tale pronuncia è rilevata l'illegittimità delle norme che stabiliscono limiti specifici alle spese perché pongono vincoli che «non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa».

Tale pronuncia conferma quanto la Corte costituzionale aveva già affermato nelle precedenti sentenze n.390 del 2004 e n. 36 del 2004, ove si legge che la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

Nello stesso senso nella recente sentenza n. 449/2005 è affermato:

«Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (v., *ex multis*, sentenze n. 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).

Premesso che questa Corte è chiamata a scrutinare la norma censurata esclusivamente sotto il profilo del riparto di competenze legislative, va rilevato che detta norma stabilisce un vincolo puntuale di spesa alle regioni, e, pertanto, alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, contrasta con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. e deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui si applica al personale delle regioni.»

I suddetti principi non sono rispettati nel caso in esame, perché le impugnate disposizioni limitano in modo puntuale (con riduzioni del 10% e del 20%) le spese per consumi intermedi anche degli enti ed aziende regionali, con ciò violando gli articoli 117 e 119 Cost.

Tale violazione è ulteriormente confermata ed aggravata dalla previsione contenuta sia nel primo che nel secondo comma per cui i risparmi derivanti dalle imposte riduzioni di spesa devono essere versati al bilancio dello Stato. Quindi gli enti e le agenzie regionali devono ridurre le spese, ma non sono autonomi neppure nel decidere come utilizzare le somme accantonate, dovendo obbligatoriamente versarle al bilancio dello Stato. La violazione del predetto obbligo determina che l'ente vigilante (cioè la regione, in rapporto agli enti regionali) non possa approvare i bilanci degli enti dipendenti.

È evidente che si estende una norma che può valere per gli enti nazionali anche agli enti regionali, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 26 per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

L'art. 26 disciplina i controlli e le sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. In particolare la norma prevede che il mancato rispetto del limite annuale di spesa fissato per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 57 della legge n. 311/2004 (spesa dell'anno 2003 incrementata del 4,5 per cento) determina la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi; per gli enti che non sono destinatari di benefici statali, è stabilito che i medesimi debbano versare al bilancio dello Stato entro il 30 settembre degli anni 2006, 2007, 2008 un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le Amministrazioni vigilanti (quindi le regioni per gli enti regionali) sono tenute a comunicare entro il 31 luglio 2006, 2007 e 2008 le predette eccedenze di spesa al Ministro dell'economia e finanze.

In sostanza gli enti che non hanno rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 57 della legge n. 311/2004 devono riversare al bilancio dello Stato l'eccedenza risultante dai conti consuntivi.

Anche tale norma, come il precedente art. 22, per il suo tenore letterale viene ad applicarsi anche agli enti regionali. Infatti gli enti destinatari dell'obbligo sono individuati con il richiamo agli enti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 311/2004; il comma 5 indica anche gli enti e le agenzie regionali regionali.

Perciò la norma, per gli stessi motivi già esposti in relazione all'art. 22, si presenta lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria del sistema regionale, perché pone obblighi e vincoli specifici sulla spesa degli enti ed aziende regionali e perché impone di versare al bilancio statale i risparmi di tali organismi, in violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 30 per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

L'art. 30 sostituisce il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), confermando il limite alla spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 198 della legge finanziaria medesima. A ciò si aggiunge che il mancato rispetto del suddetto limite determina il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e si prevede un sistema di monitoraggio nell'ambito di un tavolo tecnico con i rappresentanti del sistema delle autonomie.

La Regione Toscana, insieme a molteplici altre regioni, ha impugnato il suddetto comma 198 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 266/2005 che ha introdotto un vincolo di spesa puntuale, specifico e molto pesante perché è stato stabilito che le spese di personale non devono superare per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%, considerando a tale fine anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ora la norma in esame, non solo ribadisce la sussistenza di detto vincolo, ma anzi lo aggrava, con la previsione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni per gli enti che non abbiano potuto rispettare il medesimo.

Tali previsioni sono lesive dell'autonomia regionale.

Come già rilevato, l'art. 117, secondo comma della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa unicamente con riferimento allo Stato e agli enti pubblici nazionali; conseguentemente compete alle Regioni disciplinare, nell'esercizio della potestà legislativa residuale *ex* art. 117, quarto comma, l'organizzazione amministrativa e l'ordinamento del personale della regione e degli enti regionali.

La Corte costituzionale ha riconosciuto sussistere un'ampia autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti — in cui rientra evidentemente anche la disciplina delle assunzioni — già sotto il regime del previgente art. 117 Cost. (sent. n. 278/1983; n. 772/1988; n. 277/1983; n. 10/1980; ordinanza n. 515/2002) e perciò tale potestà sussiste con maggior ampiezza oggi, nella vigenza del nuovo titolo V, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 274/2003 e nella pronuncia n. 17/2004, ove è rilevato che «nell'assetto delle competenze costituzionali configurato dal nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, l'auto finanziamento delle funzioni attribuite a regioni ed enti locali non costituisce altro che un corollario della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa....»

Impedire alle regioni di assumere personale significa incidere sull'ordinamento e sull'organizzazione della regione stessa. Oltre tutto, come già evidenziato, si assommano vincoli a vincoli: ogni anno la legge finanziaria pone vincoli ulteriori alla possibilità per le regioni e gli enti locali di programmare l'uso delle risorse umane in base agli obiettivi da raggiungere e alle funzioni da svolgere.

Applicare tutti i vincoli che si assommano significherebbe procedere al licenziamento di personale a tempo indeterminato e non poter ricoprire i posti vacanti nemmeno nei limiti del *turn over* e, quindi, delle avvenute cessazioni dei rapporti di lavoro.

Nè la norma può ritenersi legittima per l'invocato concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Infatti il legislatore statale legittimamente impone anche alle amministrazioni regionali e locali di rispettare i suddetti obiettivi, ma poi — posto tale principio — deve lasciarsi spazio all'autonomia degli enti di decidere come attuarlo.

Non si contesta la previsione del contenimento della spesa, ma l'individuazione specifica della voce di spesa da contenere.

L'invasione dell'autonomia delle regioni e degli enti locali da parte di norme come quella in esame è confermata dalla giurisprudenza costituzionale già richiamata al precedente punto 1 (sentenze n. 417/2005; 449/2005; 390/2004; 36/2004).

Pertanto limiti e vincoli puntuali a specifiche voci di spesa delle regioni e degli enti regionali, aggravati con la previsione, posta dall'impugnata disposizione, del divieto di future assunzioni in caso di inosservanza dei vincoli stessi, sono incostituzionali per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

P. Q. M.

Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli 22, 26 e 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», per i motivi indicati nel presente ricorso.

Firenze - Roma, addì 25 settembre 2006

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

N. 415

*Ordinanza del 21 marzo 2006 emessa dal Tribunale di Perugia
nel procedimento penale a carico di Kokomani Hekuran*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. 10333/06 a carico di Kokomani Hekuran, nato in Albania il 9 giugno 1974;

Atteso che il predetto è chiamato a rispondere con decreto di citazione diretta, emesso in data 20 maggio 2005, dei reati di cui agli artt. 582 c.p., 594 c.p., 612 c.p., commessi tra il 28 marzo 2000 e il 6 ottobre 2000;

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data odierna, possono applicarsi, ex art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, ove più favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, comma 5 c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui è processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; atteso peraltro che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena editale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, osserva in particolare quanto segue.

Innanzitutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5 c.p. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.

D'altro canto nulla rileva che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contenga un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lett. a), seconda parte, lett. b) e lett. c), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.

In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.

Men che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Ciò posto, deve prendersi atto che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali è irrogabile la sola pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati dal-

l'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, cioè dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, comma 2, lett. a) prima parte, cioè dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine è sempre di anni tre.

Ma un siffatto meccanismo risulta platealmente irragionevole, in quanto, a prescindere da qualsivoglia riferimento alla possibilità di un più rapido «oblio sociale dell'illecito», si contempla un termine prescrizionale più lungo per reati oggettivamente meno gravi (talvolta di gran lunga meno gravi), in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore.

È sufficiente in proposito considerare che se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizionale di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre.

Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione.

Ad una siffatta irrazionalità, ascrivibile a malgoverno della discrezionalità legislativa e non emendabile in *malam partem*, non può avviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, comma 5 c.p.

Ciò risponde del resto all'*eadem ratio* della creazione di un «diritto mite» in cui la mitezza si rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del tasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.

La questione è nella specie rilevante, in quanto all'imputato sono contestati il reato di lesioni personali lievi, per il quale è applicabile il termine di prescrizione più breve e che dunque potrebbe considerarsi già prescritto, e i reati di ingiurie e minaccia semplice, per i quali è teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che è lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 20 marzo 2006

Il giudice: RICCIARELLI

N. 416

Ordinanza del 3 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 2006) emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di Costanzo Vincenzo n.q. di legale rappresentante della Induplast S.r.l.

Processo penale - Ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato - Partecipazione dell'ente al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo - Mancata previsione di una compiuta disciplina del conflitto di interessi tra la persona giuridica tratta in giudizio ed il proprio legale rappresentante - Mancata previsione, altresì, di un regime processuale sanzionatorio nel caso in cui l'ente venga tratto a giudizio in persona del legale rappresentante in conflitto di interessi - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 39.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Il giudice, in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001 per desunta violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione proposta dalla difesa circa la ritualità del contraddittorio instaurato nei confronti della Induplast S.r.l., citata a giudizio in persona del legale rappresentante in carica già all'epoca dei fatti oggetto di imputazione, osserva:

la società Induplast s.r.l. è stata tratta a giudizio nel presente processo con decreto del g.u.p. in sede del 5 ottobre 2005 in persona del legale rappresentante Costanzo Vincenzo, quest'ultimo, a sua volta, tratto a giudizio personalmente come imputato dei medesimi reati.

Tale situazione trova disciplina nel recente d.lgs. n. 231/2001 emanato in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni in attuazione della legge delega 29 settembre 2009 n. 300; in particolare, infatti, già l'art. 11 della legge delega aveva indicato come principio da attuare l'effettiva ed adeguata tutela da assicurare alla persona giuridica nell'ambito del procedimento a suo carico che, di regola, ha ad oggetto contestualmente sia l'illecito amministrativo della persona giuridica che la penale responsabilità da cui detto illecito dipende, e ciò in ossequio ai principi costituzionali fissati dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'art. 11 richiamato, infatti, indicava la necessità di assicurare «l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale», lasciando al legislatore delegato il compito di fissare le modalità di detta tutela.

La materia è stata disciplinata dagli artt. 39-42 del d.lgs. n. 231/2001; in particolare l'art. 39, comma 1, norma che qui interessa richiamare, afferma che «l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo».

Scelta prioritaria fatta dal legislatore è stata, dunque, quella di affidare ogni determinazione in ordine alla difesa dell'ente a colui che ricopre la carica di rappresentante legale dello stesso, ritenendo quest'ultimo, tenuto conto della posizione nevralgica occupata all'interno della persona giuridica, soggetto idoneo in quanto a conoscenza della relativa organizzazione, presupposto necessario ed indefettibile al fine di predisporre una efficace difesa dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Tale regola nella richiamata disciplina normativa trova deroga soltanto nel caso in cui vi sia una situazione di conflitto di interessi tra la persona giuridica e il rappresentante legale, presupposto questo che già la norma richiamata individua tipicamente nell'essere, a sua volta, il rappresentante legale imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente.

Detto conflitto di interessi, concretizzazione legale del modello disciplinato in generale dall'art. 2391 cod. civ. in materia di rapporti tra amministratore e società (norma richiamata, per le società a responsabilità limitata, a sua volta dall'art. 2487, comma 2 cod. civ.), trova giustificazione già nel disposto degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 laddove la persona giuridica è posta nelle condizioni di fornire la «prova liberatoria» della propria responsabilità potendo dimostrare in concreto che il fatto reato da cui dipende la propria responsabilità amministrativa sia attribuibile esclusivamente al proprio rappresentante legale che abbia agito per esclusivo interesse proprio o altrui ovvero abbia agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione o di gestione adottati proprio al fine di prevenire i reati commessi.

È evidente, infatti, che in tal caso la scelta difensiva dell'ente si pone in posizione di conflitto con quella del rappresentante, conflitto che non può ritenersi risolto affidando la difesa tecnica dell'ente ad un diverso difensore, eventualmente designato dal giudice d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2001, scelta questa che, ispirandosi alla disciplina di cui al comma 1 dell'art. 106 c.p.p., conferma che a monte sussiste incompatibilità tra le diverse posizioni.

Il dettato normativo nulla dice in ordine al momento in cui tale situazione di conflitto assume rilevanza processuale divenendo necessario attribuire ad un soggetto diverso dal rappresentante legale della società la rappresentanza in giudizio dell'ente né in ordine alle modalità attraverso cui rimuovere il relativo conflitto; sotto que-

st'ultimo profilo la stessa relazione che accompagna la norma afferma che in tal caso «l'ente che voglia partecipare ugualmente al procedimento dovrà nominare un rappresentante per il processo» al quale potrà essere conferita una procura speciale secondo la disciplina dettata in materia dal codice civile.

In proposito detto momento deve logicamente fissarsi in quello nel quale detta situazione di incompatibilità assume rilevanza e, quindi, allorché per la prima volta si instaura un reale contraddittorio processuale con l'ente, come emerge dall'art. 43, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 231/2001 che fa salve, comunque, le notificazioni (è da ritenere, logicamente, la prima) eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato; successivamente, infatti, nel momento in cui l'ente è chiamato a fare scelte difensive ipoteticamente in conflitto con il proprio legale rappresentante, esso deve riferire la propria difesa ad un diverso soggetto, che diviene centro di imputazione autonomo delle situazioni giuridiche che scaturiscono per l'ente dalla partecipazione al medesimo processo (ovvero ad un diverso processo, comunque rientrante nella disciplina dell'art. 38 del d.lgs. n. 231 del 2001, in materia di riunione e separazione dei procedimenti).

Questo momento deve essere individuato almeno nella fase dell'udienza preliminare dove si discute del rinvio a giudizio, potendo già in quella sede il procedimento essere definito con i riti speciali previsti dalla sezione VI della legge o, spesso, ancora prima in quella delle indagini preliminari tenuto conto che è proprio nella fase investigativa che l'ente è chiamato, di norma, a fare le proprie scelte in ordine alle strategie difensive da fare allorché vengano compiuti atti istruttori che possono assumere valenza probatoria nell'ulteriore corso del processo, eventualmente nello stesso giudizio ovvero in caso di definizione del processo con riti alternativi.

Se tutto ciò non avviene e la rappresentanza dell'ente rimane affidata al rappresentante legale in conflitto di interessi, ritiene il giudice che, tenuto conto della posizione processuale dell'ente strutturata dal legislatore sulla falsariga di quella dell'imputato (si pensi alla disciplina dettata in materia di contumacia e di difesa tecnica dell'ente, affidata ad un difensore che nel processo lo rappresenta, art. 39, ultimo comma, d.lgs. n. 231/2001, in linea con il disposto dell'art. 420-*quinquies* c.p.p., a sua volta richiamato, per il dibattimento, dall'art. 48, comma 2-*bis* c.p.p.), si verserebbe in un caso di inosservanza delle norme dettate in materia di intervento dell'imputato (*rectius*, della persona giuridica della cui responsabilità amministrativa si tratta nel processo penale) disciplinata dal combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p. come ipotesi di nullità di ordine generale.

Tale conclusione, che comporterebbe l'estensione analogica delle norme testé richiamate alla persona giuridica chiamata in giudizio in violazione della normativa che disciplina la materia, è impedita dal principio di tassatività delle ipotesi di nullità previsto dall'art. 177 c.p.p. a tenore del quale «l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge».

Premesso quanto sin qui detto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, d.lgs. n. 231/2001, oltre che rilevante ai fini della decisione del presente processo, appare anche non manifestamente infondata al cospetto degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Sotto il primo profilo appare palese come il vuoto normativo conseguente al fatto che il legislatore del d.lgs. n. 231/2001 non abbia dettato una compiuta disciplina volta a garantire alla persona giuridica tratta a giudizio in conflitto di interessi con il proprio legale rappresentante una adeguata difesa nel processo con il superamento di detta situazione di conflitto (eventualmente, ad esempio, seguendo lo schema indicato dall'art. 71 c.p.p. in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato), oltre che la mancata previsione di un regime processuale sanzionatorio che regoli la materia nel caso in cui, comunque, l'ente venga tratto a giudizio in persona del legale rappresentante in conflitto di interessi, possa configurare violazione del diritto di difesa della persona giuridica, generalmente assicurato dal citato art. 24 della Costituzione a tenore del quale «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo».

Allo stesso modo la mancata disciplina dettata in materia costituisce, a parere del giudice, violazione del principio fissato dall'art. 111 della Costituzione a tenore del quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», tenuto conto che il vuoto normativo in materia, eludendo di fatto la possibilità per l'ente di partecipare efficacemente al giudizio predisponendo le proprie difese anche nei confronti ed eventualmente contro il proprio legale rappresentante allorché si verifichino le condizioni previste dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 39 citato, viola il generale principio del «giusto» processo fissato dalla norma costituzionale che si assume violata.

Per le ragioni indicate la questione di costituzionalità, rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni sinteticamente qui indicate, va rimessa alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo nei confronti della Induplast S.r.l. e prosecuzione dello stesso nei confronti degli altri imputati, necessaria oltre che opportuna tenuto conto dell'epoca di commissione dei reati contestati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 491 c.p.p. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e per l'effetto ordina trasmettersi copia degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale;

Sospende il processo nei confronti della Induplast S.r.l., mentre dispone che si proceda oltre nei confronti degli altri imputati;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Gela, addì 3 marzo 2006

Il giudice: AMATO

06C0880

N. 417

*Ordinanza del 7 aprile 2006 emessa dalla Corte di appello di Bologna
nel procedimento penale a carico di Silvestroni Sergio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Possibilità di impugnare con appello - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di parità tra le parti nel processo - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Pronunciando sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli artt. 593, commi 1 e 2, e 576 c.p.p., come modificati dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nonché dell'articolo 10 della legge stessa, sollevate dal procuratore generale e dalla parte civile, nel procedimento di impugnazione promosso con atto di appello dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì e con atto di appello della parte civile costituita — Bertaccini Gilberto — avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 11 novembre 2003 con la quale Silvestroni Sergio è stato assolto dalla imputazione di lesioni personali colpose — in danno di Bertaccini Gilberto, per sinistro stradale verificatosi in provincia di Forlì in data 18 agosto 2000 — per insussistenza del fatto;

Rileva:

viene dedotto che la nuova disciplina dell'appello avverso la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato contrasterebbe con i principi costituzionali della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), della parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.), della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e del diritto di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.); e ciò sia con riguardo alla forte limitazione dell'appello del p.m. che con riguardo ai limiti dell'appello della parte civile;

La diversità delle situazioni soggettive degli appellanti nel presente procedimento impone una riflessione altrettanto diversificata:

1) Con riferimento all'appello del p.m. deve rilevarsi che i dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina sono sostanzialmente omogenei rispetto a quelli che in altre precedenti occasioni — seppure con riguardo a diverse fattispecie processuali — la Corte costituzionale ha già esaminato e ritenuto non fondati. La Corte ha affermato che il dovere di iniziativa del p.m. (art. 112 Cost.) è pienamente adempiuto con il promovimento dell'azione penale nel giudizio di primo grado e che l'esercizio del potere di impugnazione non è invece obbligatorio, essendo anzi rinunciabile anche l'impugnazione proposta da altro organo; che il diritto della parti di avere posizione di parità nel processo (art. 111 Cost.) si sviluppa nella sua piena ampiezza nel momento del dibattimento di primo grado e non comporta necessariamente la perfetta identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, atteso che la posizione soggettiva di questi ultimi è più intensamente tutelata rispetto a quella del p.m. dall'articolo 24 Cost., che pacificamente non si attaglia alla parte pubblica, così come non le si attaglia la tutela apprestata dall'articolo 3 della Costituzione, posto a garanzia del

cittadino; e ciò vale in particolar modo nel giudizio di appello, atteso che l'ordinamento costituzionale non riconosce alcun diritto al doppio grado di giurisdizione di merito, bensì afferma il solo diritto all'impugnazione con il mezzo del ricorso per cassazione avverso le sentenze e i provvedimenti *de libertate*.

Dalla applicazione di tali principi si può trarre pertanto un giudizio di non fondatezza delle questioni prospettate nel proprio interesse dalla parte pubblica, dovendosi ritenere non del tutto irragionevole, né contraria ai precetti vincolanti della Costituzione la scelta novellatrice del legislatore: essa, a seguito delle modifiche introdotte al secondo comma dell'articolo 593 c.p.p., può riassumersi nella proposizione del principio secondo il quale l'imputato prosciolto non può essere assoggettato al giudizio di appello su richiesta del p.m., se questi non chieda la assunzione di una prova nuova decisiva, atteso che eventuali macroscopici errori commessi dal primo giudice nella valutazione della prova avrebbero comunque attitudine a costituire motivo di ricorso per cassazione.

2) Passando ad esaminare le questioni sollevate nell'interesse della parte civile si deve premettere che il novellato testo dell'articolo 576 c.p.p. facendo venire meno il richiamo al potere di impugnazione del p.m., ha di fatto annullato ogni potere di appello della parte civile, atteso che l'articolo 568/1 c.p.p. prevede il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e che nessuna altra norma prevede per la parte civile il diritto di impugnare con appello, restando per questa parte la sola possibilità di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, secondo la generale previsione dell'articolo 568/2 c.p.p.

Con riferimento all'appello della parte civile, deve rilevarsi che le argomentazioni svolte a proposito della limitazione del potere di appello del p.m. non valgono, atteso che detta parte — a differenza di quanto può dirsi per il p.m. — non assume alcuna posizione di prevalenza sostanziale nella assunzione della prova nella fase di indagine né alcuna altra posizione privilegiata nel corso del processo penale, e può pertanto fondatamente pretendere di vedersi applicati, in tutta la loro ampiezza, i principi costituzionali di parità nel processo (art. 111 Cost.) di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), con le stesse caratteristiche e modalità proprie del processo civile che lo vedesse parte (attore, in qualità di danneggiato) in contraddittorio con il convenuto danneggiante; e ciò è tanto più logicamente e giuridicamente cogente in quanto si consideri che la parte soccombente è sempre passibile di condanna alla rifusione delle spese e pertanto diviene titolare di una posizione sostanziale passiva, che le attribuisce gli stessi diritti processuali di chi si deve difendere dall'iniziativa altrui.

Inoltre, come già osservato in altra sede, la violazione dell'art. 111 Cost. è prospettabile sotto il profilo che, fino a quando resterà concesso a chi è stato danneggiato da un reato di esercitare l'azione civile nel processo penale, costui non potrà essere discriminato in maniera irragionevole rispetto al danneggiante: se a quest'ultimo si fornisce uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento, nel caso di soccombenza, non può essere sottratto alla parte civile, pena la lesione della *par condicio* processuale.

Non manifestazione infondata è altresì la questione della violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., atteso che l'inviolabile diritto di azione e difesa è vulnerato dalla previsione di un secondo grado di giudizio in cui l'imputato potrà svolgere le proprie doglianze, mentre alla parte civile ciò è precluso.

Da tali rilievi consegue la valutazione di illegittimità dell'assetto attuale del regime delle impugnazioni della parte civile, che assume piena rilevanza alla luce del combinato disposto degli articoli 75/3, 82 e 652 c.p.p. dai quali si deve desumere che la parte civile che abbia presentato le proprie conclusioni nel giudizio di primo grado risulta vincolata dal giudicato penale formato in un processo nel quale ad essa — danneggiata — viene impedito di difendersi nel merito nel grado di appello, in situazione di irragionevole ed ingiustificabile disparità rispetto al soggetto danneggiante; né detta lesione è annullata dal potere di proporre ricorso per cassazione, atteso il carattere di sola legittimità di tale mezzo di impugnazione.

P. Q. M.

1) *Pronunciando sulla eccezione del P.G., ritenuta la manifesta infondatezza della stessa ed applicando l'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.*

2) *Pronunciando sulla eccezione proposta dalla parte civile in via subordinata e dal P.G. in parte qua, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 576 c.p.p. come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione; dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso e il decorso del termine di prescrizione; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bologna, addì 7 aprile 2006

Il Presidente: RANIERI

06C0811

N. 418

*Ordinanza del 20 marzo 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Modena
nel procedimento tributario vertente tra Zanni Valeria contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Modena*

Contenzioso tributario - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Impugnazione del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria - Prevista competenza dell'organo giurisdizionale dinanzi a cui pende la lite - Irragionevole disparità di trattamento a seconda che la lite sia pendente in primo o in secondo grado (essendo nell'un caso e non nell'altro garantito il doppio grado della giurisdizione di merito).

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1058/04, depositato il 1º dicembre 2004, avverso diniego domanda chiusura liti n. 2004/61944 INVIM contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Modena, proposto dal ricorrente Zanni Valeria, viale Mazzini n. 25 - 41058 Vignola (Modena), difeso da Morselli dott. Maurizio e Bandiera dott. Enrico, p.zza Mazzini n. 2 - 41100 Modena.

FATTO

Con ricorso all'intestata Commissione tributaria provinciale di Modena, Zanni Valeria impugnava il provvedimento in epigrafe di diniego della domanda di definizione di lite fiscale pendente *ex* art. 16, legge n. 289/2002.

Si costituiva l'Agenzia, chiedendo la preliminare declaratoria di incompetenza poiché ai sensi dell'art. 16 cit. l'impugnazione avverso il diniego doveva essere proposta «dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» e che nella concreta fattispecie era la territoriale Commissione regionale. Nel merito era comunque concluso per il rigetto del ricorso poiché a giudizio dell'Agenzia la definizione di cui all'art. 16 cit. non poteva avere a riguardo una controversia che come quella presente avesse avuto ad oggetto un avviso di liquidazione.

Il contribuente — in ragione di ciò — eccepiva la incostituzionalità della regola di cui al cit. art. 16.

Terminata la pubblica udienza — ed all'esito della camera di consiglio — veniva ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

DIRITTO

1) La questione — secondo la Commissione — deve essere considerata rilevante poiché la lettera dell'art. 16 cit. obbligherebbe ad una dichiarazione di incompetenza.

2) La questione — pertanto e senza alcun dubbio — coinvolge un punto decisivo della controversia.

3) Laddove — difatti — fosse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 16 cit. non ci sarebbe assoluzione in rito.

4) La questione — sempre a giudizio della Commissione — deve essere anche considerata non manifestamente infondata.

5) In proposito — a parere della Commissione — non può essere condiviso il contrario argomento che è stato dedotto dall'Agenzia.

6) L'Agenzia ha in effetti espresso l'opinione che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata perché il doppio grado di cognizione non ha «copertura costituzionale».

7) Il Collegio peraltro non ritiene che il cit. art. 16 sia irragionevole perché nella concreta fattispecie pervenuta all'esame la norma in esso contenuta non permette al ricorrente un doppio grado di merito, essendo la lite sull'avviso di liquidazione in attualità pendente davanti alla Commissione regionale territoriale.

8) In realtà l'art. 16 cit. non può essere ritenuto ragionevole — con riferimento al parametro contenuto all'art. 3 Cost. — per altro motivo.

9) Ed invero — per la Commissione — la irragionevolezza della disposizione risiede essenzialmente nella disparità di trattamento a cui essa dà luogo a seconda delle situazioni.

10) Difatti — nel caso in cui la lite di cui si chiede la definizione sia pendente in primo grado — la controversia sul diniego può essere conosciuta nel doppio grado di merito.

11) Al contrario avviene invece quando — come qui è accaduto — la lite di cui è stata la definizione penda in secondo grado.

12) In quest'ultima ipotesi — quindi — si realizza una diversità di trattamento che non è possibile ridurre a ragionevolezza e che sembra in totale conflitto con l'art. 3 Cost.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Modena, addì 8 marzo 2006.

Il Presidente: BRUSCHETTA

06C0882

N. 419

*Ordinanza del 16 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 2006)
emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Alatri, nel procedimento penale a carico di Masocco
Roberto*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 39/02 R.G. contro Masocco Roberto imputato del delitto di ricettazione ed altro, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'11 gennaio 2006, osserva quanto segue.

Alla predetta udienza la difesa di Masocco Roberto ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 251/2005, per contrasto con i criteri di cui agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

In particolare ha dedotto che il delitto di ricettazione ascritto al Masocco era stato commesso, in ipotesi accusatoria, in data 7 maggio 1993 e che pertanto secondo la nuova normativa (art. 6, legge n. 251/2005) alla data del 7 maggio 2003 il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione.

Ha eccepito dunque la incostituzionalità dell'art. 10, comma 3 della stessa legge nella parte in cui esclude la applicabilità del nuovo termine di prescrizione per i processi già in dibattimento come nel caso di specie.

L'eccezione è rilevante e fondata.

È rilevante perché ove la citata norma transitoria non fosse costituzionalmente legittima il delitto di ricettazione contestato al Masocco dovrebbe considerarsi prescritto per il decorso del termine massimo (di otto anni) previsto dalla novella dell'art. 6 della legge n. 251/2005.

Il quesito, cioè, investe la questione di legittimità della richiamata norma transitoria laddove prevede che i nuovi termini di prescrizione non siano applicabili ai processi nei quali sia stata già dichiarata la apertura del dibattimento.

Il parametro di riferimento è quello dell'art. 3 della Costituzione, giacché la norma di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 51 del 2005 darebbe vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati per lo stesso reato di uguale gravità in ragioni di evenienze processuali meramente occasionali, come per la diversa fissazione delle date di trattazione dibattimentale fra i processi, ed anche indipendenti dalle stesse scelte difensive delle parti.

Come è noto, l'art. 2, comma 3 c.p. stabilisce che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo», salvo il giudicato.

Non si ignora che la Corte di legittimità ha ritenuto che questa disposizione possa subire limitazioni in forza di una qualche razionale giustificazione e che quindi il canone costituzionalmente insuperabile è solo quello della irretroattività della legge più sfavorevole al reo.

La Corte assume che la norma transitoria pone, con riguardo all'istituto della prescrizione, una deroga alla previsione dell'art. 2 c.p. poiché non sacrificerebbe la «garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione». Essa cioè ritiene che detto istituto sia apprestato dall'ordinamento «ad evitare agli imputati la prospettiva di una persecuzione penale e di un processo interminabili».

In sostanza la Corte non mette in discussione che la prescrizione dei reati possa dare luogo «a sensibili diversità di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, anche commessi nello stesso momento, per effetto di una serie di variabili che incidono sui tempi dell'accertamento penale»; ma aggiunge che la disposizione dell'art. 2 c.p. entra in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento favorevole al reo nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio.

L'argomento non è condivisibile, poiché nel concetto di disposizione più favorevole al reo non può non essere compreso l'istituto della estinzione del reato per decorso del termine, risolvendosi esso in un effetto comunque favorevole al reo proprio nel quadro di quella «garanzia» per il cittadino evocata dalla suprema Corte.

Ciò è tanto più vero ove si riconosca a tale concetto di garanzia una dimensione più ampia di quella riconosciuta dalla Corte, posto che essa in realtà attinge non soltanto l'interesse dell'imputato quanto quello superiore e più generale dello Stato-collettività.

Infatti, il decorso prescrizione del tempo esprime la volontà del legislatore di affermare che non è più interesse della società di perseguire determinati reati oltre un certo tempo, anche indipendentemente dall'ipotetico diverso interesse dell'imputato.

In definitiva, attraverso l'istituto della prescrizione si codifica il venire meno «del bisogno di pena» da parte della comunità per fatti risalenti nel tempo e dunque la perdita, oltre un certo tempo, del disvalore sociale percepito del fatto, della sua stessa «offensività» e, conseguentemente, della sua punibilità.

D'altra parte la scelta della novella legislativa si sviluppa nel senso di contrarre alcuni termini di prescrizione e allungarne altri, a seconda delle diverse ipotesi di reato, orientando questa scelta proprio sul differente disvalore sociale dei fatti.

Se questo è vero, anche la prescrizione rientra «nella valutazione sociale del fatto tipico del giudizio», risolvendosi, dunque, in una disposizione sostanziale più favorevole al reo, come si esprime testualmente l'art. 2, comma 3 c.p., recependo all'evidenza un concetto allargato di «tipicità» del fatto.

Ne consegue, con riguardo alla norma transitoria, che un diverso trattamento dell'istituto fra persone imputate degli stessi fatti commessi nello stesso momento potrebbe essere costituzionalmente legittimo soltanto se fondato su canoni di assoluta razionalità ed oggettività e non invece, come nel caso di specie, su circostanze eventuali non oggettive e spesso indipendenti dalla stessa volontà dell'imputato.

Resta assorbita ogni altra eccezione.

Applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte esclude l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 delle medesima legge nei procedimenti penali in cui sia stata dichiarata la apertura del dibattimento, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso, dandone comunicazione alle parti.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Frosinone, addì 16 febbraio 2006

Il giudice: MARZANO

N. 420

*Ordinanza del 5 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Teramo
nel procedimento penale a carico di Angelini Carlo*

Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno - Ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468/1999 - Disparità di trattamento - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 24 novembre 1999, n. 468, art. 17, lett. n).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice, letti gli atti del procedimento penale pendente a carico di Angelini Carlo, all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna, osserva quanto segue.

La Corte di cassazione, con «ordinanza» emessa il 9 novembre 2005 (erroneamente datata 9 ottobre 2005), nel valutare il ricorso proposto con racc. del 25 settembre 2004 da Angelini Carlo avverso la sentenza del Giudice di pace di Teramo (emessa il 7 giugno 2004, depositata il 18 giugno 2004 e notificata il 14 luglio 2004 all'imputato contumace, con la quale il predetto è stato condannato alla pena pecuniaria di € 600,00 di multa ed al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile Lanciaprima Giuseppe, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 594 c.p. per fatti avvenuti in Teramo il 14 febbraio 2002), lo ha convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso, sul presupposto che, pur venendo in rilievo una condanna a pena pecuniaria, il disposto dell'art. 37, d.lgs. n. 274/2000 (che consente l'appello da parte dell'imputato unicamente se viene impugnato anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno — evenienza mancante nel caso in esame) è superato dall'art. 574, comma 4 c.p.p. (per cui l'impugnazione si estende comunque alla pronuncia alla condanna al risarcimento dei danni se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato).

Invero, nel contesto dell'atto di gravame proposto dall'Angelini è formulata unicamente la richiesta di «cassazione dell'impugnata sentenza», eccependosi, in particolare: 1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminazione delle fattispecie contestate, con violazione del diritto di difesa (eccezione disattesa dal primo giudice); 2) la mancanza o marcata insufficienza della motivazione, per aver oltretutto il primo giudice utilizzato prove testimoniali inammissibili per omessa indicazione delle circostanze sulle quali dovevano essere sentiti (eccezione del pari proposta e disattesa); 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (non avendo nessuna delle frasi contenute negli scritti oggetto di processo una portata offensiva). Nessun motivo di doglianza risulta, pertanto, evidenziato con specifico riferimento ai capi concernenti la condanna al risarcimento del danno.

L'odierno giudicante dovrebbe, di conseguenza, attenersi al principio di diritto dettato dalla suprema Corte, giudicando sul ricorso proposto dall'Angelini. Ma, stante la mancanza di doglianze sulla domanda risarcitoria, reputa di dover affrontare il problema concernente la conformità alla Costituzione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, anche alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione.

Va doverosamente premesso che la suprema Corte, in altre pronunce emesse in materia, ha adottato una soluzione completamente diversa (e, a parere del giudicante, ben più conforme a legge). Infatti, nella sentenza n. 19382/2005, si legge: «...Vero è ... che, avendo il giudice di pace emesso sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'appello sarebbe stato consentito all'imputato soltanto se egli avesse impugnato il capo relativo alla condanna, pur generica... al risarcimento del danno, giusta previsione dell'art. 37, d.lgs. n. 274/2000, e, nella specie, l'esame dell'atto di appello consente di escludere che il capo relativo alle statuizioni civili abbia formato oggetto di gravame perché, pure enunciato il proposito nella intestazione, nella parte riservata ai motivi alcuna censura sul punto è concretamente ravvisabile...». E, ancora, nella sentenza n. 39465/2005, si legge: «... Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello, essendo stato tacitamente impugnato anche il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili. Tale deduzione non può essere condivisa. È pur vero che questa sezione ha altre volte deciso che anche se l'imputato non si duole della condanna al risarcimento del danno, la sua impugnazione va qualificata come appello, poiché l'art. 574 c.p.p. dispone che l'impugnazione contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato — sez. 5ª, 25 novembre 2004, n. 1349, Parisi; id., 18 novembre 2004, n. 2270, Linale. *Re perpensa*, occorre considerare che la normativa che disciplina il procedimento davanti al giudice di pace ha carattere spe-

ziale ed è improntata a snellezza e rapidità. Orbene, il d.lgs. n. 274/2000, all'art. 37, comma 1, prevede che l'imputato possa proporre appello anche contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Nella specie l'imputato ha proposto ricorso, formulando censure unicamente in riferimento alla statuizione penale, sicché non v'è ragione che l'impugnazione vada qualificata come appello. Né a tale conclusione osta il dettato dell'art. 574 c.p.p., che serba integra la sua valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale...».

L'indirizzo giurisprudenziale appena citato appare condivisibile in quanto, in caso contrario, l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 (da considerare «prevalente» ex art. 2 dello stesso d.lgs.) non avrebbe alcun senso qualora si dovesse ritenere automaticamente superato dall'art. 574 c.p.p. visto che, a prescindere completamente dalla volontà espressa dal ricorrente nell'atto di gravame, tutte le impugnative avverso sentenze recanti una condanna al risarcimento del danno, per tale unica evenienza, sarebbero qualificabili come appelli.

Ma, a ben vedere, l'art. 37, anche se interpretato secondo l'orientamento «restrittivo» della suprema Corte, condiviso dal giudicante, sembra, comunque, porre profili di contrasto con la legge delega e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione.

A tal proposito, si osserva che, nella relazione della 2^a Commissione Permanente (Giustizia) del Senato (n. 3160 A, relatore Fassone) viene testualmente evidenziato «L'esigenza di massima semplificazione del procedimento penale davanti al giudice di pace, enunciata al comma 1 dell'art. 18 del disegno di legge, non può non riverberarsi anche sul regime delle impugnazioni, sotto pena di trasferire sui tribunali competenti per l'appello una massa di reati sanzionati con pene di modestissima entità. Per conseguenza la Commissione ha ritenuto di dover escludere dall'appello quanto meno tutte le sentenze che irrogano una pena pecuniaria, di qualsivoglia natura essa sia.... Oltre a ciò, per evitare una dissimmetria non giustificabile, si è ritenuto di introdurre — con l'art. 19 — la stessa regola anche per le sentenze emesse da un giudice ordinario aventi uguale contenuto sanzionatorio, a tal fine modificando l'art. 593, comma 3, del codice di procedura penale. Se non si operasse in tal modo, si avrebbe che non solo lo stesso tipo di pena sarebbe suscettibile di appello oppure no a seconda del giudice che l'ha irrogata; ma addirittura che la medesima pena pecuniaria, inflitta per l'identico reato, sarebbe appellabile ovvero inappellabile a seconda che quel reato sia stato conosciuto dal giudice di pace o dal giudice ordinario in forza di connessione». Ebbene, l'art. 17, lettera n) della legge delega (legge n. 468/1999), che detta i criteri da seguire da parte del legislatore delegato in materia di impugnativa, è stato formulato in conformità con le indicate motivazioni, prevedendosi l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, «ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria».

Nella relazione al d.lgs. n. 274/2000, il legislatore delegato, però, a proposito dell'art. 17, lettera n) della legge n. 468/1999, ha precisato «... Pertanto (art. 37) l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Su sollecitazione della Commissione Giustizia del Senato, è stata inoltre prevista l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria, qualora questi impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. In effetti, mentre la non appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria appare del tutto giustificata, in ragione della modesta concreta afflittività della sanzione, quando, esercitata in sede penale l'azione civile, la sentenza rechi condanna, anche generica, al risarcimento del danno (possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile), consentire un secondo giudizio è apparsa una scelta opportuna. D'altro canto, lo specifico criterio di delega, che fa riferimento alla non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria può ben essere letta nel senso di sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito le pronunce che rechino condanna alla sola pena pecuniaria, e non anche quelle nelle quali sia statuita una ulteriore condanna (sia pur relativa all'azione civile)».

Il legislatore delegato, quindi, ha giustificato la propria scelta di «ampliare» le ipotesi di appellabilità, nonostante il chiaro contenuto dell'art. 17, lettera n) della legge delega, perché preoccupato di possibili liquidazioni del danno da parte del giudice di pace oltre i propri limiti di competenza per valore in sede civile. La Corte costituzionale, nelle numerose pronunce emesse proprio in relazione ad altri casi in cui era stata lamentata la violazione dell'art. 76 Cost. ha sottolineato che: «... la determinazione dei principi e criteri direttivi, a mente dell'art. 76 della Costituzione, se vale a circoscrivere il campo della delega, si da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, non osta, invece, all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo, e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore. Va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi, rispettiva-

mente, della legge di delegazione e di quella delegata ... (sent. n. 308/2002); ... i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega...» (ordinanza n. 228 del 2005).

Nel caso in esame, il legislatore delegante si è espresso basandosi sui principi della massima semplificazione sia per la procedura da seguire davanti al giudice di pace, sia per le impugnazioni delle sentenze emesse da detto giudice, perseguendo, in tale ultimo caso, anche un evidente intento deflattivo (conformemente alla riformulazione dell'art. 593 c.p.p.). Se la scelta del legislatore delegato fosse stata dettata dalle motivazioni dianzi citate (ossia, dalle preoccupazioni di possibili liquidazioni del danno oltre i limiti di competenza per valore del giudice di pace in sede civile), detta scelta, di per sé, non sarebbe stata irragionevole, tenuto conto delle indicazioni fornite nei provvedimenti resi in materia dal giudice delle leggi. Di fatto, però, la formulazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 ha travalicato gli intenti che lo hanno ispirato, apparendo di per sé irragionevole, e detta «irragionevolezza» è stata ulteriormente «aggravata» dall'interpretazione «estensiva» datane da una parte della Corte di cassazione. Infatti, sarebbe bastato prevedere la possibilità di appellare la sentenza qualora vi fosse stata una condanna dell'imputato a pena pecuniaria nonché una liquidazione del danno (non generica, ma definitiva ovvero con provvisoria) con quantificazione superiore alla competenza per valore del giudice di pace in sede civile, sottoponendosi al vaglio del giudice del gravame una simile evenienza, sempre se espressamente eccepita dalla parte interessata.

Soltanto una siffatta scelta, in quanto sorretta da una valida ragione, avrebbe rispettato lo spirito di «semplificazione» e «deflattivo» comunque perseguito dalla legge delega, non ponendo dubbi né di eccesso di delega né di disparità di trattamento rispetto alle condanne alla pena dell'ammenda irrogate dal giudice ordinario e non appellabili *ex art. 593, comma 3 c.p.p.* anche in presenza di una condanna risarcitoria di qualunque natura ed entità. Nell'attuale formulazione, invece, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace è estesa a tutte le condanne risarcitorie, ivi comprese sia quella generica (come nel caso in esame, e, come tale, da liquidare successivamente in sede civile, nel rispetto della competenza per valore del giudice adito), sia quella per quantificazioni del tutto irrisorie o comunque modeste. L'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, di conseguenza, sembra costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 76 e 3 della Costituzione, apparendo che il legislatore delegato abbia violato la legge delega in modo irragionevole, creando anche una ingiustificata disparità di trattamento. La questione assume rilievo nel presente processo perché, in caso di accoglimento, il ricorso dovrebbe essere nuovamente trasmesso alla Corte di cassazione per le valutazioni delle questioni (peraltro di mero diritto) eccepite dall'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il processo nei confronti dell'imputato Angelini Carlo.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1 ultima parte del d.lgs. n. 274/2000 per violazione degli articoli 76 e 3 della Costituzione.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza (la cui lettura in udienza equivale a notifica per il difensore, la parte civile ed il p.m.) venga notificata all'imputato contumace, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 5 aprile 2006

Il giudice: TOMMOLINI

06C0884

N. 421

*Ordinanza del 6 aprile emessa dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli
nel procedimento penale militare a carico di Tevola Vincenzo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Tevola Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 12 luglio 1983, domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 157 c.p.p., Distretto militare di Napoli - recluta, difeso dall'avv. Rossana Adele Surico, del Foro di Bari, con studio in Bari, p.zza Garibaldi n. 52, difensore di fiducia.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 24 in data 24 febbraio 2005 il Tribunale militare di Bari assolveva Tevola Vincenzo dal reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, comma 1 e 154 n. 1 c.p.m.p.) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il pubblico ministero.

All'odierna udienza dibattimentale le parti hanno concordemente richiesto che il gravame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sia immediatamente dichiarato inammissibile.

La Corte, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

Preliminarmente va osservato che nella specie si deve fare applicazione del disposto del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006, il quale, definendo il regime transitorio, stabilisce al comma 2 che si debba pronunciare ordinanza di inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa avverso sentenze di proscioglimento.

In ragione di ciò la questione circa la costituzionalità della nuova disposizione appare certamente rilevante, dovendo questo giudice fare concreta applicazione della stessa nel presente processo, in presenza di una impugnazione che, alla stregua della precedente normativa, sarebbe stata pacificamente ammissibile.

A tal riguardo va sottolineato che la proposizione *ex officio* della questione trova la sua origine anche nelle vicende che hanno connotato l'iter di approvazione della legge medesima, che ha visto, come è noto, il rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica motivato dalla rilevazione di plurimi profili di manifesto contrasto con la Carta costituzionale. Successivamente il testo ha subito delle modifiche che, ad avviso della Corte, non appaiono tali da far ritenere del tutto fugati i dubbi di costituzionalità già prospettati.

Ad avviso della Corte la nuova norma sui limiti oggettivi alla impugnabilità delle sentenze di proscioglimento appare in contrasto con più disposizioni della Carta costituzionale.

In primo luogo i rilievi si incentrano sulla violazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, che costituisce parametro di riferimento indubbiamente essenziale ai

fini della valutazione della legittimità costituzionale del suddetto art. 593 c.p.p., sotto il profilo della ragionevolezza, che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, costituisce uno dei limiti alla discrezionalità del Legislatore.

Nel caso di specie tale ragionevolezza risulta compromessa per la determinante ragione che si impedisce al rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della sequenza processuale, concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in tal modo non consentendogli di fornire il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati.

In proposito non si può fare a meno di notare, peraltro, che il sistema processuale risultante dalla novella determina la paradossale situazione per la quale da un lato si impone al p.m. di ricercare prove anche a favore dell'imputato, dall'altro gli si impedisce di concretizzare la pretesa punitiva statutale attraverso l'appello di merito su pronunce assolutorie.

Né, ad avviso della Corte, il permanere della possibilità di appellare tali tipi di pronunce, in presenza di nuova prova decisiva, fuga i dubbi di costituzionalità sotto il profilo che ci occupa, sia in considerazione della residualità dell'ipotesi, sia, soprattutto, perché non consente un ulteriore vaglio nel merito del compendio probatorio già acquisito, ove il p.m. ritenga non adeguatamente valutato dal primo giudice. Invero, se scopo essenziale del processo è l'accertamento della verità, non è assolutamente ragionevole che ciò sia perseguito soltanto su istanza e nella prospettiva di una delle parti.

Infine, il nuovo sistema appare ulteriormente irragionevole e sbilanciato in quanto, pur doverosamente conservando per la parte civile la possibilità di appello avverso le sentenze di proscioglimento, nel contempo la priva della possibilità del sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici di responsabilità che, comunque, originano da condotte penalmente rilevanti.

Ulteriore aspetto è quello afferente al contrasto con il comma 2 dell'art. 111 (introdotto *ex art.* 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), che stabilisce il principio della necessaria condizione di parità delle parti nel contraddittorio processuale e della ragionevole durata del processo.

Sotto il primo profilo la garanzia della parità di condizioni non può non riguardare anche gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale adeguatamente informato ai principi costituzionali deve garantire, che, per la parte pubblica, sono quelli dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività. Invero, il p.m. ha ora a disposizione soltanto lo strumento del ricorso per cassazione, che, per sua natura e nonostante i marginali correttivi introdotti con la modifica dell'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e), non appare comunque idoneo a garantire il completo riesame nel merito delle risultanze processuali. Ciò in quanto gli consente soltanto di dedurre vizi del provvedimento circoscritti e tassativi, impedendo il vaglio della totalità delle ragioni che sono alla base della sentenza di proscioglimento.

Occorre considerare, poi, i negativi effetti del nuovo regime sui tempi di definizione dei processi, che palesano un manifesto contrasto con il dettato dell'art. 111 Cost. in relazione alla ragionevolezza della loro durata. Infatti, la natura esclusivamente rescindente del giudizio di cassazione comporta, in caso di accoglimento del ricorso, la inevitabile regressione di fase al primo giudice, con un evidente e significativo allungamento dei tempi del processo, rispetto al previgente sistema che consentiva una immediata decisione nel merito all'esito del proposto gravame.

Ne deriva, di conseguenza, il ragionevole dubbio sulla costituzionalità della, nuova disciplina, dato che, come posto in rilievo dalla Corte costituzionale, compromettono il principio della ragionevole durata del processo «...le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esistenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi» (sentenza n. 148 del 4 - 12 aprile 2005).

Infine, ritiene la Corte che sussistano dubbi di costituzionalità della normativa di cui trattasi anche con riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Non può negarsi, infatti, che il potere di impugnazione del p.m. costituisca una delle espressioni di tale principio, sicché non può ammettersi che la normativa ordinaria vanifichi il complessivo assolvimento delle funzioni di accusa (Sentenze Corte costituzionale n. 177/1971 e 98/1994).

Da ultimo va evidenziata una irragionevolezza interna della nuova disciplina, con riferimento al regime transitorio. Infatti, non si può non sottolineare che l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione anche nei giudizi di appello in corso imposta dall'art. 10 della legge n. 46/2006 determina un'ingiustificata disparità di trattamento con riferimento ai processi nei quali abbia chiesto (e, magari già ottenuto durante il giudizio di appello non concluso) l'ammissione di nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo assetto consentirebbe di coltivare l'impugnazione di merito avverso sentenze di proscioglimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Napoli, addì 16 marzo 2006

Il Presidente: MOLINARI

Il giudice estensore: UFILUGELLI

06C0885

N. 422

*Ordinanza del 5 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Teramo
nel procedimento penale a carico di Angelini Carlo*

Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno - Ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468/1999 - Disparità di trattamento - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 24 novembre 1999, n. 468, art. 17, lett. n).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il giudice, letti gli atti del proc. pen. pendente a carico di Angelini Carlo, all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna, osserva quanto segue.

La Corte di cassazione, con sentenza emessa il 24 novembre 2005, nel valutare il ricorso proposto con racc. del 23 dicembre 2004 da Angelini Carlo avverso la sentenza del Giudice di pace di Teramo (emessa il 9 novembre 2004, depositata il 18 novembre 2004 e notificata il 25 novembre 2004 all'imputato contumace, con la quale il predetto è stato condannato alla pena pecuniaria di € 300,00 di multa ed al risarcimento del danno pari ad € 1.500,00 in favore della parte civile Lanciaprima Giuseppe, per il reato di cui all'art. 594 c.p. per fatti accertati in Teramo il 20 gennaio 2003), lo ha convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso, sul presupposto che, pur venendo in rilievo una condanna a pena pecuniaria, il disposto dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 (che consente l'appello da parte dell'imputato unicamente se viene impugnato anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, evenienza mancante nel caso in esame) è superato dall'art. 574 quarto comma c.p.p. (per cui l'impugnazione si estende comunque alla pronuncia alla condanna al risarcimento dei danni se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato).

Invero, nel contesto dell'atto di gravame proposto dall'Angelini è formulata unicamente la richiesta di «cassazione dell'impugnata sentenza», eccependosi, in particolare: 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 484 e 420-ter, quinto comma c.p.p., per aver il primo giudice disatteso il certificato medico inviato dal difensore, procedendo all'istruttoria e decidendo il processo in sua assenza; 2) la mancanza o comunque carenza della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo il primo giudice indicato le locuzioni asseritamen lesive (errando peraltro nell'individuare nel fascicolo di parte e non nell'atto di appello la mancata restituzione), così impedendo tra l'altro ogni indagine e conseguente eccezione sulla sussistenza dell'elemento psicologico. Nessun motivo di doglianza risulta, pertanto, evidenziato con specifico riferimento ai capi concernenti la condanna al risarcimento del danno.

L'odierno giudicante dovrebbe, di conseguenza, attenersi al principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, giudicando sul ricorso proposto dall'Angelini. Ma, stante la mancanza di doglianze sulla domanda risarcitoria, reputa di dover affrontare il problema concernente la conformità alla Costituzione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, anche alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione.

Va doverosamente premesso che la Suprema Corte, in altre pronunce emesse in materia, ha adottato una soluzione completamente diversa (e, a parere del giudicante, ben più conforme a legge). Infatti, nella sentenza n. 19382/05, si legge: «... Vero è ... che, avendo il giudice di pace emesso sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'appello sarebbe stato consentito all'imputato soltanto se egli avesse impugnato il capo relativo alla condanna, pur generica ... al risarcimento del danno, giusta previsione dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000; e, nella specie, l'esame dell'atto di appello consente di escludere che il capo relativo alle statuizioni civili abbia formato oggetto di gravame perché, pure enunciato il proposito nella intestazione, nella parte riservata ai motivi alcuna censura sul punto è concretamente ravvisabile ...». E, ancora, nella sentenza n. 39465/2005, si legge: «... Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello, essendo stato tacitamente impugnato anche il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili. Tale deduzione non può essere condivisa. È pur vero che questa Sezione ha altre volte deciso che anche se l'imputato non si duole della condanna al risarcimento del danno, la sua impugnazione va qualificata come appello, poiché l'art. 574 c.p.p. dispone che l'impugnazione contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato — sez. 5ª, 25 novembre 2004, n. 1349, *Parisi*; id., 18 novembre 2004, n. 2270, *Linale*. *Re perpensa*, occorre considerare che la normativa che disciplina il procedimento davanti al giudice di Pace ha carattere speciale ed è improntata a snellezza e rapidità. Orbene, il d.lgs. n. 274/2000, all'art. 37 comma 1, prevede che l'imputato possa proporre appello anche contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Nella specie l'imputato ha proposto ricorso, formulando censure unicamente in riferimento alla statuizione penale, sicché non v'è ragione che l'impugnazione vada qualificata come appello. Nè a tale conclusione osta il dettato dell'art. 574 c.p.p., che serba integra la sua valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale ...».

L'indirizzo giurisprudenziale appena citato appare condivisibile in quanto, in caso contrario, l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 (da considerare «prevalente» ex art. 2 dello stesso d.lgs.) non avrebbe alcun senso qualora si dovesse ritenere automaticamente superato dall'art. 574 c.p.p. visto che, a prescindere completamente dalla volontà espressa dal ricorrente nell'atto di gravame, tutte le impugnative avverso sentenze recanti una condanna al risarcimento del danno, per tale unica evenienza, sarebbero qualificabili come appelli.

Ma, a ben vedere, l'art. 37, anche se interpretato secondo l'orientamento «restrittivo» della Suprema Corte, condiviso dal giudicante, sembra, comunque, porre profili di contrasto con la legge delega e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione.

A tal proposito, si osserva che, nella relazione della seconda Commissione Permanente (Giustizia) del Senato (n. 3160 A, relatore Fassone) viene testualmente evidenziato «L'esigenza di massima semplificazione del procedimento penale davanti al giudice di pace, enunciata al comma 1 dell'art. 18 del disegno di legge, non può non riverberarsi anche sul regime delle impugnazioni, sotto pena di trasferire sui tribunali competenti per l'appello una massa di reati sanzionati con pene di modestissima entità. Per conseguenza la Commissione ha ritenuto di dover escludere dall'appello quanto meno tutte le sentenze che irrogano una pena pecuniaria, di qualsivoglia natura essa sia ... Oltre a ciò, per evitare una dissimmetria non giustificabile, si è ritenuto di introdurre — con l'art. 19 — la stessa regola anche per le sentenze emesse da un giudice ordinario aventi uguale contenuto sanzionatorio, a tal fine modificando l'art. 593, comma 3, del codice di procedura penale. Se non si operasse in tal modo, si avrebbe che non solo lo stesso tipo di pena sarebbe suscettibile di appello oppure no a seconda del giudice che l'ha irrogata; ma addirittura che la medesima pena pecuniaria, inflitta per l'identico reato, sarebbe appellabile ovvero inappellabile a seconda che quel reato sia stato conosciuto dal giudice di pace o dal giudice ordinario in forza di connessione. Ebbene, l'art. 17 lett. n) della legge delega (legge n. 468/1999), che detta i criteri da seguire da parte del legislatore delegato in materia di impugnativa, è stato formulato in conformità con le indicate motivazioni, prevedendosi l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria».

Nella relazione al d.lgs. n. 274/2000, il legislatore delegato, però, a proposito dell'art. 17, lett. n) della legge n. 468/1999, ha precisato «... Pertanto (art. 37) l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Su sollecitazione della Commissione giustizia del Senato, è stata inoltre prevista l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria, qualora questi impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. In effetti, mentre la non appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria appare del tutto giustificata, in ragione della modesta concreta afflittività della sanzione, quando, esercitata in sede penale l'azione civile, la sentenza rechi condanna, anche generica, al risarcimento del danno (possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile), consentire un secondo giudizio è apparsa una scelta opportuna. D'altro canto, lo specifico criterio di delega, che fa riferimento alla non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria può ben essere letta nel senso di sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito le pronunce che rechino condanna alla sola pena pecuniaria, e non anche quelle nelle quali sia statuita una ulteriore condanna (sia pur relativa all'azione civile).»

Il legislatore delegato, quindi, ha giustificato la propria scelta di «ampliare» le ipotesi di appellabilità, nonostante il chiaro contenuto dell'art. 17 lett. n) della legge delega, perché preoccupato di possibili liquidazioni del danno da parte del giudice di pace oltre i propri limiti di competenza per valore in sede civile. La Corte costituzionale, nelle numerose pronunce emesse proprio in relazione ad altri casi in cui era stata lamentata la violazione dell'art. 76 della Costituzione ha sottolineato che: «... la determinazione dei principi e criteri direttivi, a mente dell'art. 76 della Costituzione, se vale a circoscrivere il campo della delega, si da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, non osta, invece, all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo, e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore. Va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi, rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata ... (sent. n. 308/2002); ... i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega ...» (ordinanza n. 228 del 2005).

Nel caso in esame, il legislatore delegante si è espresso basandosi sui principi della massima semplificazione sia per la procedura da seguire davanti al giudice di pace, sia per le impugnazioni delle sentenze emesse da detto giudice, perseguendo, in tale ultimo caso, anche un evidente intento deflattivo (conformemente alla riformulazione dell'art. 593 c.p.p.). Se la scelta del legislatore delegato fosse stata dettata dalle motivazioni dianzi citate (ossia, dalle preoccupazioni di possibili liquidazioni del danno oltre i limiti di competenza per valore del giudice di pace in sede civile), detta scelta, di per sé, non sarebbe stata irragionevole, tenuto conto delle indicazioni fornite nei provvedimenti resi in materia dal giudice delle leggi. Di fatto, però, la formulazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 ha travalicato gli intenti che lo hanno ispirato, apparendo di per sé irragionevole, e detta «irragionevolezza» è stata ulteriormente «aggravata» dall'interpretazione «estensiva» datane da una parte della Corte di cassazione. Infatti, sarebbe bastato prevedere la possibilità di appellare la sentenza qualora vi fosse stata una condanna dell'imputato a pena pecuniaria nonché una liquidazione del danno (non generica, ma definitiva ovvero con provvisoria) con quantificazione superiore alla competenza per valore del giudice di pace in sede civile, sottoponendosi al vaglio del giudice del gravame una simile evenienza, sempre se espressamente eccepita dalla parte interessata. Soltanto una siffatta scelta, in quanto sorretta da una valida ragione, avrebbe rispettato lo spirito di «semplificazione» e «deflattivo» comunque perseguito dalla legge delega, non ponendo dubbi né di eccesso di delega né di disparità di trattamento rispetto alle condanne alla pena dell'ammenda irrogate dal giudice ordinario e non appellabili ex art. 593, terzo comma c.p.p. anche in presenza di una condanna risarcitoria di qualunque natura ed entità. Nell'attuale formulazione, invece, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace è estesa a tutte le condanne risarcitorie, ivi comprese sia quella generica (e, come tale, da liquidare successivamente in sede civile, nel rispetto della competenza per valore del giudice adito), sia quella per quantificazioni del tutto irrisorie o comunque modeste (quale quella oggetto del presente processo). L'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, di conseguenza, sembra costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione, apparendo che il legislatore delegato abbia violato la legge delega in modo irragionevole, creando anche una ingiustificata disparità di trattamento. La questione assume rilievo nel presente processo perché, in caso di accoglimento, il ricorso dovrebbe essere nuovamente trasmesso alla Corte di cassazione per le valutazioni delle questioni (peraltro di mero diritto) eccepite dall'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il processo nei confronti dell'imputato Angelini Carlo.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma ultima parte del d.lgs. n. 274/2000 per violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza (la cui lettura in udienza equivale a notifica per il difensore, la parte civile ed il p.m.) venga notificata all'imputato contumace, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 5 aprile 2006

Il giudice: TOMMOLINI

06C0905

N. 423

*Ordinanza del 23 marzo 2006 emessa dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli
nel procedimento penale militare a carico di Corriano Vincenzo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Corriano Vincenzo, nato a Cinquefrondi (Reggio-Calabria) il 14 luglio 1981, domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. — Distretto militare di Catania — soldato — difeso dall'avv. Ugo Fiamenghi, del Foro di Brescia, con studio in Orzinuovi (Brescia), Via Cernaia n. 7, difensore di fiducia.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 12 in data 9 febbraio 2005 il Tribunale militare di Palermo, assolveva Corriano Vincenzo dal reato di Furto militare (art. 230 c.p.m.p.) per non aver commesso il fatto.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il pubblico ministero.

All'odierna udienza dibattimentale le parti hanno concordemente richiesto che il gravame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sia immediatamente dichiarato inammissibile.

La Corte, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

Preliminarmente va osservato che nella specie si deve fare applicazione del disposto del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006, il quale, definendo il regime transitorio, stabilisce al comma 2 che si debba pronunciare ordinanza di inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa avverso sentenze di proscioglimento.

In ragione di ciò la questione circa la costituzionalità della nuova disposizione appare certamente rilevante, dovendo questo giudice fare concreta applicazione della stessa nel presente processo, in presenza di una impugnazione che, alla stregua della precedente normativa, sarebbe stata pacificamente ammissibile.

A tal riguardo va sottolineato che la proposizione *ex officio* della questione trova la sua origine anche nelle vicende che hanno connotato l'iter di approvazione della legge medesima, che ha visto, come è noto, il rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica motivato dalla rilevazione di plurimi profili di manifesto contrasto con la Carta costituzionale. Successivamente il testo ha subito delle modifiche che, ad avviso della Corte, non appaiono tali da far ritenere del tutto fugati i dubbi di costituzionalità già prospettati.

Ad avviso della Corte la nuova norma sui limiti oggettivi alla impugnabilità delle sentenze di proscioglimento appare in contrasto con più disposizioni della Carta costituzionale.

In primo luogo i rilievi si incentrano sulla violazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, che costituisce parametro di riferimento indubbiamente essenziale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale dell' suddetto art. 593 c.p.p., sotto il profilo della ragionevolezza, che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, costituisce uno dei limiti alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso di specie tale ragionevolezza risulta compromessa per la determinante ragione che si impedisce all' rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della sequenza processuale, concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in tal modo non consentendogli di fornire il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati.

In proposito non si può fare a meno di notare, peraltro, che il sistema processuale risultante dalla novella determina la paradossale situazione per la quale da un lato si impone al p.m. di ricercare prove anche a favore dell'imputato, dall'altro gli si impedisce di concretizzare la pretesa punitiva statutale attraverso l'appello di merito su pronunce assolutorie.

Né, ad avviso della Corte, il permanere della possibilità di appellare tali tipi di pronunce, in presenza di nuova prova decisiva, fuga i dubbi di costituzionalità sotto il profilo che ci occupa, sia in considerazione della residualità dell'ipotesi, sia, soprattutto, perché non consente un ulteriore vaglio nel merito del compendio probatorio già acquisito, ove il p.m. lo ritenga non adeguatamente valutato dal primo giudice. Invero, se scopo essenziale del processo è l'accertamento della verità, non è assolutamente ragionevole che ciò sia perseguito soltanto su istanza e nella prospettiva di una delle parti.

Infine, il nuovo sistema appare ulteriormente irragionevole e sbilanciato in quanto, pur doverosamente conservando per la parte civile la possibilità di appello avverso le sentenze di proscioglimento, nel contempo la priva della possibilità del sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici di responsabilità che, comunque, originano da condotte penalmente rilevanti.

Ulteriore aspetto è quello afferente al contrasto con il comma 2 dell'art. 111 (introdotto *ex art.* 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), che stabilisce il principio della necessaria condizione di parità delle parti nel contraddittorio processuale e della ragionevole durata del processo.

Sotto il primo profilo la garanzia della parità di condizioni non può non riguardare anche gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale adeguatamente informato ai principi costituzionali deve garantire, che, per la parte pubblica, sono quelli dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività. Invero, il p.m. ha ora a disposizione soltanto lo strumento del ricorso per cassazione, che, per sua natura e nonostante i marginali correttivi introdotti con la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. *e*), non appare comunque idoneo a garantire il completo riesame nel merito delle risultanze processuali. Ciò in quanto gli consente soltanto di dedurre vizi del provvedimento circoscritti e tassativi, impedendo il vaglio della totalità delle ragioni che sono alla base della sentenza di proscioglimento.

Occorre considerare, poi, i negativi effetti del nuovo regime sui tempi di definizione dei processi, che palesano un manifesto contrasto con il dettato dell'art. 111 Cost. in relazione alla ragionevolezza della loro durata. Infatti, la natura esclusivamente rescindente del giudizio di cassazione comporta, in caso di accoglimento del ricorso, la inevitabile regressione di fase al primo giudice, con un evidente e significativo allungamento dei tempi del processo. Rispetto al previgente sistema che consentiva una immediata decisione nel merito all'esito del proposto gravame.

Ne deriva, di conseguenza, il ragionevole dubbio sulla costituzionalità della nuova disciplina, dato che, come posto in rilievo dalla Corte costituzionale, compromettono il principio della ragionevole durata del processo «... le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esistente, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi» (sentenza n. 148 del 4 - 12 aprile 2005).

Infine, ritiene la Corte che sussistano dubbi di costituzionalità della normativa di cui trattasi anche con riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Non può negarsi, infatti, che il potere di impugnazione del p.m. costituisca una delle espressioni di tale principio, sicché non può ammettersi che la normativa ordinaria vanifichi il complessivo assolvimento delle funzioni di accusa (Sentenze Corte cost. n. 177/1971 e 98/1994).

Da ultimo va evidenziata una irragionevolezza interna della nuova disciplina, con riferimento al regime transitorio. Infatti, non si può non sottolineare che l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione anche nei giudizi di appello in corso imposta dall'art. 10 della legge n. 46/2006 determina un'ingiustificata disparità di trattamento con riferimento ai processi nei quali il p.m. abbia chiesto (e, magari già ottenuto durante il giudizio di appello non concluso) l'ammissione di nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo assetto consentirebbe di coltivare l'impugnazione di merito avverso sentenze di proscioglimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 23 marzo 2006

Il Presidente: MOLINARI

Il giudice estensore: SABINO

06C0906

N. 424

*Ordinanza del 6 aprile 2006 emessa dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata di Napoli
nel procedimento penale militare a carico di Cavallo Cosimo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Cavallo Cosimo, nato a Dachau (D) il 13 febbraio 1977, domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 169 c.p.p., Distretto militare di Lecce - recluta, difeso dall'avv. Carmine Aldo Catacchio, del Foro di Bari, con studio in Bari - S. Spinito (Bari), via Fiume n. 36/D, difensore d'ufficio.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 41 in data 9 maggio 2005 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Bari dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Cavallo Cosimo, in ordine al reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) ascrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avverso la predetta decisione proponevano appello sia il Procuratore militare che il Procuratore generale militare.

All'odierna udienza camerale è intervenuto il solo Procuratore generale militare, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

In effetti, in applicazione del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006 l'appello dovrebbe essere dichiarato immediatamente inammissibile. La Corte, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

Preliminarmente va osservato che nella specie si deve fare applicazione del disposto del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006, il quale, definendo il regime transitorio, stabilisce al comma 2 che si debba pronunciare ordinanza di inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa avverso sentenze di proscioglimento.

In ragione di ciò la questione circa la costituzionalità della nuova disposizione appare certamente rilevante, dovendo questo giudice fare concreta applicazione della stessa nel presente processo, in presenza di una impugnazione che, alla stregua della precedente normativa, sarebbe stata pacificamente ammissibile.

A tal riguardo va sottolineato che la proposizione *ex officio* della questione trova la sua origine anche nelle vicende che hanno connotato l'iter di approvazione della legge medesima, che ha visto, come è noto, il rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica motivato dalla rilevazione di plurimi profili di manifesto contrasto con la Carta costituzionale. Successivamente il testo ha subito delle modifiche che, ad avviso della Corte, non appaiono tali da far ritenere del tutto fugati i dubbi di costituzionalità già prospettati.

Ad avviso della Corte la nuova norma sui limiti oggettivi alla impugnabilità delle sentenze di proscioglimento appare in contrasto con più disposizioni della Carta costituzionale.

In primo luogo i rilievi si incentrano sulla violazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, che costituisce parametro di riferimento indubbiamente essenziale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del suddetto art. 593 c.p.p., sotto il profilo della ragionevolezza, che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, costituisce uno dei limiti alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso di specie tale ragionevolezza risulta compromessa per la determinante ragione che si impedisce al rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della sequenza processuale, concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in tal modo non consentendogli di fornire il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati.

In proposito non si può fare a meno di notare, peraltro, che il sistema processuale risultante dalla novella determina la paradossale situazione per la quale da un lato si impone al p.m. di ricercare prove anche a favore dell'imputato, dall'altro gli si impedisce di concretizzare la pretesa punitiva statutale attraverso l'appello di merito su pronunce assolutorie.

Né, ad avviso della Corte, il permanere della possibilità di appellare tali tipi di pronunce, in presenza di nuova prova decisiva, fuga i dubbi di costituzionalità sotto il profilo che ci occupa, sia in considerazione della residualità dell'ipotesi, sia, soprattutto, perché non consente un ulteriore vaglio nel merito del compendio probatorio già acquisito, ove il p.m. lo ritenga non adeguatamente valutato dal primo giudice. Invero, se scopo essenziale del processo è l'accertamento della verità, non è assolutamente ragionevole che ciò sia perseguito soltanto su istanza e nella prospettiva di una delle parti.

Infine, il nuovo sistema appare ulteriormente irragionevole e sbilanciato in quanto, pur doverosamente conservando per la parte civile la possibilità di appello avverso le sentenze di proscioglimento, nel contempo la priva della possibilità del sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici di responsabilità che, comunque, originano da condotte penalmente rilevanti.

Ulteriore aspetto è quello afferente al contrasto con il comma 2 dell'art. 111 (introdotto *ex art.* 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), che stabilisce il principio della necessaria condizione di parità delle parti nel contraddittorio processuale e della ragionevole durata del processo.

Sotto il primo profilo la garanzia della parità di condizioni non può non riguardare anche gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale adeguatamente informato ai principi costituzionali deve garantire, che, per la parte pubblica, sono quelli dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività. Invero, il p.m. ha ora a disposizione soltanto lo strumento del ricorso per cassazione, che, per sua natura e nonostante i marginali correttivi introdotti con la modifica dell'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e), non appare comunque idoneo a garantire il completo riesame nel merito delle risultanze processuali. Ciò in quanto gli consente soltanto di dedurre vizi del provvedimento circoscritti e tassativi, impedendo il vaglio della totalità delle ragioni che sono alla base della sentenza di proscioglimento.

Occorre considerare, poi, i negativi effetti del nuovo regime sui tempi di definizione dei processi, che palesano un manifesto contrasto con il dettato dell'art. 111 Cost. in relazione alla ragionevolezza della loro durata.

Infatti, la natura esclusivamente rescindente del giudizio di cassazione comporta, in caso di accoglimento del ricorso, la inevitabile regressione di fase al primo giudice, con un evidente e significativo allungamento dei tempi del processo, rispetto al previgente sistema che consentiva una immediata decisione nel merito all'esito del proposto gravame.

Ne deriva, di conseguenza, il ragionevole dubbio sulla costituzionalità della nuova disciplina, dato che, come posto in rilievo dalla Corte costituzionale, compromettono il principio della ragionevole durata del processo «... le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esistenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi» (sentenza n. 148 del 4-12 aprile 2005). Infine, ritiene la Corte che sussistano dubbi di costituzionalità della normativa di cui trattasi anche con riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Non può negarsi, infatti, che il potere di impugnazione del p.m. costituisca una delle espressioni di tale principio, sicché non può ammettersi che la normativa ordinaria vanifichi il complessivo assolvimento delle funzioni di accusa (Sentenze Corte cost. n. 177/1971 e 98/1994).

Da ultimo va evidenziata una irragionevolezza interna della nuova disciplina, con riferimento al regime transitorio. Infatti, non si può non sottolineare che l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione anche nei giudizi di appello in corso imposta dall'art. 10 della legge n. 46/2006 determina un'ingiustificata disparità di trattamento con riferimento ai processi nei quali il p.m. abbia chiesto (e, magari già ottenuto durante il giudizio di appello non concluso) l'ammissione di nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo assetto consentirebbe di coltivare l'impugnazione di merito avverso sentenze di proscioglimento.

Tutte le suesposte considerazioni valgono, a maggior ragione, con riguardo al caso, come quello che ci occupa, di appello avverso sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare. Ciò in quanto si impedisce al p.m. di pervenire al vaglio dibattimentale sulla scorta di una decisione adottata al termine dell'udienza preliminare che, per i limiti da cui è connotata, non è assimilabile ad una decisione di merito. Con l'inaccettabile conseguenza che in tale ipotesi viene escluso in radice non un secondo giudizio di merito, ma addirittura la possibilità di pervenire all'unico giudizio di merito davanti al giudice della cognizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio, 2006 n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere, nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 6 aprile 2006

Il Presidente: MOLINARI

Il giudice estensore: UFILUGELLI

N. 425

*Ordinanza del 5 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Mirabile Sabatino Giuseppe ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il Pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal Procuratore Generale nel procedimento penale a carico di Mirabile Sabatino Giuseppe, Mirabile Francesco, Mirabile Carmelo, Mirabile Cesare e Mirabile Maria, in relazione agli artt. 3, 97, 111 comma II e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 27 ottobre 2003 il Giudice monocratico del Tribunale di Bercellona P.G. ha assolto Mirabile Sabatino Giuseppe, Mirabile Francesco, Mirabile Carmelo, Mirabile Cesare e Mirabile Maria dai reati di furto aggravato, immutazione dei luoghi, modifica dell'assetto del territorio, ricettazione ed invasione di terreno demaniale per non averli commessi.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale svolgendo argomenti di merito.

Fissato il giudizio di appello, il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il Giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593 secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1 secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal Procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.C. 26.03/01.04.2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111 secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585 quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione che poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

E quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della Pubblica Accusa si rinviene nell'art. 576 primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal II comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.C. n. 206/1997; sent. C.C. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire

istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta Costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443 comma III c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.C. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111 secondo comma e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 5 maggio 2006

Il Presidente: MANGO

N. 426

*Ordinanza del 12 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Fumia Domenico ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1 secondo comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal Procuratore generale nel procedimento penale a carico di Fumia Domenico in relazione agli artt. 3, 97, 111 secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 24 giugno 2004 il Tribunale di Barcellona P.G., in esito ad un processo che vedeva imputato anche Maimone Rosario e verteva su una molteplicità di capi d'imputazione, ha assolto, tra l'altro, Fumia Domenico dal reato di cui all'art. 595 c.p. commesso in danno del medesimo Maimone perché il fatto non sussiste.

Ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato svolgendo argomenti di merito.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il Procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal Procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593 secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1 secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.C. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111 secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585 quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal poterdovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

E quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della Pubblica Accusa si rinviene nell'art. 576 comma I c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisca manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.C. n. 206/1997; Sent. C.C. n. 110/2003).

A tale conclusione i giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente

doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443 terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.C. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 12 maggio 2006

Il Presidente: MANGO

06C0909

N. 427

*Ordinanza del 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 2006)
emessa dalla Corte di appello di Messina nel procedimento penale a carico di Cardillo Paolo ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilità della disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche - Disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Suprema Corte di cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 26 aprile 2001 (n. 793/2001 reg. sent.) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Cardillo Paolo, Minniti Domenica Maria e Latella Guglielmo in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perché estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

che tale sentenza è stata pronunciata sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza con cui il Pretore di Reggio Calabria in data 4 febbraio 2000 aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste;

Rilevato che l'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46, prevede che la disposizione di cui al comma 2 della stessa norma si applica nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione;

Considerato che il citato art. 10 nella sua formulazione letterale non è applicabile direttamente al caso per cui si procede e che d'altronde la norma non è suscettibile di interpretazione analogica trattandosi di disposizione che deroga al principio generale dell'appellabilità delle sentenze;

Ritenuto che la norma in oggetto — nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche — viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una palese disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili, essendo la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da un sostanziale giudizio di responsabilità;

Valutata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata perché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per i connessi adempimenti.

Messina, addì 14 marzo 2006

Il Presidente: BRIGANDÌ

N. 428

*Ordinanza del 19 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di Deda Shpresin ed altri*

Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Pena minima di 25 anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità - Eccessiva afflittività - Violazione dei principi di personalità e di finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe.

- Codice penale, art. 630.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il Tribunale, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata a conclusione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'art. 630 c.p. per violazione degli artt. 27 e 3 della Costituzione dalla difesa di Dedej Gentiam con memoria depositata il 12 aprile 2006;

Sentiti il p.m., il difensore del Dedej e quelli dei coimputati Deda Shpresin, Morina Luan, all'esito della discussione e riunito in camera di consiglio;

espone in fatto:

il giorno 8 agosto 2003, Charfi Miled veniva accampagnato in auto dall'amica Tristano Marilena al bar Bicocca di Noventa Padovana (Pordenone) e lì rimaneva in attesa della Tristano e di un altro amico, mentre costoro si allontanavano per procurare della cocaina. Era stato Charfi Miled a prendere contatti a tale scopo con un ragazzo di nazionalità albanese, che però non voleva personalmente incontrare perché questi avanzava da lui del danaro. Mentre si trovava nel pubblico esercizio, Charfi era stato individuato proprio da tale giovane (identificato in Morina Luan), che era nel frattempo sopraggiunto a bordo di uno scooter. Poi erano arrivati altri due individui di nazionalità albanese richiamati dal primo (K. J. e Dedej Gentiam) che avevano trascinato fuori dall'esercizio Charfi Miled, nonostante egli avesse tentato di nascondersi nel bagno. Lo avevano malmenato e caricato a forza in un'auto a bordo della quale si trovava Deda Shpresin. Poi l'avevano portato via anche sotto la minaccia di un coltello. Gli era stato insistentemente richiesto di pagare il danaro dovuto; gli era stata sottratta una somma di danaro che aveva con sé; gli era stata ingiunto di pagare entro breve termine quanto richiesto.

Intorno alle 7.45 del giorno seguente — 9 agosto — a seguito della segnalazione di un cittadino, Charfi era stato trovato in un casolare diroccato di Cadoneghe e soccorso dai Carabinieri. Presentava gli arti legati con della corda, era imbavagliato con nastro adesivo ed aveva dichiarato di essere stato tenuto segregato dal giorno precedente sotto la minaccia di armi.

I militari si erano adoperati per arrestare i sequestratori sopraggiunti in loco: l'operazione aveva avuto esito solo per il minorenne K. J., mentre un secondo complice (riconosciuto dai militari per Morina Luan) era riuscito a darsi alla fuga nonostante l'esplosione di colpi a scopo intimidatorio da parte dei Carabinieri.

Dedej Gentiam è stato riconosciuto come l'individuo più corpulento, che aveva trascinato fuori dal bar Bicocca e percosso Charfi. Egli stesso ha ammesso di essere sopraggiunto nel suddetto locale pubblico perché chiamato da K. J.

Anche la presenza del Deda Shpresin a bordo dell'auto che aveva prelevato Charfi presso il bar di Noventa Padovana è stata accertata: sul punto sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese a carico di tale imputato da Charfi nel corso di incidente probatorio (atto dichiarato invece inutilizzabile nei confronti degli altri coimputati), e lo stesso Deda ha ammesso di essere stato presente a bordo dell'auto con cui Charfi era stato portato via.

Il sequestro di Charfi Miled era stato motivato dal proposito di esercitare su di lui pressioni affinché si attivesse presso connazionali per procurarsi la consistente somma di danaro necessaria a pagare il corrispettivo (per migliaia di euro) di sostanza stupefacente precedentemente ricevuta. Ed infatti, come riscontrato dalle telefonate che casualmente avevano formato oggetto di ascolto e registrazione nell'ambito di una diversa indagine, durante il tempo nel quale Charfi era stato trattenuto — sia fisicamente che sotto minaccia di armi — presso il casolare abbandonato, gli era stato consentito — anzi prescritto — l'uso del telefono cellulare (ma vietato di esprimersi in arabo) per cercare i contatti necessari a conseguire il danaro che gli veniva richiesto.

Nell'azione perpetrata in danno dello Charfi consistita nella privazione della libertà personale protratta per un lasso di tempo apprezzabile ed allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (liberazione ovviamente alternativa alla morte minacciata qualora non avesse procurato la somma richiesta) si configurano gli elementi costitutivi tipici del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., punibile — nella sua forma «base» — con la pena della reclusione da 25 a 30 anni.

In punto di rilevanza, questo Tribunale ritiene di avere dato adeguato conto — sia pure in un quadro di sintesi — dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di condanna a carico degli imputati Deda, Dedej e Morina.

La norma che si intende sottoporre al vaglio della Corte costituzionale dovrebbe trovare necessaria applicazione a carico dei predetti imputati, benché la fattispecie abbia ad oggetto la pretesa del pagamento — a titolo di riscatto — di un debito insorto da pregresso rapporto illecito.

Sostanzialmente vincolante — e peraltro condivisa da questo Tribunale — è l'opzione interpretativa espressa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 962 del 20 gennaio 2004 secondo cui, in base ai corretti canoni interpretativi, «il carattere giusto o ingiusto del profitto va apprezzato non in base alla personale valutazione dell'autore del fatto, ma con riferimento a canoni obiettivi, che sono quelli legali, a seconda che la legge riconosca o meno protezione alle posizioni giuridiche soggettive; con la conseguenza che sussistono gli estremi del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche quando l'agente persegua un profitto che derivi da un pregresso rapporto illecito» (quale può essere appunto un rapporto di dare-avere in relazione ad una cessione di sostanza stupefacente).

«A ben vedere» — ha soggiunto la Corte — «quando un soggetto viene tenuto sotto sequestro — inteso essenzialmente come privazione della libertà di movimento nello spazio secondo l'autonoma scelta di ciascuno — e per la sua liberazione viene preteso un prezzo, l'azione tipica delineata dall'art. 630 c.p., risulta pienamente configurata, con la sua carica intenzionale di conseguimento di un profitto; se tale profitto è ingiusto il reato si perfeziona ... la scomposizione di un fatto unitario, come tale previsto dall'art. 630 c.p., nei due reati semplici di cui agli artt. 605 e 629 c.p., mostra di confondere il movente retrostante col dolo specifico, fin dall'inizio ben delineato» e sembra esprimere la volontà di soddisfare «esigenze di ordine equitativo» di fronte ad una pena di «eccezionale asprezza», piuttosto che le corrette regole ermeneutiche.

A fronte della ritenuta necessità di pronunciare la condanna degli imputati Dedej Gentiam, Deda Shpresim, Morina Luan per il delitto di cui all'art. 630 c.p., e dunque accertata la rilevanza della questione, il Collegio reputa non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p., comma primo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 27, comma 1 e 3 Cost., sotto il profilo della evidente irragionevolezza della previsione in base alla quale la pena minima per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è fissata in anni 25 in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità.

Va premesso peraltro quanto segue.

È indubbio che spetta al legislatore in relazione al disvalore oggettivo dei fatti reato e del loro diverso grado di offensività, individuare la pena edittale attraverso un'adeguata articolazione della stessa, nel rispetto del rapporto tra principio della riserva di legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena (*cfr.* sent. Corte cost. 285/1991).

Per altro verso, la Corte delle leggi ha ripetutamente affermato che la determinazione della misura della pena, che rientra tra le scelte di esclusiva spettanza del legislatore, può essere sindacata in sede di controllo di legittimità costituzionale soltanto ove superi il limite della ragionevolezza.

In particolare con la sentenza n. 341/1994 la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, comma 1 c.p., nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei, ha definitivamente chiarito che «il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia al contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali;... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale solamente nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza...» (*cfr.* anche sentenze nn. 409/1989, 343 e 422 del 1993, 217/1996).

È poi significativo il passaggio, tratto dalla sentenza 313/1995 della Corte, in cui si afferma che «perché sia possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è ... necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga la soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di "eccesso di potere" e dunque, di sviamento rispetto alla attribuzione che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa».

La Corte, nel contesto della motivazione 341/1994, ha poi significativamente rilevato come avesse maturato la convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico,... tale finalità implica pertanto un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte ed offesa, dall'altra» (*cfr.* altresì sent. 331/1990, 343 e 422/1993, ord. 165/1997).

Premesso dunque che la pronuncia della Corte sulla presente questione di costituzionalità potrebbe fondarsi su tali canoni, senza perciò inammissibilmente invadere l'ambito di specifica discrezionalità, non sindacabile, del legislatore, si sospetta, in punto di non manifesta infondatezza, la violazione dell'art. 27, comma 1 e 3 della Costituzione, e specificamente dei principi di personalità della pena e della finalità rieducativa della stessa per le ragioni che seguono.

Il minimo edittale di 25 anni di reclusione previsto dal primo comma dell'art. 630 c.p., per la sua estrema severità e soprattutto per l'assenza di una fattispecie attenuata speciale per i casi di minore entità, rappresenta, secondo il vaglio preliminare di questo Collegio, un caso in cui il legislatore ha operato una scelta che pare incompatibile con il rispetto dei predetti canoni costituzionali.

Al solo fine di evidenziare l'irragionevolezza del minimo edittale (e non già di comparare, con riferimento all'art. 3 Cost. fattispecie penali che presentano elementi costitutivi difformi e che dunque come tali non si presterebbero ad essere confrontate tra loro) si consideri che in caso di omicidio volontario, ossia di sacrificio irreparabile del bene giuridico più protetto ed elevato, qual è la vita umana, il minimo edittale, di anni ventuno, individuata dal legislatore è inferiore a quello previsto dall'art. 630, comma 1 c.p.

Nel caso della riduzione in schiavitù prevista dall'art. 600 c.p., che implica la privazione globale degli attributi della personalità, totale asservimento e mercificazione della persona, è prevista una pena da otto a venti anni di reclusione.

Laddove poi si considerino fattispecie che presentano elementi tipici più prossimi, in parte sovrapponibili a quelli che caratterizzano il delitto di cui all'art. 630 c.p., fattispecie collocate tutte, come l'art. 630 c.p., nel medesimo titolo XIII e capo I del codice penale (che declina i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose ed alle persone) si osserva che la rapina aggravata dalla circostanza speciale della violenza consistita nel porre taluno in stato di incapacità di agire (che in fatto può equivalere alla transitoria privazione della libertà personale, funzionale alla perpetrazione della rapina, e protratta per il tempo di commissione della medesima) di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 c.p., è punita con la pena minima di quattro anni e sei mesi.

L'estorsione aggravata da analoga circostanza, giusta richiamo operato dall'art. 629, comma 2, all'art. 628, comma 3, n. 2 c.p., è punita con la pena minima di sei anni di reclusione.

È noto che la scelta operata con la modifica legislativa di cui alla legge n. 894/1980, ritrova le sue motivazioni in uno straordinario aggravamento del fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, risalente agli anni 1970 ed 1980 posti in essere da organizzazioni criminali, protratti, in taluni e notissimi casi, anche per anni, con esacerbata crudeltà ed al fine di ottenere profitti esorbitanti.

Il legislatore reputò pertanto di operare una scelta severissima, al fine di provocare sul piano della prevenzione generale, l'effetto del significativo contenimento di tali delitti.

Pertanto, se pure le scelte legislative inevitabilmente possono risentire di fasi storiche non già del tutto contestuali, ma comunque verosimilmente transeunti, rimane ora il dato ineluttabile della presenza, nell'ordinamento, di una norma che punisce sempre ed indistintamente con eccezionale severità, maggiore, si ripete, di quella da usarsi con un omicidio volontario, comportamenti che, nella loro variegata manifestazione, possono significativamente differenziarsi, per durata della condotta, modalità della stessa, entità della sofferenza arrecata alla vittima.

Ed invero la giurisprudenza della Corte di cassazione negli ultimi anni, ne ha dato atto, prendendo in esame una casistica assai difforme, in cui il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione si è concretato sia in protratte privazioni di libertà personale, così come in condotte mantenute per un lasso temporale breve o assai breve (*cfr.* sent. 323/1983, 499/1982).

A fronte del dolo specifico, e della natura del reato di pericolo, è poi irrilevante l'effettivo conseguimento del profitto preteso come prezzo della liberazione.

Con la conseguenza, pertanto, che va irrogata la sanzione minima di 25 anni di reclusione anche per la privazione della libertà personale di un soggetto per un tempo assai delimitato (di fatto anche poche ore) finalizzata all'estorsione.

Dato per ovviamente condiviso l'assunto che la mercificazione della persona a fine di profitto, e dunque la sua sottomissione a scopi quali il conseguimento di un prezzo in cambio della liberazione, rappresenta una condotta comunque gravissima, che in taluni casi giustifica anche la sanzione prevista dall'art. 630 c.p. come massimo edittale, appare per converso, per i motivi suddetti, del tutto irragionevole la scelta del legislatore di sanzionare con la pena minima di anni venticinque di reclusione qualsivoglia azione riconducibile all'art. 630 c.p., benché connotata (come si reputa nel caso in esame) da minore gravità.

In tal modo viene inevitabilmente frustrata la finalità (costituzionalmente protetta) di rieducare, finalità che una pena sproporzionata *in re ipsa* non raggiunge; così come frustrata risulta la natura personale della pena, parametro che presuppone equità, e non esacerbata reazione punitiva, attraverso la graduazione della pena e la sua articolazione in aderenza al caso concreto.

Per tali ragioni non appare manifestamente infondata l'eccezione sotto il profilo della violazione dell'art. 27, comma 1 e 3 Cost., determinata dal minimo edittale già richiamato (così prossimo ai trenta anni previsti come massimo) parallelamente all'assenza di circostanze attenuanti per casi di minore gravità.

La fattispecie in decisione, per le sue caratteristiche di fatto, soprattutto per la durata dell'azione (protrattasi all'incirca 16 ore) esalta la dimostrazione della sproporzione della pena per eccesso del minimo edittale.

In punto di violazione dell'art. 3, comma 1 della Costituzione.

Il nostro ordinamento prevede una fattispecie che presenta connotati significativamente affini a quelli propri del delitto di cui all'art. 630 c.p.

Recita l'art. 3, legge 26 novembre 1985, n. 718: «Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 c.p., sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più Governi, una persona fisica, o giuridica, od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punita con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 289-bis c.p.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 c.p. aumentate dalla metà a due terzi.

Il sequestro in questione, introdotto con legge di ratifica della Convenzione Internazionale firmata a New York in data 18 dicembre 1979 contro la cattura degli ostaggi, presenta connotati peculiari, taluni invero anche assai più gravi, rispetto a quelli costitutivi del reato di cui all'art. 630 c.p., valutata l'entità e la tipologia dei beni giuridici protetti, la previsione, in forma alternativa ad altro, della minaccia di uccidere il sequestrato, la non determinazione della controprestazione prevista come prezzo della liberazione (che, in astratto, ben potrebbe consistere in atti politici o governativi anche molto più significativi e lesivi, rispetto al pagamento di un riscatto, e coinvolgenti una pluralità di persone, tenuto conto che il soggetto estorto potrebbe essere uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una collettività di persone fisiche, etc.).

E tuttavia per tale delitto che, pur essendo norma residuale e non speciale, in sé racchiude anche gli elementi tipici del sequestro di persona a scopo di estorsione (e che proprio per tale ragione viene indicato come termine di comparazione, a significare la palese violazione dell'art. 3 Cost.), è prevista, da un lato, la medesima sanzione edittale di cui al primo comma dell'art. 630 c.p. ma, dall'altro individua una circostanza attenuante ad effetto speciale, che implica, per i casi di «lieve entità» l'applicazione della pena prevista dall'art. 605 c.p. (da sei mesi ad otto anni) aumentata dalla metà a due terzi: dal che consegue che in caso di lieve entità la pena irrogabile per tale delitto va da un minimo di nove mesi ad un massimo di 13 anni e quattro mesi di reclusione.

Dunque il sistema normativo vigente individua già con riferimento ad un reato del tutto affine (ma più grave) rispetto a quello dell'art. 630 c.p., un'ipotesi attenuata che ben consente al giudice del fatto di modulare la pena in relazione al caso concreto.

Tale previsione normativa rappresenta dunque concretamente il fatto che il minimo edittale dell'art. 630, comma 1 c.p., per il quale non sono previste possibili diminuzioni di pena per i casi di minore gravità (che siano dissimili dalle fattispecie di cui ai commi quarto e quinto dello stesso art. 630 c.p.) è un *vulnus* al principio di eguaglianza, per effetto del diverso trattamento riservato a situazioni di fatto tra esse pienamente comparabili.

Infatti a fronte della clausola di esclusione prevista, ritiene questo collegio di non potere fare applicazione, nel caso in esame, della predetta attenuante dato che la stessa presuppone che il fatto-reato sia inquadrabile nella fattispecie «base» di cui all'art. 3 cit.

Per i profili evidenziati, il Collegio reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, numero 87, il Tribunale di Padova in composizione collegiale solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 630 c.p. nella parte in cui la pena minima per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è fissata in anni 25 di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità per violazione degli articoli 3, comma primo e 27, commi primo e terzo della Costituzione, come sopra motivato;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio in corso sino alla data di deposito della decisione della Corte;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Padova, addì 19 maggio 2006

Il Presidente: PACCAGNELLA

N. 429

*Ordinanza del 31 marzo 2006 emessa dalla Corte di appello di Lecce
nel procedimento penale a carico di Lionetti Michele*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai processi in corso - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 357/06 a carico di Lionetti Michele, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica (giudice dott. Tanisi) in data 19 maggio 2005;

Rilevato che, contro la predetta sentenza — con la quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di diffamazione e calunnia — hanno proposto appello il pubblico ministero e, agli effetti civili, la persona offesa costituita parte civile (ed anche agli effetti penali per quanto riguarda il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 577 c.p.p.);

Rilevato che nelle more del giudizio di appello, mentre era in corso e volgeva al termine la discussione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, per effetto della quale l'art. 577 c.p.p. è stato abrogato mentre risultano modificati l'art. 593 c.p.p. (che nel testo ora vigente stabilisce che «l'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva») e l'art. 576 c.p.p. (che nel testo ora vigente stabilisce che «la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio»);

Rilevato che la citata legge stabilisce all'art. 10 che essa si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore e che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima di tale data viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, salva la possibilità per il pubblico ministero e per l'imputato di proporre nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione ricorso per cassazione;

Ritenuto che, a mente dell'ultima disposizione citata, sia l'appello proposto dal pubblico ministero sia — e per quanto si dirà — l'appello proposto dalla parte civile contro la sentenza in esame dovrebbero essere dichiarati inammissibili in quanto palesemente non ricorre (con riferimento all'appello del pubblico ministero) l'ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2 c.p.p. — di appello cioè fondato su «prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado»;

Ritenuto tuttavia, prima di dichiarare l'inammissibilità delle proposte impugnazioni e sentite le parti, di dover sottoporre al vaglio del giudice delle leggi i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da più parti già durante l'iter di approvazione della legge e che non appaiono a questa corte manifestamente infondati;

Considerato (con riguardo all'appello del pubblico ministero) che:

la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale», e neppure può essere derivato da convenzioni internazionali con riferimento all'art. 2 del protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata a Strasburgo il 22 novembre 1984;

la Corte ha ritenuto altresì costituzionalmente legittime le limitazioni, per esempio in materia di giudizio abbreviato, al potere del pubblico ministero di impugnare una sentenza di proscioglimento o di proporre, sempre nel rito abbreviato, appello incidentale quando sia stato proposto appello da parte dell'imputato (Corte cost. n. 98 del 1994) e tuttavia la Corte, in quest'ultima sentenza, non ha mancato di rilevare che «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Costituzione», col principio cioè dell'obbligatorietà dell'azione penale;

già alla stregua della giurisprudenza esistente della Corte costituzionale, anteriore peraltro alle modifiche apportate all'art. 111 Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sembrerebbe esclusa la possibilità di negare in linea generale al pubblico ministero il potere di impugnare con appello le sentenze di proscioglimento;

una così pesante limitazione ai poteri del pubblico ministero si pone comunque in palese contrasto col disposto dell'art. 111, comma 2 Costituzione, secondo cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»; sembrerebbe evidente infatti che la condizione di parità delle parti garantita nel processo dal dettato costituzionale sia seriamente compromessa dal fatto che all'una — l'imputato — è giustamente garantita la possibilità di un nuovo giudizio di merito nel caso di condanna, mentre, nell'ipotesi speculare di assoluzione dell'imputato, analoga possibilità non è data — e senza alcun ragionevole motivo — al pubblico ministero (e neppure, per quanto si dirà, alla persona offesa dal reato costituita parte civile, rispetto alla quale non avrebbero giustificazione alcuna le limitazioni pur ipotizzabili nei riguardi del pubblico ministero);

questo profilo di possibile illegittimità costituzionale è stato già rilevato dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006 con cui si chiese un nuovo esame della legge e nel quale si sottolineò che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti del processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» mentre «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti posti dall'art. 111, comma 2 della Costituzione» e si sottolinea ancora «l'ulteriore incongruenza» derivante dal fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta;

questi rilievi peraltro furono recepiti dal Parlamento che ritenne di rimediare introducendo la possibilità per il pubblico ministero di impugnare con appello le sentenze di proscioglimento in caso di prove nuove, sopravvenute al giudizio di primo grado, aventi carattere decisivo: ma il carattere assolutamente marginale di tale possibilità non modifica minimamente i termini del problema e non elimina i dubbi di costituzionalità della norma in esame;

la quale, secondo i rilievi contenuti anche nel messaggio presidenziale, si pone altresì in contrasto col principio costituzionale affermato dall'art. 111 della durata ragionevole del processo dato che, in caso di esperimento con esito positivo di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero (sostanzialmente consentito oggi — attraverso l'ampliamento dei casi di ricorso previsto dall'art. 8 della legge in esame — anche per un motivo di merito) il processo torna irragionevolmente al primo grado, permettendo alle parti tutte le attività processuali che la pronuncia di una sentenza di primo grado avrebbe altrimenti precluso con inevitabile negativa incidenza sulla durata del processo;

la disposizione transitoria contenuta nell'art. 10 della legge si pone altresì in contrasto col principio costituzionale affermato dall'art. 97 costituzione del buon andamento dell'amministrazione, applicabile secondo

la giurisprudenza della Corte costituzionale anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, in quanto vanifica, senza un'apparente ragione, il lavoro svolto dal pubblico ministero, costringendolo a rimodulare la sua impugnazione e a trasformarla in ricorso, perfino nel caso in cui il ricorso è destinato a convertirsi in appello, mentre aggrava di un eccessivo carico di lavoro la Corte di cassazione fino a comprometterne l'efficienza e la stessa funzionalità, come peraltro pubblicamente denunciato dal primo presidente della stessa corte.

Considerato (con riguardo all'appello proposto dalla parte civile) che:

la possibilità per la parte civile di impugnare con appello le sentenze di proscioglimento, sia pure ai soli effetti civili, derivava, prima della modifica al sistema delle impugnazioni introdotta dalla legge in esame, dal collegamento tra l'art. 576 e l'art. 593 c.p.p., prevedendo quest'ultima disposizione la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e consentendo l'art. 576 alla parte civile di impugnare le sentenze sia di condanna che di proscioglimento con il mezzo previsto per il pubblico ministero;

durante l'iter parlamentare di approvazione della legge in esame, da una parte della dottrina e molto autorevolmente nel messaggio del Presidente della Repubblica con cui il Parlamento fu richiesto di un nuovo esame, venne segnalata questa sconcertante anomalia derivante da una ridotta tutela della persona offesa nel processo penale;

le Camere ritennero di ovviare a questa inaccettabile situazione (non si dimentichi che la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di primo grado sia pur ai soli effetti civili era stata introdotta in tempi lontani in seguito ad una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 1 del 1970) sganciando, attraverso l'eliminazione nell'art. 576 delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», l'impugnazione della parte civile da quella del pubblico ministero: nelle intenzioni del legislatore — e tanto chiaramente risulta dall'intervento del deputato della maggioranza Bertolini — l'eliminazione delle parole anzidette dal testo dell'art. 576 sarebbe valsa a mantenere ferma la possibilità per la parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento e quindi ad adeguatamente tutelare le aspettative di quest'ultima assicurandole una possibilità di difesa in una prospettiva rispettosa del dettato costituzionale anche con riferimento all'art. 24;

e tuttavia contro le intenzioni del legislatore il risultato è che manca oggi nel codice una disposizione che consenta alla parte civile di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento e d'altra parte, tenuto conto del principio della tassatività delle impugnazioni stabilito all'art. 568, comma 1 c.p.p., la possibilità di proporre appello non può ovviamente desumersi dalle buone intenzioni di un legislatore, a dir poco, frettoloso; inevitabile conseguenza è che, dopo l'entrata in vigore della legge in esame, l'unico rimedio offerto alla parte civile a tutela delle sue ragioni è costituito dal ricorso per cassazione che per vero non è neppure espressamente previsto dal codice ma che discende dal dettato costituzionale (art. 111, comma 7 Cost.) e per questa ragione dovrebbe ritenersi limitato alla sola ipotesi di violazione di legge e quindi con un ambito molto più ridotto rispetto al ricorso per cassazione consentito alle altre parti (e tanto evidenzia un ulteriore aspetto di incostituzionalità della legge in esame che però in questa sede non rileva);

e tuttavia con riguardo all'appello della parte civile, ai fini del giudizio di rilevanza delle relative questioni di legittimità costituzionale, si pone il problema di verificare se le nuove norme abbiano efficacia retroattiva — come pacificamente avviene per l'appello dell'imputato e del pubblico ministero — poiché, qualora ciò dovesse escludersi, l'appello già proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge conserverebbe pieno effetto (e le connesse questioni di costituzionalità delle nuove norme non sarebbero quindi rilevanti nel presente processo) nonostante la sopravvenuta modifica del sistema delle impugnazioni: a tale conclusione infatti dovrebbe necessariamente pervenirsi costituendo — da un lato — la norma che prevede un mezzo di gravame norma di carattere processuale e dovendosi dall'altro fare applicazione della regola secondo cui *tempus regit actum*;

in proposito l'art. 10 della legge in esame stabilisce al primo comma la regola di portata generale secondo cui la stessa legge «si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima»; e tuttavia poiché al secondo comma si fa riferimento soltanto all'appello proposto dall'imputato e dal pubblico ministero, una interpretazione coordinata dei due commi in esame potrebbe portare alla conclusione che per l'appello della parte civile è escluso l'effetto retroattivo delle nuove disposizioni; questa corte tuttavia non ritiene di poter aderire a questa interpretazione riduttiva atteso che la regola contenuta nel primo comma, in armonia anche con l'intitolazione della legge — che non riguarda solo l'appello del pubblico ministero e dell'imputato — ha, come si è detto, in base alla sua formulazione letterale, una portata generale che esclude tale possibilità; vero è poi che così interpretato l'art. 10 della legge pone un ulteriore problema di incostituzionalità stante che, mentre al pubblico ministero e all'imputato è fatta salva, dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello già proposto, di proporre entro quarantacinque giorni ricorso per cassazione, analoga possibilità non è riconosciuta alla

parte civile la quale, una volta proposto appello, risultato quest'ultimo inammissibile, avrebbe comunque consumato il potere di impugnare la sentenza a lei sfavorevole e tuttavia una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di salvaguardare nel limite del possibile, le ragioni della persona offesa, non è possibile, a giudizio della Corte, a fronte del chiaro significato letterale della regola contenuta nel primo comma dell'art. 10;

dal comma secondo dell'art. 10 in esame, che come si è detto, riguarda solo l'appello del pubblico ministero e dell'imputato, non potrebbe poi farsi discendere la conseguenza, come pure in dottrina si è prospettato, che la legge ha voluto comunque mantenere l'appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento: che questa fosse l'intenzione del legislatore lo si è già rilevato, e tuttavia sarebbe azzardato e contro ogni regola interpretativa farsi discendere da una imprecisa formulazione della legge una conseguenza che si porrebbe in contrasto con la regola pacifica della tassatività delle impugnazioni;

men che mai la possibilità per la parte civile di impugnare con appello le sentenze di proscioglimento può farsi discendere, come pure si è prospettato in dottrina, dall'art. 600, comma 1 c.p.p., che prevede tale rimedio quando il giudice abbia omissso di pronunciare sulla richiesta di provvisionale o l'abbia rigettato: è evidente infatti che questa disposizione trova applicazione solo nei casi di condanna e d'altra parte in questo caso l'appello avrebbe una portata più limitata (alle statuizioni cioè della sentenza di primo grado relative alla richiesta di provvisionale) mentre, mutato il quadro normativo generale, non potrebbe più riguardare il merito della vicenda;

per concludere: l'attuale sistema delle impugnazioni non prevede più l'appello della parte civile; le nuove norme si applicano retroattivamente; ovvia conseguenza è che l'appello proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge (indipendentemente dalla previsione in un'apposita norma della nuova legge, che come si è visto riguarda solo l'appello del pubblico ministero e dell'imputato) va dichiarato inammissibile epperò prima di provvedere in tal senso va sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini precisati in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 593 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero alle sole sentenze di condanna e lo consente contro le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.;

dell'art. 576 c.p.p., come modificato dall'art. 6 della citata legge n. 46/2006, in relazione all'art. 593, nella parte in cui non consente alla parte civile l'appello contro le sentenze di proscioglimento;

dell'art. 10 stessa n. 46/2006 che dichiara applicabile, anche con riguardo alla parte civile, la nuova disciplina introdotta ai processi in corso;

in riferimento agli artt. 111, 3, 24 e 97 Costituzione;

Dispone a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica dell'ordinanza al pubblico ministero ed alle parti private, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone altresì la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Lecce, addì 30 marzo 2006

Il Presidente: BUFFA

N. 430

*Ordinanza del 12 maggio 2006 emessa dalla Corte di assise d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Cicutta Gianpaolo ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, nelle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio per deliberare sulla istanza con cui il pubblico ministero, nell'epigrafato procedimento penale in grado di appello pendente a carico di Cicutta Gianpaolo ed Ermacora Elio in ordine ai delitti di concorso in omicidio aggravato e concorso in porto di arma comune da sparo aggravato, all'udienza del giorno 12 maggio 2006 ha chiesto che la Corte di Assise di Appello — ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta — voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione, tra gli altri, del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost., nonché del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sentiti il difensore della Parte Civile e quelli degli imputati;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza — con riferimento appunto agli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nei confronti dell'imputato Ermacora Elio — deve in primo luogo osservarsi che il nuovo regime delle impugnazioni delineato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, da applicarsi *ex art. 10* della stessa anche ai gravami proposti prima della sua entrata in vigore, consente in via generale alla pubblica accusa di impugnare le sentenze di proscioglimento di primo grado solo con ricorso per cassazione e non più con atto d'appello, salva la particolare ipotesi prevista dall'art. 593, comma secondo, c.p.p. (come novellato dall'art. 1 della medesima) e salva la conversione — tuttora prevista dal novellato art. 580 c.p.p. — del ricorso per cassazione in appello qualora contro la stessa sentenza siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi e ricorra uno dei casi di connessione contemplati dall'art. 12 c.p.p.

Proprio in quest'ultima ipotesi si versa dunque nel caso di specie, perché avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti i tuttora ammissibili atti d'appello del pubblico ministero e del difensore del Cicutta avverso la statuizione di condanna di quest'ultimo per il delitto di omicidio contestato al capo *a)* di rubrica, nonché ulteriori atti d'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste avverso la pronuncia assolutoria dal medesimo reato del coimputato Ermacora Elio: appelli che questa Corte, in forza della citata novella legislativa, dovrebbe valutare alla stregua di ricorsi per cassazione convertiti in appello, in applicazione del combinato disposto degli artt. 580 e 12 lett. *a)* c.p.p.

Ciò peraltro — tenuto conto del costante orientamento interpretativo della Suprema corte secondo cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero convertito in appello *ex art. 580 c.p.p.* mantiene la sua natura di impugnazione di legittimità ed obbliga la Corte di appello a sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri previsti dall'art. 606 c.p.p. (*cf.* Sez. 4^a, 29 settembre 2005, n. 38879, RV 232429; Sez. 6^a, 25 settembre 2002, n. 42810, RV 223788) — non potrebbe che comportare, per effetto della nuova normativa entrata in vigore, la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti avverso la pronuncia assolutoria dell'Ermacora, in quanto essi — a tutta evidenza — sono fondati in via esclusiva su questioni di merito (opportunità di rinnovare la perizia balistica alla luce degli elementi segnalati dalla parte civile in sede di discussione finale e diversa valutazione del compendio

probatorio acquisito a carico dell'imputato assolto) chiaramente esulanti dai motivi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 8 della legge n. 46/2006), ivi compreso quello di cui alla lett. d) della citata norma: tale previsione, infatti, contempla l'ipotesi — ben diversa da quella prospettata nei due atti di appello della pubblica accusa — di «... mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2».

In secondo luogo va precisato che — quand'anche si volesse ritenere che l'art. 10 della legge n. 46/2006 debba essere interpretato alla luce del novellato art. 593 c.p.p., nella parte in cui questo consente la proposizione di appello avverso sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603, comma secondo, c.p.p. se la nuova prova è decisiva — i gravami presentati dal Procuratore della Repubblica di Udine e dal Procuratore generale avverso la pronuncia assolutoria dell'Ermacora non sarebbero comunque ammissibili, non essendo stata prospettata — nella sostanza — la assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, bensì semplicemente la rinnovazione di un mezzo di prova già espletato nella precedente fase processuale.

Di conseguenza, anche sotto questo profilo la questione di legittimità costituzionale presenta tutta la sua rilevanza ai fini del presente processo.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, la Corte ritiene che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri costituzionali dettati dagli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo, infatti, conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte bensì ribadito il concetto secondo cui «... il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore», ed altresì sottolineato come «una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma secondo, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio — quale appunto quello di parità delle parti — pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, tale preclusione trovando la sua giustificazione «... nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, ben lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla 1ª aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed invero, la Corte costituzionale, nel mentre ha ripetutamente affermato che «... il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sentenze n. 117 del 1973; n. 62 del 1981; n. 301

del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ordinanza n. 421 del 2001), ha ritenuto che « ... il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude infatti che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Nè del resto, sempre in base a quanto osservato dalla Corte, varrebbe sostenere la tesi secondo cui, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma primo, di tale Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico, «... in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sentenza n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non appare legittimata da alcuna razionale esigenza e, tantomeno, dalla circostanza che l'appello venga precluso anche all'imputato, ben diverso essendo l'interesse sostanziale del pubblico ministero ad impugnare una sentenza di proscioglimento.

La questione di legittimità costituzionale del citato art. 10 della legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 codice di procedura penale appare inoltre non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost.

Va invero rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2006.

Il Presidente: DRIGANI

N. 431

*Ordinanza del 3 luglio 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma
sul ricorso proposto da Marino Rosaria contro Regione Lazio ed altro*

Ambiente - Regione Lazio - Soppressione dell'organo di amministrazione (direttore generale e due vice direttori) dell'ARPA - Previsione della nomina da parte del Presidente della Regione di un commissario straordinario e di due subcommissari con compiti di coadiuvazione nell'esercizio delle funzioni dell'organo soppresso, ivi compreso il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, direttore amministrativo e direttori delle sezioni provinciali dell'ARPA - Prevista cessazione dei predetti incarichi, se in corso al momento dell'insediamento del commissario straordinario, entro novanta giorni dall'insediamento stesso, salvo conferma (spoils system) - Irrazionalità - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 43, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4622/2006 R.G. proposto da Marino Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiana Dore, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2;

Contro Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Terracciano (unitamente all'avv. Luca Di Raimondo), presso il cui studio domicilia in Roma, piazza di Spagna n. 35, e Carruba Corrado, non costituito in giudizio, per l'annullamento del decreto del Presidente della regione Lazio del 18 maggio 2006, prot. N. TO 186 con cui è stato nominato il commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio — ARPA Lazio — in sostituzione della dott.ssa Marino, già direttore di quest'ultima, in attuazione dell'art. 43 della l.r. n. 4 del 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza di questa sezione n. 3290/2006;

Udito alla camera di consiglio del giorno 8 giugno 2006, il magistrato relatore, cons. avv. Giampiero Lo Presti;

Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

Con ricorso notificato in data 19 maggio 2006 la dott.ssa Rosaria Marino, direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale, secondo il disposto dell'art. 43 della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006, è stato nominato il dott. Corrado Carruba quale commissario straordinario dell'Ente.

La ricorrente, premesso di avere, con precedente gravame, impugnato il provvedimento in data 7 ottobre 2005 con il quale il Presidente della Regione Lazio l'aveva già dichiarata cessata dall'incarico di direttore generale dell'ARPA Lazio in applicazione della norma di cui all'art. 71 della l.r. n. 9/2005, che prevede la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la regione e gli enti pubblici dipendenti entro novanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, e di essere, allo stato, ancora investita dell'incarico in virtù della sospensione giurisdizionale degli effetti del provvedimento impugnato (ordinanza t.a.r. Lazio n. 6147/2005 del 28 ottobre 2005), assume l'illegittimità in via derivata del provvedimento indicato in epigrafe in ragione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1 e 2, della l.r. n. 4/2006, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost.

Sotto un primo profilo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione in quanto ritenuta norma-provvedimento con la quale si sarebbe inteso soltanto pregiudicare la posizione sostanziale della ricorrente e la sua aspettativa alla conservazione dell'incarico, in palese elusione del provvedimento giurisdizionale di sospensione degli effetti della misura di *spoils system* già precedentemente adottata nei suoi confronti, con conseguente violazione del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.

La ricorrente lamenta poi il contrasto della disposizione con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione *ex art. 97 Cost.*, in ragione dell'asserita irragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine perseguito, e con l'*art. 117 Cost.*, in quanto pretende di configurare l'ARPA Lazio come ente strumentale della Regione, in difformità rispetto a quanto previsto dal comma secondo lettera *s)* dello stesso *art. 117 Cost.* che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.

Denuncia infine l'illegittimità della norma in esame per contrasto con l'*art. 117 comma secondo lett. I) Cost.*, che affida alla potestà esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, realizzando la disposizione una ingiustificata cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente.

Il Collegio ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio, e non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'*art. 43 commi 1 e 2 della legge regione Lazio n. 4/2006* limitatamente al lamentato contrasto con gli *artt. 3 e 97 Cost.*, e ne rimette pertanto, negli esposti limiti, l'esame alla Corte costituzionale.

L'*art. 43 della l.r. n. 4/2006* così dispone: «1. Nelle more dell'adeguamento della *l.r. 6 ottobre 1998 n. 45* e successive modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale della stessa, in coerenza con i principi statuari, è soppresso l'organo di amministrazione previsto dalla citata legge, costituito dal direttore generale e dai due vicedirettori. 2. Il Presidente della regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario e due subcommissari che lo coadiuvano nelle funzioni già di competenza dell'organo di cui al comma 1, ivi comprese quelle concernenti il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA.».

La norma, dichiaratamente con finalità strumentali rispetto alla programmata riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio, dispone dunque la soppressione degli organi di amministrazione e, ad un tempo, per garantire il perdurante esercizio delle funzioni già di competenza degli organi soppressi, prevede la nomina da parte del Presidente della Regione, di un commissario straordinario e di due subcommissari.

Il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, in applicazione della disposizione, preso atto della soppressione dell'organo cui era preposta la dott.ssa Marino, dispone la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni già di competenza della medesima.

La rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale è quindi da riferire al fatto che, in mancanza di una pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata, il ricorso contro il provvedimento amministrativo — che è atto vincolato sulla base della stessa norma — non potrebbe che essere respinto.

La questione è poi non manifestamente infondata nella parte in cui si rileva il contrasto della richiamata disposizione con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon andamento deve consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative, che riguardi la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina.

In particolare, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (*cfr.*, fra le altre, sentenze n. 10 del 1980, n. 266 del 1993, n. 446 del 1994 e n. 63 del 1995), la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma la manifesta irrazionalità delle misure normativamente introdotte rispetto alle finalità sostanziali perseguite.

Nel caso di specie, la disciplina di cui al citato *art. 43 della l.r. n. 4/2006* è espressamente finalizzata ad introdurre misure ritenute immediatamente necessarie in vista dell'obiettivo di riorganizzazione strutturale e funzionale dell'ARPA Lazio.

È dichiaratamente in quest'ottica funzionale, infatti, che il legislatore regionale ha inteso disporre la soppressione dell'organo di amministrazione (direttore generale e vicedirettori).

Siffatta misura, astrattamente, potrebbe risultare ragionevole rispetto all'obiettivo normativo, secondo il discrezionale opinamento del legislatore (perché, ad esempio, le peculiarità delle competenze dell'organo soppresso o le relative modalità di esercizio possano costituire impedimento sulla via della programmata riorganizzazione dell'ente).

Nello specifico, però, la disposizione appare complessivamente irragionevole ed arbitraria perché, mentre per un verso si determina la soppressione dell'organo, per altro verso si prevede la nomina di organi straordinari chiamati ad esercitare le medesime competenze funzionali dell'organo soppresso: con ciò, evidentemente, confermandosi un giudizio legislativo della persistenza rilevanza di quelle competenze e, conseguentemente, della funzionalità dell'organo dirigenziale, nonostante la programmata riorganizzazione dell'ente.

In altri termini, la soppressione dell'organo, in maniera esplicitamente strumentale e prodromica rispetto all'obiettivo generale, dovrebbe implicare una valutazione legislativa di necessità, o anche solo di opportunità, della misura rispetto alle finalità perseguite che è immediatamente contraddetta dalla successiva istituzione di organismi straordinari che vengano ad assumere le medesime competenze dell'organo soppresso.

Emerge quindi la violazione del canone della coerenza delle misure organizzative delle pubbliche amministrazione con il principio del buon andamento *ex art. 97 Cost.*

Ne consegue, altresì, la plausibilità delle deduzioni della ricorrente in ordine all'asserito carattere di legge-provvedimento della citata disposizione, in violazione dell'art. 3 Cost.

Se, infatti, come la Corte ha avuto più volte occasione di chiarire, non esiste in generale un divieto di legge-provvedimento in quanto tali, nel caso di specie il controllo sostanziale della disposizione alla luce del parametro del buon andamento evidenzia una palese irragionevolezza ed un presumibile carattere discriminatorio della censurata disposizione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il Collegio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006 per contrasto con l'art. 3 comma 10 della Costituzione, nella parte in cui consacra il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza e con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui consacra il canone del buon andamento della pubblica amministrazione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della pronuncia sulla legittimità costituzionale della citata norma.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione interna prima ter, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 4/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 giugno 2006.

Il Presidente: TOSTI

Il giudice estensore: LO PRESTI

N. 432

*Ordinanza del 16 maggio emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale centrale
sul ricorso proposto da INPDAP contro Antonucci Luigi*

Previdenza e assistenza - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai pensionati-lavoratori.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in in appello iscritto al n. 21972 del registro di segreteria proposto dall'istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ravano Marini;

Contro il sig. Antonucci Luigi rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Guerra, avverso la sentenza n. 2524/03 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio depositata in data 3 dicembre 2003;

Vista a sentenza appellata resa tra e parti del presente giudizio;

Visto l'atto di appello notificato il 20 novembre 2004 e depositato il 2 dicembre 2004;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2006, con l'assistenza dei segretario signora Gerarda Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'avvocato Raffaele Genovesi, per delega dell'avvocato Maria Ravano Marini, per l'I.N.P.D.A.P. e l'avvocato Paolo Guerra per parte appellata.

RITENUTO IN FATTO

Che con l'appello in epigrafe, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (di seguito I.N.P.D.A.P.) ha chiesto a questo giudice di appello di dichiarare — in riforma della sentenza n. 2504/03 del 3 dicembre 2003 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — che il sig. Antonucci Luigi, titolare dal 26 febbraio 1958 di trattamento pensionistico privilegiato e dal 1° aprile 1991 anche di pensione diretta, non ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale (di seguito I.I.S.) in misura intera su ambedue i trattamenti di pensione di cui era divenuto, per l'appunto, titolare dal 1° aprile 1991;

Che l'appello è stato avanzato dall'I.N.P.D.A.P. — che ha censurato la sentenza di primo grado per «violazione e falsa applicazione dell'articolo 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973» — nell'assunto che il divieto di cumulo di I.I.S. in ipotesi di plurimi trattamenti di pensione non sarebbe mai stato espunto da nostro ordinamento dovendosi riconoscere alle sentenze della Corte costituzionale (che hanno avuto diretta incidenza sul secondo comma dell'articolo 99 in questione) valenza «manipolativa additiva» nel senso che l'originario divieto sarebbe stato solamente «corretto» attribuendo al titolare di due pensioni il «solo» il diritto a vedersi integrare l'importo della pensione, sulla quale non compete l'I.S.S., fino al c.d. minimo INPS;

Che parte appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il 21 marzo 2006 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per un nuovo scrutinio dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — ove ritenuto «riformulativo» (a seguito della sentenza n. 494/93 della Corte costituzionale) nei termini indicati dall'I.N.P.D.A.P. — per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Cen in ordine alla richiesta principale il difensore di parte appellata si è richiamato alla giurisprudenza di questa stessa terza sezione giurisdizionale centrale, sostenendo, al riguardo, che alla sentenza n. 494/1993 della Corte costituzionale non può attribuirsi natura «additiva», ma semmai «additiva di principio» come, del resto, chiaramente desumibile dalle successive ordinanze n. 438 del 1998 e n. 517 del 2000 e dalla successiva sentenza n. 516 del 2000 della stessa Corte costituzionale;

Che in ordine alla richiesta subordinata lo stesso difensore ha rappresentato che ove il secondo comma dell'articolo 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 dovesse ritenersi vigente nella «riformulazione» indicata dalle SS.RR. nelle recente sentenza n. 2/QM/2006, lo stesso si porrebbe in contrasto e in disarmonia con il residuo testo dell'art. 99, con le tabelle n. 2 e 3 annesse allo stesso DPR n. 1092 (come sostituite dalla legge n. 176 del 1977) e con la legislazione pensionistica statale successiva alla legge n. 724 del 1994, creando, in tale modo, disparità di trattamento: — tra pensionato che presta opera retribuita alla dipendenza della P.A. e titolare di due trattamenti pensionistici ante e post 31 dicembre 1994; tra pensionati con pensioni inferiori al minimo INPS per l'illegittimo appiattimento dei rispettivi trattamenti; tra pensionati, privilegiati o meno, con trattamenti pensionistici superiori

anche di un solo euro al minimo INPS che non beneficerebbero di alcun importo per I.I.S. e pensionati con trattamento inferiore al minimo INPS che avrebbero diritto all'integrazione differenziale; in Sicilia, tra titolari di due pensioni statali titolari di una pensione statale e di una pensione della Regione;

Che alla pubblica udienza del 31 marzo 2006, mentre il difensore di parte appellante si è semplicemente richiamato agli atti scritti confermandone considerazioni e conclusioni, il difensore di parte appellata ha ulteriormente esplicitato le argomentazioni che dovrebbero condurre questo giudice di appello a confermare la propria consolidata giurisprudenza (peraltro finora condivisa da quasi tutte le sezioni giurisdizionali regionali) in punto di espunzione dall'ordinamento giuridico del cd. divieto di cumulo (articolo 99, secondo comma d.P.R. n. 1092 del 1973) in ipotesi di fruizione di plurimi trattamenti di pensione o, in subordine, (ove questo giudice ritenesse di dover riconsiderare, alla luce della recente sentenza 2/QM/2006 delle SS.RR. di questa Corte dei conti, la giurisprudenza della sezione) dovrebbero condurre ad una nuova rimessione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di una nuova pronuncia sulla costituzionalità dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella «formulazione» intesa vigente dalla ricordata sentenza 2/QM/2006 delle SS.RR.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ribadito e precisato:

1) che, come indicato nella precedente esposizione in fatto, la questione sulla quale è stato chiamato, ancora una volta, a pronunciarsi, concerne (tenuto conto del «capo» della sentenza che è stato appellato) il negato dall'Amministrazione, ma riconosciuto dal primo giudice — alla corresponsione dell'I.I.S. in misura intera su più trattamenti di pensione;

2) che sul punto questo giudicante — che finora si era pronunciato nel senso che tale diritto doveva essere riconosciuto per doversi ritenere non più vigente nel nostro ordinamento giuridico il c.d. «divieto di cumulo» di cui all'originaria formulazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — ritiene, ora, di dover condividere l'orientamento delle SS.RR. di questa Corte dei conti e, quindi, di ritenere applicabile normativa quale specificata dalle suddette SS.RR. nella recente sentenza 2/QM/2006 che porta ad accogliere l'atto di appello proposto dall'I.N.P.D.A.P., e, quindi, negare il diritto di parte appellata alla corresponsione dell'I.I.S. in misura intera su ambedue i trattamenti di quiescenza di cui è titolare;

3) che un tale esito del giudizio non sembra costituzionalmente legittimo; tutto ciò ribadito e precisato questo giudice di appello, accogliendo la subordinata istanza di parte appellata, ritiene di dover necessariamente rimettere ancora una volta alla Corte costituzionale la questione in punto di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale.

A tal fine questo giudice osserva

Sulla non manifesta infondatezza

Come noto, al momento della prima rimessione (ordinanza del 9 febbraio 1988 di questa Corte dei conti) della questione del c.d. divieto di cumulo dell'I.I.S. — fatto riferimento alla normativa statale — esistevano norme correttamente coordinate tra loro e sicuramente (in disparte la loro possibile non conformità agli articoli 36 e 38 della Costituzione) non discriminatrici e precisamente: da una parte, per il caso di pensionato-lavoratore, il comma quinto dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ai sensi del quale era sospesa la concessione dell'I.I.S. nei confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici) e l'art. 17 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978 (ai sensi del quale l'I.I.S. non era cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi) dall'altra parte il secondo comma dello stesso art. 99 (ai sensi del quale al titolare di più pensioni o assegni l'I.I.S. compete ad un solo titolo). Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana vigeva, a sua volta, analoga norma (art. 4 della L.R. n. 17 del 4 luglio 1978) riguardante il divieto di cumulo di I.I.S. (cd. indennità di contingenza) per ambo i casi di pensionato-lavoratore e pensionato titolare di più trattamenti di riposo.

Dal 1989 le norme disciplinanti il cumulo (sub specie di divieto o sospensione) dell'I.I.S. in ipotesi di contestuale prestazione di attività di lavoro subordinato sono state oggetto di esame da parte di codesta Corte costituzionale che: con sentenza n. 566 del 1989 dichiarava, tout court (e cioè senza alcun riferimento al c.d. minimo INPS), la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973; con sentenza n. 204 del 1992 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 843 del 1978 (e art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con legge n. 33 del 1980) «nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale diventa operante l'esclusione (e il congelamento) dell'I.I.S.»; con sentenza n. 376 del 1994 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale siciliana n. 17 del 1978 nella «parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di più pensioni debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente

al cd. minimo INPS». Con dette ultime due sentenze veniva, quindi, introdotto il «concetto» del limite (della retribuzione o di una delle due pensioni) al di sotto del quale non poteva pervenirsi all'esclusione (o al congelamento) dell'I.I.S.

Anche il secondo comma dello stesso art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è stato soggetto ad esame da parte di codesta Corte costituzionale che con sentenza che n. 494 del 1993 ne dichiarava l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni pur restando vietato il cumulo delle I.I.S., debba comunque farsi salvo importo corrispondente al c.d. minimo INPS.».

Al termine di questo «primo processo» di epurazione di norme o di correzione di norme ritenute costituzionalmente illegittime, nel mentre ad avviso di questo stesso giudice remittente — che aveva inteso attribuire alla sentenza n. 494 del 1993 non una vera e propria valenza addittiva per doversi ritenere l'individuato minimo INPS come indicazione per il legislatore — la conseguenza più logica, e comunque più rispondente ai principi costituzionali era stata quella intesa a vedere, anche in ipotesi di doppio trattamento di pensione la caducazione del c.d. divieto di cumulo (sub specie di non spettanza o di sospensione) — secondo le Sezioni riunite (sentenza 2/QM/2006) si è consolidata una situazione normativa ai sensi della quale la spettanza della «doppia» I.I.S. compete solo al pensionato-lavoratore e non anche al titolare (non ex dipendente della regione siciliana) di due pensioni (lo stesso precedente pensionato-lavoratore) giunto al termine della «seconda» attività lavorativa. A quest'ultimo, viceversa, sarebbe dovuta la sola integrazione della pensione al c.d. minimo INPS.

Orbene, essendo questo ormai il «diritto vivente», ne consegue che:

a) mentre è caduto, per contrasto con gli articoli della Carta costituzionale il divieto di percepire l'I.I.S. in misura intera sulla pensione in caso di contemporaneo svolgimento da parte del pensionato di attività lavorativa subordinata (tanto alle dipendenze di privati quanto di Amministrazioni pubbliche);

b) non è viceversa caduto il divieto di percepire l'I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici attribuiti al precedente (lo stesso) pensionato-lavoratore al termine della «seconda attività di lavoro subordinato».

Si presenta, pertanto, un assoluto anacronismo di disciplina normativa tra due posizioni sostanzialmente identiche (doppia fonte di reddito) - delle quali due posizioni la seconda (reddito da sole pensioni) è sicuramente più degna di tutela — e, quindi, si prospetta una evidente discriminazione denunciabile con riguardo all'art. 3 della Costituzione.

Sulla rilevanza

Sulla rilevanza della questione è sufficiente sottolineare che applicando il diritto vivente si dovrebbe accogliere l'appello dell'I.N.P.D.A.P., mentre se dovesse essere dichiarata l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973, parte appellata potrebbe vedersi confermato il diritto ad essa riconosciuto dal giudice di primo grado.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87:

dichiara non manifestamente infondata, nonché rilevante ai fini del decidere la presente controversia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, per violazione dell'art. 3 della Costituzione con riferimento alla posizione del pensionato/dipendente ovvero con riferimento all'art. 99, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973, come originariamente vigente;

sospende il presente giudizio e da mandato alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale,

ordina alla stessa segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e, infine, di comunicare la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 31 marzo e 12 aprile 2006.

Il Presidente: PELLEGRINO

06C0915

N. 433

Ordinanza del 3 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 settembre 2006) emessa dal Giudice di pace di Siracusa nel procedimento civile promosso da Rodilosso Ernesto contro Ufficio territoriale del Governo di Siracusa.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo commessa da conducente maggiorenne diverso dal proprietario) - Contrasto con il principio della responsabilità personale per gli illeciti amministrativi - Ablazione definitiva del diritto di proprietà di soggetto estraneo all'infrazione - Irragionevolezza - Incongruità rispetto alla violazione commessa dal conducente ed al modesto ammontare della sanzione pecuniaria - Disparità di trattamento fra conducenti di veicoli a due ruote e conducenti di altri veicoli - Richiamo alla sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva assunta nel procedimento riscritto al n. 4880/2005/R.G.A.C. all'udienza del 14 febbraio 2006, riferisce quanto appresso ed osserva:

Con ricorso depositato in cancelleria in data 15 settembre 2005, Rodilosso Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Magnano del foro di Siracusa, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 419307510 ed il coevo verbale di sequestro amministrativo, elevati in data 2 settembre 2005 dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa, in quanto Rodilosso Davide, nato a Catania il 21 gennaio 1978, aveva violato la norma di cui all'art. 171, primo comma del c.d.s., circolando, alla guida del motociclo Piaggio Beverly 125, targato CF 15093, di proprietà dello stesso ricorrente, senza fare uso del casco protettivo. Veniva, pertanto, irrogata la sanzione amministrativa di euro 68,00, e, prevedendosi come sanzione accessoria la confisca, si disponeva il sequestro del veicolo. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui era stato disposto detto sequestro, chiedendone l'annullamento. Rilevava, al riguardo, che i verbalizzanti avevano applicato, nell'occasione, l'art. 5-*bis* del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, che, a modifica dell'art. 213 del c.d.s., aveva inserito (dopo il comma 2-*quater* e 2-*quinqies*) il comma 2-*sexies*, che recita: «È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».

Il ricorrente evidenziava che, nella qualità di mero proprietario del veicolo che l'autorità amministrativa intendeva confiscare, non gli si poteva muovere alcun rimprovero, non essendo coautore dell'illecito amministrativo contestato, né avendo violato norma alcuna; egli aveva affidato il motociclo a persona pienamente capace, regolarmente abilitata alla guida, e, pertanto, non era tenuto a rispondere di alcunché né come genitore, né come imprenditore, né come persona rivestita di autorità o incaricata della direzione o della vigilanza. Come proprietario, era soltanto obbligato in solido con l'autore della violazione «al pagamento della somma da questa dovuta» a titolo di sanzione (art. 6 legge n. 689/1981).

Non avendo, quindi, posto in essere il ricorrente alcuna azione o omissione dolosa o colposa, ad avviso dello stesso era abnorme, oltretutto contrario ad ogni logica, considerarlo destinatario di una sanzione tanto grave come la confisca. Il Rodilosso, quindi, chiedeva di ritenere e dichiarare che era persona estranea alla violazione amministrativa contestata e, conseguentemente, dire nulli o inefficaci i verbali impugnati nella parte in cui viene disposto il sequestro del motociclo Piaggio 125 targato CF 15093, con restituzione al legittimo proprietario.

Ciò premesso, questo giudice trovava impedito a decidere sul merito del ricorso de quo sulla base dell'attuale formulazione del comma 2-*sexies* dell'art. 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5-*bis*

comma 1 lett. c) n. 2) del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la, non manifesta infondatezza della questione, ravvisa d'ufficio profili di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione.

Non v'ha dubbio che la normativa introdotta dall'art. 5-*bis* del citato d.l. n. 115/2005, conv. dalla legge n. 168/2005, risponda a logiche di maggior rigore, indotte dai movimenti d'opinione, resi sempre più pressanti dalla diffusione sugli organi di stampa e sulle reti radiotelevisive, di dati preoccupanti sui sinistri stradali, in cui rimangono coinvolti, frequentemente con esito infausto, conducenti di veicoli a due ruote.

Al riguardo, nell'introdurre l'avverbio «sempre» a proposito della confisca, il legislatore si è mosso nell'ottica di inasprire al massimo l'apparato sanzionatorio di fattispecie tipiche, correlate alla guida di veicoli a motore a due ruote, ritenuti fonte di maggiori rischi per la circolazione, disponendone, appunto, la confisca obbligatoria.

Trattasi di sanzione accessoria, rispetto alla quale è prodromico il provvedimento di adozione della misura cautelare — sequestro del veicolo, oggetto della violazione.

Questo giudice, in tale quadro complessivo di riferimento, ritiene che siffatta draconiana sanzione, introdotta anche a carico del proprietario, estraneo alla violazione amministrativa, non si appalesi ispirata al principio costituzionale della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, in rapporto alla portata della violazione commessa dal conducente ed all'ammontare della sanzione pecuniaria prevista per la violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del c.d.s. e al principio, anch'esso di rilevanza costituzionale, della personalità della responsabilità penale.

Giova richiamare, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Presidente Onida - Relatore Quaranta) che, intervenendo sulla *vexata quaesito* della decurtazione dei punti sulla patente del proprietario dell'auto che abbia omesso di comunicare entro trenta giorni i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-*bis* comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2003, n. 214, con ciò sancendo il principio della illegittimità della responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo estraneo alla violazione.

A tale decisione è pervenuto il giudice delle leggi sulla base esegetica della *ratio* posta a fondamento dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha mutuato e trasposto principi di chiaro riferimento penalistico nel campo delle violazioni amministrative.

Con ciò risulta ribadito il principio della personalità della responsabilità nel contesto generale del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi.

Non è di ostacolo al riferito principio il correlato principio di solidarietà ex art. 6 della legge n. 689/1981, di diversa portata genetica, in quanto avente spiccata funzione di garanzia del credito erariale per il recupero della sanzione amministrativa, ove si prevede che «il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi, di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà».

Fa da riscontro a detta disposizione, la disciplina in materia di solidarietà, introdotta dall'art. 196 comma 1, del codice della strada ove è prevista l'obbligazione solidale con l'autore della violazione al pagamento della sanzione pecuniaria del proprietario del veicolo o, in sua vece, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Orbene, ritiene questo giudice che, analogamente a quanto già deciso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 27/2005, possa parimenti argomentarsi anche in merito ai ravvisati profili di incostituzionalità dell'art. 213 comma 2-*sexies* del c.d.s., in relazione all'art. 27 della Costituzione, laddove è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria a carico del proprietario non conducente del ciclomotore o motoveicolo, servito a commettere la violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o a commettere un reato.

Questo giudice è a conoscenza che la Corte costituzionale, intervenendo *in subiecta materia* (v. ordinanze 33 del 2001 e 319 e 323 del 2002) ha sancito la generalità del principio della responsabilità del proprietario nell'ipotesi di violazioni commesse da chi si trovi alla guida, applicato nella fattispecie del fermo amministrativo anche quando il veicolo sia di proprietà di soggetto diverso dal conducente o di chi ne ha la legittima disponibilità.

In tale ipotesi trova certamente applicazione la solidarietà passiva a carico del proprietario del veicolo, destinata a produrre negativi riflessi sulla sfera patrimoniale del soggetto estraneo alla violazione, ma, comunque, per un tempo limitato, preventivamente stabilito.

Nel caso di irrogazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria, applicata all'esito del procedimento regolato dal nuovo testo dell'art. 213 del c.d.s., è sottratta, invece, per sempre al proprietario del veicolo, non conducente, la disponibilità del veicolo, con la conseguenza che, pur trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, si viene ad incidere direttamente sulla sfera del diritto di proprietà, garantito dall'art. 42, comma 2 della Costituzione, con l'ablazione definitiva del bene appartenente ad una persona assolutamente estranea alla violazione.

Quanto al caso di specie (confisca di motociclo a carico del proprietario non conducente, estraneo alla violazione della guida senza casco, commessa da soggetto maggiorenne), deve osservarsi che la normativa in esame si presta, a maggior ragione, a dubbi di costituzionalità, appalesandosi essa ancor più irragionevole ed incongrua.

Non si vede, infatti, quale addebito di responsabilità possa muoversi al proprietario del veicolo a due ruote (quand'anche padre di conducente maggiorenne, munito di regolare patente, sorpreso a guidare senza casco), non tenuto da particolari disposizioni di legge a vigilare su persona maggiorenne, né in qualità di imprenditore, né in qualità di soggetto rivestito di autorità, o incaricato della direzione o vigilanza.

Quanto all'altro aspetto della questione, collegato ai ravvisati profili di legittimità costituzionale della norma in rapporto all'art. 3 della Costituzione per ciò che concerne il principio di congruità e ragionevolezza della sanzione accessoria della confisca, si osserva ancora:

Il legislatore con la censurata disposizione di cui all'art. 213, comma 2-*sexies*, del d.lgs.vo n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. 115/2005, dimenticando il pensiero espresso dalla Corte costituzionale circa il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità in materia di confisca obbligatoria (sentenze nn. 229/1974, 259/1976, 371/1994), ha previsto l'irrogazione di tale sanzione accessoria a carico del proprietario del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato, e così ha determinato una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotore o motoveicolo ed il conducente di autoveicolo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di uso di veicolo per commettere un reato, la definitiva sottrazione della disponibilità del veicolo, con la confisca di esso, avrà luogo unicamente se trattasi di veicolo a due e non a quattro ruote.

Non sembra, infine, che sia stato soddisfatto il principio di ragionevolezza anche in rapporto alla gravità della sanzione accessoria della confisca obbligatoria rispetto alla modesta entità della sanzione amministrativa principale prevista per le violazioni ex artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del c.d.s., appalesandosi così ulteriormente censurabile la scelta legislativa operata.

Per le considerazioni suesposte, questo giudice, prima di decidere sul ricorso proposto da Rodilosso Ernesto, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la ravvisata incostituzionalità dell'art. 213 comma 2-*sexies* del c.d.s., introdotto dalla legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n. 115/2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

a) *ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies* del d.lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 5-bis comma 1, lett. c, n. 2 del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005, in relazione agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria di un ciclomotore o motoveicolo, adoperato per commettere una delle violazioni amministrative, di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del d.lgs.vo n. 285/1992 o per commettere un reato;*

b) *sospende il giudizio iscritto al n. 4880/2005/R.G.A.C., concernente il ricorso proposto da Rodilosso Ernesto, sino all'esito della questione;*

c) *manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *dispone notificarsi la presente ordinanza al procuratore e difensore costituito del ricorrente, alla Prefettura di Siracusa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.*

Siracusa, addì 2 marzo 2006

Il giudice di pace: LA ROSA

N. 434

*Ordinanza del 27 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Melli Amneris*

Reati e pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967 - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni personali aggravato dall'uso di un'arma.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 774/04 R.G. nei confronti di Melli Amneris imputata dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e successive modifiche e 697 c.p., alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Amneris Melli è stata tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica perché, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata sulla base di notizie confidenziali, è stata trovata nella detenzione di un fucile da caccia e di un'antica sciabola. Secondo quanto accertato in istruttoria, il fucile, già appartenuto al defunto padre Riccardo, e da questi regolarmente denunciato, era stato ereditato dalla vedova, tale Linda Bonezzi, che lo aveva trattenuto presso la propria abitazione di S. Martino in Rio, e poi trasferito presso l'abitazione della figlia, l'odierna imputata, presso cui era andata a vivere per un certo tempo. Ritornata quindi alla propria residenza, aveva lasciato l'arma a casa della figlia, in Rubiera, dove poi era stata rinvenuta dai Carabinieri.

Ritiene il Tribunale che la responsabilità della Melli sia indubbia. Le circostanze di fatto emerse al dibattimento non rendono credibile che la stessa ignorasse l'esistenza del fucile in casa propria, e non è contestabile che avendone in effetti l'autonoma disponibilità, almeno per il periodo seguente alla partenza della madre, la stessa fosse onerata di denunciarne il possesso all'Autorità competente.

Attesa la natura dell'arma e le particolari circostanze del fatto, peraltro, all'imputata va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, applicata sul minimo edittale nella sua estensione massima: cosicché la pena della reclusione sarebbe determinabile in sei mesi, riducibili a quattro ex art. 62-bis c.p.

Poiché la Melli è una signora sessantacinquenne, incensurata, il cui rapporto con le armi è stato puramente accidentale e motivato da avvenimenti familiari succedutisi nel tempo — senza che la stessa avesse probabilmente piena consapevolezza delle interferenze rispetto alla legge penale, sussisterebbero tutti i presupposti per sostituire, nella specie la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

Sennonché l'art. 60 u. c. legge n. 689/1981 esclude dalle sanzioni sostitutive, fra l'altro, i reati previsti in materia di armi da sparo, quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Orbene, l'art. 60 cit. è stato oggetto di numerosi interventi demolitori da parte della Corte costituzionale, la quale ha osservato l'incongruità di una disciplina esclusiva rivolta a singole fattispecie criminose, ed ha posto in rilievo le incongruenze del microsistema in seguito all'evoluzione legislativa avente per oggetto sia l'introduzione di nuove fattispecie di reato aventi la medesima oggettività giuridica, sia l'introduzione di modifiche processuali, quali, a suo tempo, l'aumento della competenza pretorile, ovvero l'introduzione dei riti premiali.

A queste emergenze normative tenute presenti dalla Corte nei precedenti arresti, deve ora aggiungersi l'introduzione del c.d. patteggiamento allargato, che amplia vieppiù l'area dei reati suscettibili di sconto di pena, e la modifica dell'art. 53 legge n. 689/1981 che estende da tre a sei mesi l'entità della condanna a pena detentiva suscettibile di sostituzione con pena pecuniaria.

In questa prospettiva di allargamento della possibile applicazione delle sanzioni sostitutive, il divieto *ratione materiae* relativo alle armi da sparo, senza che il giudice possa considerare le circostanze concrete del fatto, in particolare in presenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, appare del tutto irrazionale, e lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Come *tertium comparationis* si pensi al fatto che il responsabile del delitto di lesioni personali aggravato dall'uso di un'arma (anche da sparo), potrebbe beneficiare delle sanzioni sostitutive (l'esclusione riguarda infatti i reati in materia di armi da sparo, non anche quelli commessi con l'uso di dette armi), mentre il semplice detentore illegale, pur in presenza di un fatto ritenuto di lieve entità, e quindi di scarso) disvalore sociale, come nella specie, non potrebbe beneficiarne.

Ritiene perciò il Tribunale che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 u. c. legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 u. c. legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

b) sospende il giudizio in corso;

c) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

d) ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 27 aprile 2006

Il giudice: FANILE

06C0917

N. 435

*Ordinanza del 26 maggio 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Novara
nel procedimento tributario vertente tra Fallara Francesco contro Agenzia delle Entrate di Novara*

Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Potere di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Assoluta irrazionalità in rapporto agli altri poteri officiosi di indagine riconosciuti al giudice tributario - Ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

All'udienza in camera di consiglio del 12 maggio 2006, ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 422/2005 di reg. gen. ric., proposto dal sig. Francesco Fallara, assistito dal rag. Lorenzo Fallara;

Contro l'Agenzia delle entrate di Novara, avverso l'avviso di accertamento n. R 19010200043 adottato dal predetto ufficio in data 1° marzo 2005.

Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonché tutta la documentazione in atti.

Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi.

Ritenuto e considerato quanto segue.

Con il presente ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con il quale era stato accertato per l'anno 1999 un maggior imponibile I.V.A. pari a lire 6. 900.000, con conseguente maggior imposta per lire 1. 380.000, oltre a sanzioni ed interessi.

A sostegno dell'invocato annullamento veniva lamentata la mancanza di prova della pretesa impositiva formulata dall'amministrazione.

Nella circostanza il ricorrente depositava esclusivamente la copia dell'atto impugnato.

La resistente Agenzia delle entrate, in sede di costituzione in giudizio, richiamava innanzitutto la giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione degli accertamenti tributari e, in punto di merito, richiamava un p.v.c., redatto il 7 luglio 2004 dal Servizio Ispettivo dell'INPS all'esito di una verifica amministrativa svolta tra il giugno ed il luglio 2004, durante la quale sarebbe stato riscontrato l'impiego di quattro lavoratrici non iscritte nei libri di legge, ed un successivo p.v.c. della Guardia di finanza di Arona, che in data 10 settembre 2004 aveva quantificato l'ammontare delle ritenute non operate sulla base degli emolumenti ricostruiti dagli ispettori dell'INPS.

Con l'atto impugnato l'Agenzia si era limitata quindi ad accertare ai fini I.V.A. la sottrazione dei ricavi non contabilizzati corrispondenti alle retribuzioni corrisposte «in nero».

Il resistente concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'esito della prima udienza celebrata in camera di consiglio il 7 aprile 2006 la Commissione, rilevata la complessità della questione, si riservava la decisione per la data odierna.

In questa sede il collegio rilevava innanzitutto come nessuna delle due parti costituite abbia prodotto in giudizio né il p.v.c. redatto il 7 luglio 2004 dal Servizio ispettivo dell'INPS né il successivo p.v.c. stilato il 10 settembre 2004 della Guardia di finanza di Arona, documenti menzionati dall'ufficio, al secondo dei quali peraltro faceva già esplicito riferimento l'atto impugnato.

A parere della Commissione si tratta evidentemente di documenti assolutamente necessari ai fini del decidere in mancanza dei quali l'esito del giudizio, anziché da un effettivo riscontro della fondatezza della pretesa tributaria contestata, dovrebbe conseguire (esclusivamente) alla verifica del (mancato) adempimento dell'onere della prova, vedendo perdente la parte che, nel caso concreto, si ritenga non aver provato le circostanze delle quali era onerata.

Il collegio, peraltro, ben consapevole dell'intervenuta abrogazione, con decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, del comma 3, dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1992, n. 546, ove era riconosciuta al giudice tributario la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione, non ritiene più vigente una possibilità in tal senso, che di contro si sarebbe probabilmente potuta ipotizzare, in applicazione di principi generali o in analogia di quanto disposto dal primo comma del medesimo articolo, ove il ripetuto terzo comma non fosse mai esistito.

Si tratta, invero, di documenti in ogni caso decisivi per verificare se e come la presenza di lavoratori non registrati sia stata constatata dai verificatori, nonché di riscontrare con quali modalità siano stati ricostruiti le relative retribuzioni «in nero».

In proposito si osserva come sarebbe in termini generali ammissibile che, così come previsto nel processo civile ordinario, anche in considerazione dei principi costituzionali in materia di terzietà del giudice alle commissioni tributarie sia interdetto di supplire *ex officio* alla inerzia delle parti che non si curino di produrre in giudizio proprio quei documenti idonei a suffragare le rispettive richieste, allo stesso modo in cui ciò avviene nel processo civile.

Una disciplina del genere, basata sul principio di disponibilità della prova, diventa tuttavia inaccettabile in un processo tributario, del tipo di quello vigente, ove di contro vige tuttora la disposizione del primo comma del medesimo art. 7 (cui più sopra si è fatto cenno) per la quale le commissioni hanno «ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti, dalle parti ... tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge di imposta».

Assolutamente irrazionale, a sommosso parere di questo giudice, è allora un quadro normativo per il quale in un processo di parti sono riconosciuti al giudice, pur nei limiti dei fatti allegati, gli stessi poteri di istruttori anche autoritativi dell'amministrazione finanziaria, con l'unica ed ingiustificata eccezione dell'acquisizione di documenti, pur se ritenuti non solo rilevanti per provare i fatti dedotti dalle parti ma addirittura decisivi ai fini della decisione.

A parere del collegio la normativa così come fin qui ricostruita è irrazionale e squilibrata, e come tale presenta profili di illegittimità costituzionale, in particolare per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale.

In particolare, sotto il primo profilo, al riconoscere al giudice tributario tutti i poteri di indagine dell'ufficio, negandogli esclusivamente quello di ordinare il deposito di documenti, consegue una discriminazione ingiustificata tra i cittadini le cui posizioni processuali sono discriminate non in base ad una consapevole scelta del legislatore tra un processo dispositivo ed uno nel quale il giudice abbia in determinata misura poteri di indagine *ex officio*, ma esclusivamente a seconda della tipologia di accertamenti da svolgere, essendo anzi da una parte riconosciuto al giudice medesimo un potere officioso di indagine financo senza la collaborazione del contribuente ed essendogli

invece negato quello, ben meno penetrante, di richiedere alle parti la produzione di determinati atti, con l'unica sanzione in caso di inadempimento di veder probabilmente ritenuti non utilizzabili ai fini del decidere i documenti non depositati nel termine fissato e non esistenti le circostanze che i medesimi dovrebbero comprovare.

La normativa in questione, inoltre, suscita contestualmente dubbi anche per quanto riguarda la compatibilità con il primo comma dell'art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Accedendo infatti all'opinione dominante, per la quale il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie ha carattere di impugnazione, ed al contribuente è pertanto richiesto di addurre almeno un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti (autoritativamente) operata con l'atto impugnato, nel caso che occupa il ricorrente vedrebbe sacrificato il proprio diritto di difesa in applicazione di un principio di terzietà del giudice per il resto estraneo alla disciplina processualtributaria, che come si è evidenziato riconosce alla commissione ben più rilevanti poteri istruttori da esercitarsi (prevalentemente o esclusivamente) a favore dell'ufficio finanziario, del quale le commissioni tributarie hanno i medesimi poteri di accertamento.

Il pur limitato rilievo che il nostro ordinamento non riconosce alla intenzione del legislatore, così come desumibile dalla ricostruzione dell'intervento legislativo che ha eliminato il previgente potere officioso di acquisizione documentale, è parso peraltro costituire ostacolo insuperabile ad una diversa ricostruzione della normativa che, in considerazione dei canoni costituzionali che si assumono violati, estendendo il potere officioso di cui al primo comma del ripetuto art. 7 anche al caso della acquisizione documentale, riconoscesse al giudice tributario un potere che una legge dello Stato ha voluta indiscutibilmente sottrargli.

Per le ragioni suesposte, ritenendo rilevante la questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale in punto di poteri istruttori del giudice applicabile nel presente procedimento, deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale di Novara, Sesta sezione, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di cui all'art. 3 ed all'art. 24, comma 1, della Costituzione, del disposto dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non prevede tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Novara, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2006.

Il Presidente relatore: SCAFI

06C0918

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 0 2 5 *

€ **7,00**